



www.ForzeArmate.org

Servizi di Informazione – Assistenza - Consulenza legale – Diritti - Banca dati - Convenzioni

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

SIDEWEB è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web quali, ad esempio, militari.info e org.

SIDEWEB fornisce informazione, assistenza e consulenza legale al fine di offrire a tutti i cittadini, militari inclusi, un punto di riferimento solido e sicuro in merito a tali attività. In particolare, si occupa di studio e approfondimento della legislazione nazionale e comparata relativa agli appartenenti alle forze armate e forze di polizia, ed opera su tutto il territorio nazionale.

SIDEWEB garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica giornaliera e gratuita.

ABBONATI, sostieni anche tu queste importanti attività nell'interesse di tutti. Costo dell'abbonamento annuale: 40 euro per l'utente time; 60 euro per l'utente flash, da versare sul conto corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 - Intestato a: Sideweb s.r.l. - Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV). Durata dell'abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento. [Approfondisci l'argomento...](#)

Sideweb s.r.l.

Sede nazionale

Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV)

info@sideweb.it – Tel. 347 4317717 – Fax 045 7500915

Sideweb è presente su: www.forzearmate.org – www.sideweb.it – Aggiornamenti giornalieri

Rev. 08-10-2007

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE DELLO STATO MAGGIORE – FORZE ARMATE E/O FORZE POLIZIA

**La sottonotata documentazione viene pubblicata in forma gratuita
e di libero accesso per tutti gli utenti!**



Ministero della Difesa
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

**DIRETTIVA SULLO STATO GIURIDICO
DEL PERSONALE VOLONTARIO DI TRUPPA
IN FERMA PREFISSATA E IN FERMA BREVE**



DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente direttiva

n. M_D GMIL_03 II 7 CIRC 2007/0091300

**SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE VOLONTARIO DI TRUPPA
IN FERMA PREFISSATA E IN FERMA BREVE**

1^a edizione – anno 2007

Roma, 07 novembre 2007

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Generale di Corpo d' Armata Rocco PANUNZI

INDICE

Parte I

ARGOMENTI	Pagina
Premessa.	2
1. Reclutamento e ammissione alla ferma.	2
2. Decorrenza giuridica ed economica della ferma.	2
3. Stato giuridico, vincoli di ferma e giuramento.	3
4. Posizioni di stato, posizioni di servizio, categorie.	4
5. Avanzamento.	4
6. Orario di servizio, attività di servizio, straordinario, festività, permessi, licenze.	6
- Orario e attività di servizio.	6
- Servizio straordinario, recuperi compensativi e riposi psico-fisici.	7
- Festività.	7
- Permessi orari e speciali.	7
- Licenza ordinaria.	7
- Licenza breve.	9
- Licenza straordinaria.	9
- Congedi per la formazione e diritto allo studio.	10
- Stato di gravidanza, licenza di maternità e licenze parentali.	11
7. Temporanea e permanente inidoneità al servizio.	15
- Temporanea inidoneità al servizio militare.	15
- Permanente inidoneità al servizio militare.	17
8. Sospensione precauzionale dal servizio.	18
9. Rafferme e prolungamenti della ferma.	19
- Rafferme.	19
- Prolungamento della ferma.	23
10. Cessazione del vincolo di ferma, perdita del grado e riammissione alla ferma.	25
- Premessa.	25
- Scadenza del periodo di ferma, rafferma o prolungamento della ferma.	26
- Dimissioni.	27
- Proscioglimento dalla ferma.	28
- Proscioglimento a domanda.	28
- Proscioglimento per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento.	31
- Proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcol, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.	34
- Proscioglimento per perdita dei requisiti morali e di condotta.	35
- Proscioglimento per incompatibilità.	35
- Proscioglimento per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.	36
- Proscioglimento per protrato insufficiente rendimento.	37
- Proscioglimento per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, senza perdita del grado.	38
- Perdita del grado e proscioglimento per perdita del grado.	40
- Forza potenziale.	42
- Volontari di truppa in ferma atleti.	43
- Personale di truppa richiamato in servizio su base volontaria.	43
- Riammissione alla ferma e reintegrazione nel grado.	44

INDICE

Parte II

ALLEGATI	DESCRIZIONE	Pagina
Allegato “A”	<i>Dichiarazione di assunzione del vincolo di ferma.</i>	46
Allegato “A 1”	<i>Relazione valutativa ai fini dell’avanzamento al grado superiore.</i>	47
Allegato “B”	<i>Sospensione precauzionale obbligatoria discrezionale. Avvio procedimento.</i>	48
Allegato “C”	<i>Proposta di sospensione precauzionale discrezionale.</i>	49
Allegato “D 1”	<i>Domanda di ammissione alla rafferma annuale.</i>	50
Allegato “D 2”	<i>Domanda di ammissione alla rafferma biennale.</i>	51
Allegato “D 3”	<i>Dichiarazione di revoca della domanda di rafferma.</i>	52
Allegato “D 4”	<i>Domanda di ammissione alla rafferma annuale speciale per infermità.</i>	53
Allegato “E”	<i>Estratto della documentazione di servizio.</i>	54
Allegato “F 1”	<i>Scheda per la rafferma di un anno del personale V.F.P. 1 dell’Esercito.</i>	55
Allegato “F 1a”	<i>Scheda valutativa per il personale V.F.P. 1 dell’Esercito.</i>	56
Allegato “F 2”	<i>Scheda per la rafferma di un anno del personale V.F.P. 1 della Marina.</i>	60
Allegato “F 2a”	<i>Scheda valutativa per il personale V.F.P. 1 della Marina.</i>	61
Allegato “F 3”	<i>Scheda per la rafferma di un anno del personale V.F.P. 1 dell’Aeronautica.</i>	65
Allegato “F 3a”	<i>Scheda valutativa per il personale V.F.P. 1 dell’Aeronautica.</i>	66
Allegato “F 4”	<i>Scheda per la rafferma di un anno del personale V.F.P. 4 dell’Esercito.</i>	70
Allegato “F 4 bis”	<i>Scheda per la rafferma di un anno del personale V.F.P. 4 della Marina.</i>	71
Allegato “F 4a”	<i>Scheda punteggi V.F.B./V.F.P 4 per il personale dell’Esercito.</i>	72
Allegato “F 5”	<i>Scheda per la rafferma di un anno del personale V.F.P. 4 della Marina.</i>	76
Allegato “F 5 bis”	<i>Specchio riepilogativo delle valutazioni caratteristiche “Marina”.</i>	77
Allegato “F 5a”	<i>Scheda punteggi V.F.B./V.F.P 4 per il personale della Marina.</i>	78
Allegato “F 6”	<i>Scheda per la rafferma di un anno del personale V.F.P. 1 dell’Aeronautica.</i>	82
Allegato “F 6 bis”	<i>Specchio riepilogativo delle valutazioni caratteristiche “Aeronautica”.</i>	83
Allegato “F 6a”	<i>Scheda punteggi V.F.B./V.F.P 4 per il personale dell’Aeronautica.</i>	84
Allegato “F 7a”	<i>Specchio riepilogativo in formato EXCEL con i dati relativi alla rafferma per V.F.P. 1.</i>	88
Allegato “F 7b”	<i>Specchio riepilogativo in formato EXCEL con i dati relativi alla rafferma per V.F.P. 4.</i>	89
Allegato “G 1”	<i>Dichiarazione di revoca dell’accesso al prolungamento della ferma.</i>	90
Allegato “G2”	<i>Dichiarazione di rinuncia all’immissione nel ruolo dei V.S.P./Forze di Polizia.</i>	91
Allegato “H”	<i>Provvedimento di collocamento in congedo illimitato.</i>	92
Allegato “I 1”	<i>Domanda di dimissione dalla ferma annuale.</i>	93
Allegato “I 2”	<i>Domanda di proscioglimento dalla ferma.</i>	94
Allegato “L”	<i>Perdita dell’idoneità psico-fisica. Prescrizioni terapeutiche per il recupero.</i>	95
Annesso all’all.to “L”	<i>Fac-simile modulo di presa visione del p.m.l. adottato dall’Ente sanitario.</i>	96
Allegato “M 1”	<i>Proscioglimento dalla ferma. Comunicazione di avvio del procedimento.</i>	97
Allegato “M2”	<i>Proscioglimento dalla ferma. Comunicazione di rimessione in termini presentazione memorie.</i>	98
Allegato “N”	<i>Proscioglimento dalla ferma (art. 14 del D.Lgs. 215/2001).</i>	99
Allegato “O”	<i>Domanda di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 215/2001.</i>	100
Allegato “P”	<i>Proscioglimento dalla ferma. Artt. 14, comma 2, lettera i) e 14 bis, comma 1, del D.Lgs. 215/2001.</i>	101
Allegato “Q”	<i>Avvio del procedimento per decadimento tecnico.</i>	102
Allegato “R”	<i>Domanda di reimpiego / cambio di incarico, proscioglimento dalla ferma.</i>	103
Allegato “S”	<i>Domanda di riammissione in servizio con contestuale reintegrazione nel grado.</i>	104
Allegato “T”	<i>Prospetto riepilogativo delle licenze spettanti.</i>	105

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**DIRETTIVA SULLO STATO GIURIDICO
DEL PERSONALE VOLONTARIO DI TRUPPA
IN FERMA PREFISSATA E IN FERMA BREVE**

PARTE I

PREMESSA

La normativa in materia di stato giuridico e avanzamento dei volontari di truppa in ferma prefissata e breve dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è stata innovata dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197 e dal D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275, che hanno integrato e corretto il D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.

Il D.Lgs. 215/2001 costituisce ora la fonte principale per quanto concerne lo stato giuridico e l'avanzamento dei volontari in ferma prefissata e le norme in esso contenute si applicano anche ai volontari in ferma breve in virtù di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto stesso.

Dalla data di entrata in vigore dell'ultimo testo normativo (21 novembre 2006), **le relative disposizioni trovano piena e integrale applicazione anche nei confronti dei volontari già reclutati.**

Altre fonti legislative di rilievo per le materie oggetto della presente direttiva sono contenute nella legge 23 agosto 2004, n. 226, nel D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nel D.P.R. 19 aprile 2005, n.113 e nel D.M. 18 aprile 2006.

Devono intendersi non più applicabili, anche se non espressamente abrogate, tutte le norme sullo stato giuridico dei volontari in ferma breve contenute in altri testi normativi (D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82) incompatibili con le disposizioni del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.

Si rammenta, inoltre, che a tutti i procedimenti amministrativi in materia di stato giuridico e avanzamento dei volontari in ferma si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

I riferimenti normativi, nel testo della direttiva, devono sempre essere riferiti, quando non diversamente indicato, al D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 come modificato dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197 nonché dal D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

Al fine di assicurare uniforme interpretazione e piena applicazione alla sopra richiamata normativa in materia di stato giuridico e avanzamento dei volontari di truppa in ferma breve e prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, si emana la seguente direttiva.

1. RECLUTAMENTO E AMMISSIONE ALLA FERMA

Con l'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 226 è stato previsto (art. 24, comma 1) che l'ultimo concorso per l'arruolamento di volontari in ferma breve potesse essere indetto entro il 31 dicembre 2004. Pertanto, ai sensi della vigente normativa possono essere indetti esclusivamente concorsi per l'arruolamento di volontari in ferma prefissata di un anno e di quattro anni.

Le norme relative al reclutamento e all'ammissione alla ferma di tali categorie di volontari alle quali in questa sede integralmente si rinvia, sono contenute negli articoli 4, 11 e 16, comma 4, della legge 23 agosto 2004, n. 226, nel D.M. 14 settembre 2004 e nei D.M. 8 luglio 2005 concernenti la rafferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, il reclutamento e la rafferma dei volontari in ferma prefissata quadriennale nonché nei bandi di concorso di volta in volta emanati dalla Direzione Generale per il personale militare.

2. DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA DELLA FERMA

La ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla competente Divisione del I Reparto della Direzione Generale per il personale militare.

La decorrenza economica della ferma coincide, invece, con la data di effettiva presentazione al reparto (art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 215/2001).

A questo fine il termine "reparto" deve essere inteso in senso ampio, comprensivo, dunque, anche di scuole, istituti ed enti formativi comunque denominati.

Nel caso in cui il volontario in ferma prefissata quadriennale, una volta divenuto tale, permanga nello stesso reparto in cui ha prestato servizio come volontario in ferma prefissata di un anno, la decorrenza economica coinciderà con la nuova decorrenza giuridica.

Anche nei casi in cui tra la decorrenza giuridica attribuita e la data di effettiva presentazione al reparto intercorra un notevole lasso di tempo, la ferma **termina tassativamente decorso il previsto periodo** (uno, tre o quattro anni rispettivamente per la ferma prefissata di un anno, per la ferma breve e per la ferma prefissata quadriennale) **dalla data di decorrenza giuridica della ferma stessa**.

3. STATO GIURIDICO, VINCOLI DI FERMA E GIURAMENTO

Lo stato di volontario in ferma è costituito dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla categoria di appartenenza e al grado posseduto (art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 215/2001).

Al fine di uniformare lo stato giuridico delle diverse tipologie di personale volontario, il combinato disposto degli artt. 12 e 15 del D.Lgs. 215/2001 le ha raggruppate in distinte fattispecie di seguito indicate, alle quali si applicano le medesime norme di stato giuridico:

- volontari in ferma prefissata di un anno, ancorché in rafferma o in prolungamento della ferma per esigenze concorsuali e volontari in ferma breve con meno di un anno di servizio;
- volontari in ferma prefissata quadriennale e volontari in ferma breve oltre il dodicesimo mese di servizio;
- volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma e volontari in ferma breve in rafferma.

La suddetta ripartizione non rileva ai fini dell'elargizione di benefici a carattere economico né ai fini dell'applicazione di peculiari istituti giuridici in ordine ai quali sono fatte salve le specifiche disposizioni normative in materia.

Al medesimo personale sono inoltre applicabili, per quanto non diversamente disposto e nei limiti di compatibilità con un rapporto di servizio a tempo determinato, le norme in materia di stato giuridico relative ai volontari in servizio permanente (art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 215/2001).

All'atto dell'incorporazione, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 215/2001, il volontario assume l'obbligo di prestare servizio per un periodo di tempo determinato (uno, tre o quattro anni rispettivamente per la ferma prefissata di un anno, per la ferma breve e per la ferma prefissata quadriennale).

Pertanto, all'atto della presentazione del volontario al reparto, allo stesso deve essere fatta sottoscrivere una dichiarazione in duplice copia con cui egli assume l'obbligo sopra indicato e si dichiara consapevole che il vincolo di ferma potrà essere sciolto anticipatamente per i soli motivi indicati dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 215/2001 e successive modificazioni.

A tale scopo, i comandi utilizzeranno lo schema di dichiarazione in **allegato "A"** alla presente direttiva.

Delle due dichiarazioni in originale, la prima dovrà essere conservata tra la documentazione personale del volontario, mentre la seconda dovrà essere consegnata all'interessato.

I volontari in ferma devono prestare giuramento in forma solenne, dinanzi alla bandiera e al Comandante del Corpo.

Il giuramento, di norma, deve essere prestato collettivamente da tutti gli incorporati appartenenti a un determinato bando/blocco e destinati al medesimo reparto o ente.

Il Comandante di Corpo attesta l'avvenuta prestazione del giuramento con apposito ordine del giorno, che dovrà contenere le generalità dei militari che hanno effettivamente prestato giuramento, gli estremi di un valido documento di riconoscimento degli stessi, la data e luogo del giuramento, che costituirà l'evidenza documentale a corredo della relativa trascrizione a matricola.

Il giuramento non deve essere rinnovato a ogni nuova ferma contratta dal militare, dovendo essere prestato solo in occasione della prima incorporazione quale volontario in ferma (artt. 3 e 6 D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545).

4. POSIZIONI DI STATO, POSIZIONI DI SERVIZIO, CATEGORIE

I volontari in ferma possono trovarsi nelle posizioni di stato del **servizio, del congedo illimitato o del congedo assoluto** (art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 215/2001).

I volontari sono in servizio a partire dalla data di decorrenza giuridica e per tutta la durata della ferma, comprese le eventuali rafferme e il periodo di prolungamento della ferma e vengono collocati in congedo illimitato con la cessazione del vincolo di ferma.

In ogni caso, la corresponsione del trattamento economico spettante decorre dal giorno di effettiva presentazione al reparto.

Per quanto concerne le direttive specifiche in materia di collocamento in congedo dei volontari in ferma si rinvia al successivo punto **10** della presente direttiva.

I volontari in servizio possono trovarsi esclusivamente nelle posizioni del servizio effettivo o della sospensione precauzionale dal servizio (art. 12 bis, comma 1, D.Lgs. n. 215/2001).

Le categorie, specialità, specializzazioni e incarichi attribuibili ai volontari in ferma sono individuati dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata secondo i rispettivi ordinamenti (art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 215/2001).

Tutti i provvedimenti relativi all'attribuzione, al cambio e alla revoca di categorie, specialità, abilitazioni, specializzazioni ed incarichi a singoli volontari sono individuati dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata ed attribuiti secondo i rispettivi ordinamenti.

5. AVANZAMENTO

I volontari di truppa in ferma possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi di seguito indicati:

- **volontari in ferma prefissata di un anno:**

- caporale / comune di 1^a classe / aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione (art. 7, comma 2, L. n. 226/2004);

- **volontari in ferma breve:**

- caporale / comune di 1^a classe / aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione (art. 13, comma 1, lett. a);
- caporal maggiore / sottocapo / 1^o aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'incorporazione (art. 13, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 196/1995);

- **volontari in ferma prefissata quadriennale** (ammessi con il grado di caporale, comune di 1^a classe o aviere scelto):

- caporal maggiore / sottocapo / 1^o aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma quadriennale;

- **volontari in rafferma biennale**, a decorrere dal 1^o gennaio 2008, per i volontari in ferma breve e a decorrere dal 1^o gennaio 2010 per i volontari in ferma prefissata di quattro anni:

- 1^o caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma (art. 24 comma 4 e art. 14, comma 3, L. n. 226/2004).

Il giudizio di idoneità o inidoneità all'avanzamento viene espresso da un'apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, nominata dal comandante di corpo e costituita da tre componenti.

Per la partecipazione alla commissione non è prevista alcuna indennità o compenso né rimborso spese (art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 215/2001).

Le funzioni di presidente della commissione saranno svolte dal militare di grado più elevato, comunque non inferiore a capitano o equivalente e, a parità di grado, più anziano.

Quelle di segretario saranno svolte dal militare di grado meno elevato, comunque non inferiore a maresciallo ordinario o equivalente e, a parità di grado, meno anziano.

Nel caso di unità minori, comandate da sottufficiali o ufficiali inferiori, la commissione è nominata dal comandante dell'unità di livello superiore, di grado pari o superiore a tenente colonnello o equivalenti, e può essere composta anche da militari appartenenti a unità diverse da quella del volontario da valutare.

Il giudizio deve comportare la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore (art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 215/2001).

In particolare, il giudizio di idoneità dovrà essere espresso in base ai seguenti parametri, oggetto di una sintetica relazione valutativa, redatta dalla medesima autorità competente ai fini della compilazione dei documenti caratteristici utilizzando il modello in allegato "A1":

- giorni di servizio effettivamente prestato;
- giudizio eventualmente riportato nei documenti caratteristici;
- missioni sul territorio nazionale e all'estero;
- ferite riportate per effetto di atti ostili;
- riconoscimenti, ricompense e benemerienze;
- situazione disciplinare;
- titolo di studio;
- lingue straniere accertate secondo standard NATO;
- altri attestati/brevetti/abilitazioni.

Ne consegue che:

- tutto il personale, al compimento dei suddetti periodi temporali, deve essere valutato;
- la valutazione è a titolo individuale e pertanto non deve essere approntata alcuna graduatoria;
- tutto il personale che, all'esito di detta valutazione, risulti idoneo, deve essere promosso, essendo preclusa ai comandanti di corpo alcuna potestà di fissazione di limitazioni numeriche in relazione agli incarichi nel reparto.

La suddetta relazione valutativa deve essere compilata al compimento dei seguenti giorni di servizio effettivo presso il reparto/ente di appartenenza:

- **V.F.P. 1:**
Caporale, 90° giorno ovvero 270° giorno in caso di non idoneità nella prima valutazione;
- **V.F.B.:**
Caporale, 90° giorno ovvero 270° giorno in caso di non idoneità nella prima valutazione;
Caporal maggiore, 540° giorno ovvero 690° giorno in caso di non idoneità nella prima valutazione;
- **V.F.P. 4:**
Caporal maggiore, 540° giorno ovvero 900° giorno in caso di non idoneità nella prima valutazione.

In ogni caso, costituiscono motivi di inidoneità all'avanzamento, con la conseguenza che per detto personale non si dovrà procedere alla compilazione della sintetica relazione valutativa, le seguenti circostanze:

- aver riportato condanne penali per delitto non colposo o risultare rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi;
- essere sospesi precauzionalmente dal servizio;
- trovarsi nella posizione di licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura per un periodo superiore a 60 giorni, ad eccezione del personale che si trovi in dette situazioni a cagione di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio o nelle more del giudizio sull'eventuale dipendenza da causa di servizio.

Tale relazione deve essere messa a disposizione della commissione, che prontamente si riunisce ed esprime il giudizio sull'idoneità.

Nel caso di giudizio di idoneità, il comandante di corpo provvede, con proprio ordine del giorno, ad attribuire il grado conseguito.

La decorrenza giuridica del grado coincide sempre, a prescindere dal momento in cui viene compiuta la valutazione, con il giorno indicato nello schema che segue:

- **91° giorno dalla decorrenza giuridica quale volontario in ferma** per il grado di caporale / comune di 1^a classe / aviere scelto conseguito dai volontari in ferma prefissata di un anno o in ferma breve;
- **541° giorno dalla decorrenza giuridica quale volontario in ferma** per il grado di caporal maggiore / sottocapo / 1° aviere conseguito dai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale.

In caso di mancata valutazione per temporanea inidoneità al servizio, il personale interessato sarà valutato non appena in possesso della riacquisita idoneità e, comunque, dopo aver maturato i sopra indicati periodi di servizio attivo.

In tale ipotesi la decorrenza giuridica coinciderà con quella dei pari corso del volontario interessato.

Qualora il mancato conseguimento del grado è determinato dalla non idoneità in prima valutazione, il volontario rivalutato nei termini previsti, conseguirà il grado con decorrenza giuridica rispettivamente al 9° (V.F.P. 1) - 23° (V.F.B. – V.F.P. 4) mese di servizio effettivamente prestato.

La decorrenza economica del grado coincide, invece, con la data di sottoscrizione, da parte del Comandante di Corpo, dell'ordine del giorno con il quale conferisce il grado.

Il mancato avanzamento al grado superiore anche nell'ipotesi della seconda valutazione, non comporta, di per sé, il proscioglimento dalla ferma volontaria; infatti, lo stesso può costituire elemento integrativo di un'autonoma proposta di proscioglimento per protratto insufficiente rendimento, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 215/2001 (si rinvia, a tale riguardo, al successivo punto **10** della presente direttiva).

Solo per il personale in ferma prefissata di un anno, il mancato superamento del previsto corso di formazione comporterà l'avvio del procedimento per il proscioglimento dalla ferma contratta qualora il medesimo personale abbia riportato una valutazione caratteristica di insufficiente per un periodo di almeno sei mesi.

Per quanto riguarda il suddetto corso di formazione, si rappresenta che il mancato superamento comporta la ripetizione dello stesso.

6. ORARIO DI SERVIZIO, ATTIVITA' DI SERVIZIO, STRAORDINARIO, FESTIVITA', PERMESSI, LICENZE

a. Orario e attività di servizio

I volontari in ferma prefissata quadriennale ed i volontari in ferma breve con più di dodici mesi di servizio, indifferentemente dall'eventuale rafferma contratta, hanno un orario di servizio determinato dalla legge, analogamente al personale in servizio permanente, la cui effettiva durata è determinata dai vigenti provvedimenti di concertazione (art. 12, comma 7, D.Lgs. 215/2001; artt. 1, comma 1, lettera a), 2, comma 1 e 11, comma 1, D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163).

I periodi dedicati all'espletamento di attività a carattere personale, ancorché disciplinati dall'orario di servizio, non sono computati nell'attività di lavoro giornaliera effettivamente svolta (art. 12 ter, comma 4, D.Lgs. 215/2001).

I volontari in ferma prefissata di un anno, anche se in rafferma o in prolungamento della ferma per esigenze concorsuali, ed i volontari in ferma breve con meno di dodici mesi di servizio (a nulla valendo eventuali pregressi trascorsi in altra ferma) svolgono un'attività giornaliera di servizio secondo le modalità definite dal Comandante di Corpo, di norma corrispondente all'orario di servizio.

b. Servizio straordinario

Il servizio straordinario, i recuperi compensativi ed i riposi psico-fisici sono disciplinati secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata.

c. Festività

Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del santo patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giorno feriale (art. 12 ter, comma 10, D.Lgs. n. 215/2001).

Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano, rispettivamente, le disposizioni dell'art. 17 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e degli artt. 4 e 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101 in materia di riposo sabatico e di festività religiose ebraiche.

d. Permessi orari e speciali

Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale ed ai volontari in ferma breve con più di dodici mesi di servizio che ne facciano richiesta, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per periodi brevi, entro il limite complessivo di 36 ore per ogni anno di ferma (art. 12 ter, comma 7, D.Lgs. n. 215/2001).

I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del Comandante di Corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo.

Per i volontari in ferma prefissata di un anno ed i volontari in ferma breve con meno di dodici mesi di servizio, fermo restando il complessivo monte annuo di 36 ore, la fruizione di permessi orari avviene nell'ambito dell'ordinaria attività d'impiego, con recupero nel mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del Comandante di Corpo o di reparto (art. 12 ter, comma 7, D.Lgs. n. 215/2001 citato).

Tutti i volontari in ferma che ne facciano richiesta motivata, possono fruire, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, di permessi speciali delle seguenti tipologie:

- a) permessi per l'anticipazione o la proroga della libera uscita;
- b) permessi speciali notturni;
- c) permessi speciali per trascorrere fuori sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività (art. 12 ter, comma 9, lettera c), D.Lgs. n. 215/2001).

Tutti i volontari in ferma che **comprovino** di aver effettuato donazione di sangue o di emocomponenti hanno diritto di astenersi dal prestare attività lavorativa nel giorno della donazione, conservando il diritto alla paga (art. 8, L. 21 ottobre 2005, n. 219).

e. Licenza ordinaria

Tutti i volontari in ferma hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria durante il quale al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità (art. 12 quater, comma 1, D.Lgs. n. 215/2001).

Se l'orario settimanale di servizio è distribuito su sei giorni, la licenza ordinaria spetta nella seguente misura:

- **28** giorni lavorativi per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale e per i volontari in ferma breve nel primo anno di servizio;

- **30** giorni lavorativi per i volontari in ferma prefissata quadriennale e per i volontari in ferma breve oltre il primo anno di servizio;
- **32** giorni lavorativi per i volontari in ferma prefissata quadriennale già rafferma e per i volontari in ferma breve parimenti già rafferma che abbiano ultimato il quarto anno di servizio.

Se l'orario settimanale di servizio è distribuito su cinque giorni, la licenza ordinaria spetta nella seguente misura:

- **24** giorni lavorativi per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, e per i volontari in ferma breve nel primo anno di servizio;
- **26** giorni lavorativi per i volontari in ferma prefissata quadriennale e per i volontari in ferma breve oltre il primo anno di servizio;
- **28** giorni lavorativi per i volontari in ferma prefissata quadriennale già rafferma e per i volontari in ferma breve parimenti già rafferma e che abbiano ultimato il quarto anno di servizio.

Se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo maggiore di sei giorni o minore di cinque giorni, la durata della licenza ordinaria è, rispettivamente, aumentata o diminuita di quattro giorni per ogni giorno in più o in meno compreso nell'orario settimanale di servizio.

Ai volontari in ferma che frequentano corsi di formazione, in deroga a quanto precedentemente indicato, si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza Armata (art. 12 quater, commi 1, 2 e 13, D.Lgs. n. 215/2001).

Ai volontari in ferma in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, in deroga a quanto già detto, competono le licenze previste dalle leggi o accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorità nazionale (art. 12 quater, comma 14 D.Lgs. n. 215/2001).

I periodi di cui ai precedenti punti sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria spettanti, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti i quattro giorni di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il diritto alla fruizione di tali giorni di riposo matura in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare (art. 12 quater, comma 12, D.Lgs. n. 215/2001).

I periodi di licenza ordinaria si calcolano in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio maturato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero solo nei seguenti casi:

- per i volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma breve ammessi al prolungamento della ferma;
- per i volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale nonché per quelli in ferma breve oltre il primo anno di servizio;
- per i volontari prosciolti dalla ferma (art. 12 quater, comma 4, D.Lgs. n. 215/2001).

La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile.

Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione della licenza ordinaria sia dovuta a uno dei seguenti motivi tassativamente indicati:

- imprescindibili documentate esigenze di impiego: in caso di revoca, per tali motivi, della licenza già concessa o di richiamo dalla stessa dovranno altresì essere rimborsate al militare, sulla base della documentazione fornita, le spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili;
- proscioglimento dalla ferma per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale;

- proscioglimento dalla ferma per esito positivo degli accertamenti diagnostici disposti per verificare l'eventuale abuso di alcool o l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico;
- proscioglimento dalla ferma per perdita dei requisiti morali e di condotta;
- proscioglimento dalla ferma per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
- decesso del militare (art. 12 quater, commi 8, 10 e 11, D.Lgs. n. 215/2001).

Il pagamento sostitutivo avviene moltiplicando il numero dei giorni di licenza ordinaria non fruita per la retribuzione giornaliera spettante al volontario.

La licenza ordinaria può essere frazionata in più periodi, anche di durata pari a un giorno, e deve essere goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui è maturata.

In caso di imprescindibili esigenze di impiego o di motivate esigenze di carattere personale, essa può essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il 30 giugno dell'anno successivo (art. 12 quater, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 215/2001).

Il diritto alla licenza ordinaria non si riduce in caso di assenza dal servizio per infermità, anche se questa si protrae per l'intero anno solare.

La licenza ordinaria è interrotta in caso di ricovero ospedaliero, infortunio o malattia di durata superiore a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati (art. 12 quater, commi 5 e 9, del D.Lgs. n. 215/2001).

Al personale che contrae un nuovo arruolamento in una differente posizione di stato senza soluzione di continuità, (es. da V.F.P. 1 a V.F.P. 4) non competono le licenze maturate e non fruita nel precedente status.

f. Licenza breve

Per il personale volontario in ferma **la licenza breve non è prevista.**

g. Licenza straordinaria

La licenza straordinaria è disciplinata secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni.

Per il personale volontario in ferma tale licenza non può essere superiore, complessivamente, a 45 giorni all'anno.

Di seguito, fatte salve ulteriori tipologie di licenza previste dalla vigente normativa in materia, vengono riportate le principali tipologie di licenza straordinaria che competono al personale volontario.

Resta fermo il principio secondo cui, fatte salve eccezioni espressamente indicate, il personale volontario ha diritto alle medesime licenze straordinarie previste per il personale in servizio permanente (art. 12-quinquies, comma 1 del D.Lgs. 215/2001).

Ai militari in ferma competono 10 giorni calendariali di licenza straordinaria, per le motivazioni previste dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 394/1995, (imminente pericolo di vita o morte di un congiunto, ecc.).

Lo stesso personale ha diritto ad una licenza straordinaria retribuita di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità di congiunti o di parenti entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica (art. 4, comma 1, legge 8 marzo 2000, n. 53).

Se il militare è impiegato nell'ambito di un contingente in missione all'estero, la concessione di tale licenza comporta il rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno (art. 12 quinquies, commi 10 e 11, D.Lgs. n. 215/2001).

Il personale volontario in ferma ha altresì diritto, in caso di matrimonio, ad una licenza straordinaria di **quindici giorni**.

La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero i casi di restrizione della libertà personale nel corso di operazioni militari all'estero non sono compresi nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria (art. 12 quinquies, comma 9, D.Lgs. n. 215/2001).

Detta licenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi compresa la donazione di midollo osseo.

La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria (art. 12 quinquies, commi 2 e 8, D.Lgs. n. 215/2001). Si rinvia ai successivi punti **7** e **10** per quanto concerne computo e superamento dei limiti massimi fissati dalla legge per la durata della licenza straordinaria di convalescenza.

La licenza straordinaria per cure termali viene concessa – qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente – al volontario in ferma con patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio

e ascritta a una delle tabelle A e B annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nel limite massimo di **quindici giorni annui**.

La licenza straordinaria per rischio radiologico, nell'ammontare di **quindici giorni annui**, viene concessa al personale tecnico esposto in modo continuativo agli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti.

La licenza straordinaria per donazione di organi spetta, per la durata del ricovero ospedaliero e per l'ulteriore tempo necessario al recupero psico-fisico, al personale che si sottoponga a tale donazione, inclusa quella di midollo osseo (D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255).

Le citate licenze straordinarie (cure termali – rischio radiologico – donazioni di organi) non devono essere computate nel limite massimo previsto per la licenza straordinaria di convalescenza e non sono a questa assimilabili.

La licenza speciale per campagna elettorale è concessa al personale candidato alle elezioni politiche o amministrative, sulla base di richiesta opportunamente documentata, per un periodo pari alla durata della campagna elettorale medesima. Essa non va computata nel limite massimo di 45 giorni previsto per la licenza straordinaria.

h. Congedi per la formazione e diritto allo studio

Il **personale volontario in ferma** ha diritto ai normali periodi di licenza straordinaria per esami finalizzati alla preparazione degli stessi (art. 12 sexies, comma 1, D.Lgs. n. 215/2001). Tali periodi variabili a seconda del tipo di esame da sostenere e di quanto previsto negli eventuali bandi di concorso, competono nelle seguenti misure:

- fino a 30 giorni annui per esami militari;
- fino a 15 giorni annui per esami di Stato;
- i giorni delle prove di esame, oltre il tempo necessario per raggiungere la relativa sede, per concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione;
- per i giorni delle prove di esame universitario o post-universitario, oltre il tempo necessario al raggiungimento della sede di esame.

Ai soli volontari in ferma prefissata quadriennale, in ferma o in rafferma e ai volontari in ferma breve oltre il primo anno di servizio o in rafferma biennale, sono concessi periodi di congedo pari complessivamente a **150 ore annuali (c.d. diritto allo studio)** da dedicare alla frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, universitario o di specializzazione post-universitario oppure di altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.

Ove i corsi sopra richiamati, o quelli attivati da Enti pubblici territoriali non siano attivati nella sede di servizio, il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.

Tali disposizioni si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.

Non si applica quanto precede nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi; pertanto, in tal caso, il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed al rientro in sede non deve essere computato nelle 150 ore.

Sono fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio.

I periodi così concessi sono detratti da quelli previsti per la normale attività di impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al Comando di appartenenza, almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi.

Se l'interessato non presenta apposita documentazione attestante la frequenza del corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, lo stesso è revocato e il periodo fruito è detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo (art. 12 sexies, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 215/2001).

I soli volontari in ferma prefissata quadriennale già raffermati e i volontari in ferma breve raffermati che abbiano prestato complessivamente più di quattro anni di servizio nelle Forze armate in qualunque posizione possono fruire del congedo per la formazione per un periodo non superiore a **undici mesi**, continuativo o frazionato, nell'arco della complessiva durata del servizio.

Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, nonché alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.

Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo; il congedo è autorizzato con provvedimento del Comandante di Corpo.

Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può comunque superare il 3% della forza effettiva complessiva.

Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria e il relativo periodo non è utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale (art. 12 sexies, comma 3, D.Lgs. n. 215/2001 e art. 13, commi 3, 4, 6, 7, e 8 del D.P.R. n. 163/2002).

i. Stato di gravidanza, licenza di maternità e licenze parentali

Le volontarie in ferma hanno l'obbligo di comunicare al proprio Comando lo stato di gravidanza, non appena accertato (art. 52, comma 5 del Regolamento di disciplina militare).

In tal caso, non potranno essere impegnate in alcun'attività addestrativa, invece potranno essere impiegate nelle attività non addestrative compatibili con tale stato fino all'inizio del periodo di licenza di maternità.

In caso di gravidanza a rischio, le volontarie non possono comunque essere impiegate e sono collocate, a domanda, con provvedimento del competente Ispettorato del lavoro, in licenza straordinaria per gravidanza a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica rilasciata da un sanitario militare o dal Servizio sanitario nazionale attestante lo stato di gravidanza a rischio e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità (art. 12 septies, comma 2, D.Lgs. n. 215/2001; art. 17 del D.Lgs. 151/2001 e art. 14 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163).

Le volontarie possono presentare la domanda direttamente all'Ispettorato del lavoro, allegando la documentazione sanitaria e informando, contestualmente, il Comando di appartenenza; qualora, invece, presentino il certificato medico al proprio Comando, questo provvederà a trasmetterlo all'Ispettorato del lavoro competente per territorio unitamente alla domanda dell'interessata.

In attesa del provvedimento dell'Ispettorato del lavoro, si ribadisce che, in ogni caso, le richiamate volontarie non possono essere impiegate.

Le volontarie in ferma in stato di gravidanza **hanno diritto, in ogni caso, di fruire della licenza di maternità:**

- nei due mesi antecedenti la data presunta del parto;
- nel periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
- nei tre mesi successivi al parto;
- per un ulteriore numero di giorni pari a quelli non goduti prima del parto, laddove questo sia avvenuto prima della data presunta.

Durante la licenza di maternità, le volontarie non possono essere in alcun modo impiegate; possono, a domanda, fruire della licenza nel solo mese precedente il parto e nei quattro mesi successivi, fermo restando il limite complessivo di cinque mesi del beneficio.

Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di riprendere servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza di maternità post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino (art. 14, comma 5, D.P.R. 163/2002).

I periodi di licenza di maternità sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla maturazione della licenza ordinaria.

Il periodo di licenza straordinaria per gravidanza non è, in alcun caso, assimilato alla licenza straordinaria di convalescenza e non è computato nel limite massimo previsto per la licenza straordinaria e per la licenza straordinaria di convalescenza (art. 12 septies D.Lgs. n. 215/2001 e artt. 16-18 e 20-25 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Le volontarie in ferma che abbiano adottato, o che abbiano ottenuto in affidamento, un bambino di età non superiore a sei anni hanno diritto a fruire della **licenza di maternità** per un periodo di tre mesi dall'effettivo ingresso del minore nella famiglia adottante / affidataria.

Lo stesso diritto spetta alle volontarie in ferma che abbiano adottato, o che abbiano ottenuto in affidamento preadottivo, un minore straniero d'età non superiore a diciotto anni ai sensi della vigente normativa in materia d'adozioni internazionali.

In tale ultimo caso alla volontaria e all'altro genitore, se militare, spetta anche una licenza straordinaria senza assegni di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento.

La durata di tale periodo è certificata dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione (art. 12 septies D.Lgs. n. 215/2001 e artt. 26-27 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

I volontari in ferma di sesso maschile hanno diritto a fruire di una **licenza di paternità** della stessa durata e alle stesse condizioni della licenza di maternità descritta ai punti precedenti nei seguenti casi:

- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del minore da parte della madre;
- affidamento esclusivo del bambino al padre.

Il volontario, per fruire della licenza di paternità, è tenuto a presentare al Comando di appartenenza la certificazione relativa alle condizioni sopra descritte.

In particolare, in caso di abbandono del minore, il militare rende apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (art. 12 septies D.Lgs. n. 215/2001 e artt. 28 e 31 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Durante le licenze di maternità e paternità e le licenze straordinarie per gravidanza ai volontari è corrisposta l'intera retribuzione avente natura fissa e continuativa mensile.

I volontari in ferma di ambo i sessi hanno diritto a fruire, nei primi otto anni di vita di ciascun figlio, di **licenze parentali** per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi.

Il diritto sorge dalla nascita del figlio per i volontari di sesso maschile e dal termine della licenza di maternità per le volontarie di sesso femminile.

Il periodo è prolungabile sino a sette mesi per i volontari di sesso maschile e sino a dieci mesi nel caso in cui vi sia un solo genitore.

In ogni caso, il periodo complessivo di congedo, di cui possono fruire i due genitori, non può superare i dieci o undici mesi nell'ipotesi in cui il padre fruisce di congedi per oltre tre mesi.

Ai fini dell'esercizio del diritto alla fruizione delle licenze parentali, il volontario è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvertire il Comando di appartenenza entro un periodo non inferiore a quindici giorni.

Inoltre, dovrà documentare l'ammontare delle licenze o congedi dello stesso tipo già goduti o richiesti dall'altro genitore allegando alla richiesta di licenza una dichiarazione dello stesso controfirmata dal datore di lavoro.

I volontari genitori di minore portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni della licenza parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e che l'altro genitore già non fruisca del medesimo diritto.

I periodi di licenza parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non riducono la licenza ordinaria spettante.

Il diritto alle licenze parentali spetta anche in caso di adozione o affidamento di minore di età pari o inferiore a dodici anni: in tal caso la licenza parentale può essere fruita nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

E' prevista la corresponsione di un trattamento economico pari al 30% della retribuzione avente natura fissa e continuativa mensile solo per i periodi di licenza parentale fruiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, e per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi sommando i congedi fruiti da entrambi i genitori.

In alternativa, il personale può optare per la corresponsione dell'intera retribuzione fissa e continuativa mensile, con esclusione delle indennità legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni nel primo triennio di vita del figlio (art. 14, comma 6 del D.P.R. 163/2002).

Se entrambi i genitori sono militari, il richiamato periodo di quarantacinque giorni spetta ad entrambi in via alternativa: è, cioè, cumulativo tra entrambi i genitori.

Lo stesso trattamento economico ridotto al 30% è inoltre dovuto anche per i periodi di licenza successivi al compimento del terzo anno di vita del bambino solo quando il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo (art. 34 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Le volontarie madri hanno diritto, durante il primo anno di vita del bambino, a fruire di **periodi di riposo giornalieri retribuiti**. Se l'orario giornaliero è pari o superiore a sei ore, spettano due riposi giornalieri di un'ora ciascuno, anche cumulabili.

Se l'orario giornaliero è inferiore a sei ore, spetta un solo riposo giornaliero di un'ora.

Durante i periodi di riposo le volontarie hanno diritto di assentarsi dal reparto.

In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate.

I periodi di riposo giornalieri spettano ai volontari padri nei seguenti casi:

- figli affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- madre lavoratrice non dipendente;
- morte o grave infermità della madre;
- parto plurimo, per le ore eccedenti quelle ordinariamente fruibili dalla madre (art. 12 septies D.Lgs. n. 215/2001 e artt. 39-41 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

I volontari in ferma di ambo i sessi, genitori di bambini di età inferiore a tre anni, hanno diritto, in alternativa all'altro genitore, a **periodi di licenza corrispondenti alla durata della malattia del figlio**.

In caso di adozione lo stesso diritto spetta fino al compimento dei sei anni di età del figlio.

I volontari in ferma di ambo i sessi hanno altresì diritto, in alternativa all'altro genitore, di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

In caso di adozione di minore di età compresa tra i sei e i dodici anni, lo stesso diritto si applica nei primi tre anni dall'ingresso del bambino nella famiglia adottante.

Tra il compimento del terzo e quello dell'ottavo anno di vita del bambino, la licenza per malattia del figlio spetta, in alternativa, all'altro genitore, fino a un massimo di cinque giorni l'anno.

Per fruire delle licenze per malattia del figlio, il volontario deve presentare al Comando di appartenenza il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, allegando alla richiesta di licenza una dichiarazione dell'altro genitore, controfirmata dal datore di lavoro, attestante che esso non fruisce del medesimo congedo nello stesso periodo.

La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del volontario, il decorso della licenza ordinaria in godimento (art. 12 septies D.Lgs. n. 215/2001 e artt. 47-52 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Nei periodi di licenza per malattia del figlio fruiti entro il terzo anno di vita del bambino, spetta l'intera retribuzione fissa e continuativa fino a cinque giorni lavorativi l'anno, computando tali giorni nella licenza straordinaria dell'anno di riferimento.

Per i successivi periodi non è corrisposta alcuna retribuzione.

In caso di **handicap grave del figlio**, accertato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, spettano ai genitori volontari in ferma, anche adottivi, in alternativa al prolungamento del periodo di licenza parentale, due ore di riposo giornaliero retribuito fino al terzo anno di età del figlio.

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino portatore di handicap in situazione di gravità, le volontarie in ferma e i volontari di sesso maschile, in alternativa alla madre, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato.

Al compimento della maggiore età del figlio, il diritto ai tre giorni di permesso mensile è mantenuto a condizione che sussista una situazione di convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia prestata in via continuativa ed esclusiva.

I permessi orari e giornalieri di cui al presente sottoparagrafo possono essere cumulati con la licenza parentale ordinaria e con la licenza per la malattia del figlio (art. 12 septies D.Lgs. n. 215/2001, artt. 42-46 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e art. 33 L. 5 febbraio 1992, n. 104).

Per tutti i volontari in ferma trovano piena applicazione il disposto del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e dell'art. 14 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 e le direttive n. DGPM/II/5/30001/L52 in data 26 marzo 2001 e DGPM/II/5/1/30001/L52 del 17 gennaio 2003, impartite dalla Direzione generale per il personale militare, alle quali si rimanda per ogni necessaria integrazione (art. 12 septies D.Lgs. n. 215/2001).

7. TEMPORANEA E PERMANENTE INIDONEITA' AL SERVIZIO

a) Temporanea inidoneità al servizio militare

I volontari di truppa in ferma che presentino delle patologie, **per le quali l'ufficiale medico competente non possa adottare una decisione sanitaria**, devono essere inviati presso gli organi sanitari competenti per territorio.

I volontari in ferma giudicati temporaneamente inidonei al servizio militare devono essere collocati in licenza straordinaria di convalescenza per il periodo previsto.

E' considerato temporaneamente inidoneo al servizio militare anche il volontario in ferma che si trova nella stato di malattia presso il proprio domicilio accertato dal proprio medico curante o da un ufficiale medico.

Il volontario temporaneamente inidoneo al servizio, qualunque sia la natura della patologia riscontrata, sia che venga inviato al proprio domicilio, ovvero vi si trovi già, sia che venga ricoverato presso un ospedale militare, un ospedale civile o presso l'infermeria del reparto di appartenenza (salvo si tratti di infermeria campale presso campi addestrativi o in teatri operativi), **è da considerare in licenza straordinaria di convalescenza (rectius per motivi di salute)**.

Devono essere giudicati temporaneamente non idonei i volontari in ferma quando la patologia o la alterazione anatomo-funzionale sia emendabile con opportuni trattamenti medici o chirurgici (es. dieta in caso di eccesso ponderale, correzione di lievi deficit visivi).

I provvedimenti di temporanea inidoneità superiore a giorni 90, di permanente inidoneità al servizio militare o di permanente perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento (a tale ultimo riguardo si rinvia al successivo punto **10**) devono essere adottati con la procedura della rassegna.

In questi casi (adozione della procedura della rassegna), come previsto dalla normativa vigente, il militare prende conoscenza della determinazione del provvedimento medico-legale e della possibilità di eventuali reclami e sottoscrive l'accettazione o meno del provvedimento stesso.

Il militare, in ogni caso, prima di completare tutta la licenza di convalescenza per la specifica categoria di appartenenza (art. 12 quinquies, comma 5, D.Lgs. n. 215/2001), può fruire a domanda della licenza ordinaria già maturata.

A tal fine il Comando, **60** giorni prima del superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, deve notificare al volontario la possibilità di avvalersi del residuo periodo di licenza ordinaria maturato.

La licenza straordinaria di convalescenza non può superare i limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, se un volontario in ferma risulta inidoneo al servizio per un periodo superiore a tali limiti, deve essere prosciolto dalla ferma e collocato in congedo illimitato (artt. 13 ter, comma 1, lettera b) e 14, comma 2, lettera f), D.Lgs. n. 215/2001).

Al fine di scongiurare o comunque limitare tali evenienze, il Comando, 30 giorni prima del superamento del periodo massimo sotto indicato, dispone l'invio del militare all'organo sanitario competente.

I limiti massimi della licenza straordinaria di convalescenza, per ciascun periodo di ferma, da computarsi cumulativamente, qualora vengano fruiti con soluzione di continuità, sono i seguenti (art. 12 quinquies, commi 2 e 4, D. Lgs. n. 215/2001):

- volontari in ferma prefissata di un anno e volontari in ferma breve nel primo anno di servizio: **120 giorni**;
- volontari in ferma breve oltre il primo anno di servizio e sino al compimento del terzo anno di servizio: **405 giorni** (limite da computarsi sull'intero arco dei tre anni di ferma, quindi comprensivo dei quattro mesi previsti come limite massimo per il primo anno di servizio - vds. precedente 1° alinea -);

- volontari in ferma prefissata quadriennale e volontari in ferma breve trattenuti per il quarto anno di servizio in attesa dell'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente: 540 giorni (limite da computarsi sull'intero arco dei quattro anni di ferma, quindi comprensivo dei quattro mesi previsti come limite massimo per il primo anno di servizio - vds. precedente 1° alinea -);
- volontari in ferma prefissata di un anno raffermati per un ulteriore anno: 120 giorni (limite da computarsi sull'arco dell'anno di rafferma, non comprensivo, quindi, dei quattro mesi previsti come limite massimo per il primo anno di servizio);
- volontari in ferma prefissata quadriennale e in ferma breve raffermati per ulteriori due anni: 365 giorni (limite da computarsi sull'arco dei due anni di rafferma, non comprensivo, quindi, dei periodi di licenza straordinaria di convalescenza fruiti prima della concessione della rafferma stessa);
- volontari in ferma prefissata di un anno, anche se già raffermati, ammessi al prolungamento della ferma per il tempo strettamente necessario alla partecipazione alla procedura concorsuale di reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale: 10 giorni per ogni mese di prolungamento (limite da computarsi sull'arco di ciascun mese di prolungamento; le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni saranno considerate come mese intero).

Fermi restando i limiti di cui sopra per ciascun tipo di ferma, per i volontari che abbiano prestato continuativamente almeno cinque anni di servizio in ferma il limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza è di **730 giorni nel quinquennio** che non possono comunque essere superati.

Se la temporanea inidoneità al servizio è dovuta **ad infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio**, o, comunque, se è **in atto il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio**, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza **non devono essere computati**; resta fermo, però, il limite massimo di due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato (art. 12 quinquies, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 215/2001).

Il personale che fruito di rafferme annuali speciali da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza, qualora avendo prestato servizio all'estero in missione di pace, abbia contratto infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità, di cui al successivo punto **9**, può superare anche il limite dei due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato (art. 4 ter D.L. n. 393/2000 convertito con legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni).

Si rinvia al successivo punto **10** per le disposizioni in materia di proscioglimento dalla ferma dei volontari che superino i limiti massimi di temporanea inidoneità al servizio, così come sopra indicati.

Tale personale ha diritto al versamento, per intero, dei contributi previdenziali nonché al trattamento economico previsto per legge, come di seguito indicato (art. 12 quinquies, commi 6 e 7, D.Lgs. 215/2001, e art. 4 ter, comma 3 bis, D.L. 393/2000 convertito con legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni):

- a tutti i volontari in ferma, anche se raffermati o in prolungamento della ferma, se l'infermità dipende da causa di servizio compete il trattamento previsto per i pari grado in attività di servizio;
- a tutti i volontari raffermati, ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. 393/2000, in pendenza del procedimento di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, compete il trattamento previsto per i pari grado in attività di servizio;
- ai volontari in ferma prefissata di un anno, anche se raffermati o in prolungamento della ferma, ed a quelli in ferma breve nel primo anno di servizio, se l'infermità non dipende da causa di servizio o penda il relativo procedimento di riconoscimento, compete:
 - **il 100% della paga nei primi due mesi** di licenza straordinaria di convalescenza;
 - **il 50% della paga nel terzo mese** di licenza straordinaria di convalescenza;
 - **nulla a partire dal quarto mese** di licenza straordinaria di convalescenza;

- ai volontari in ferma prefissata quadriennale ed a quelli in ferma breve oltre il primo anno di servizio, anche se raffermati, se l'infermità non dipende da causa di servizio o penda il relativo procedimento di riconoscimento, compete:
 - **il 100% della paga nei primi sei mesi** di licenza straordinaria di convalescenza;
 - **il 50% della paga dal settimo al compimento del nono mese** di licenza straordinaria di convalescenza;
 - **nulla a partire dal decimo mese** di licenza straordinaria di convalescenza.

I limiti previsti ai punti precedenti per la corresponsione integrale o parziale del trattamento economico dovranno essere computati sull'arco dell'intero periodo di servizio relativo alla posizione di ferma del volontario anche nel caso in cui la licenza di convalescenza non sia fruita continuativamente.

Ciò non comporta l'obbligo di pagare alcuna competenza arretrata per la licenza straordinaria di convalescenza già fruita dai volontari in ferma breve che, nel passaggio dal primo al secondo anno di servizio, acquistino il diritto di vedersi applicate le disposizioni previste per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

In caso di scadenza della ferma, il volontario in licenza straordinaria di convalescenza non ammesso alla rafferma o al prolungamento della ferma deve comunque essere collocato in congedo illimitato.

Pertanto, le eventuali visite mediche e gli altri adempimenti preliminari al congedo dovranno necessariamente svolgersi prima della data prevista per la scadenza della ferma.

Solo nel caso in cui, all'esito della visita medica di controllo, il volontario sia giudicato permanentemente inidoneo al servizio militare egli dovrà essere collocato in congedo assoluto.

Per quanto sopra, è necessario che il Comando di appartenenza del volontario eserciti 30 giorni prima, un'adeguata azione finalizzata a sensibilizzare il competente organo sanitario militare a concludere il relativo procedimento prima della naturale scadenza della ferma.

Pertanto, di tale scadenza dovrà esser data comunicazione, in tempo utile, al predetto organo sanitario mediante una nota d'accompagnamento al documento con cui si dispone la sottoposizione a visita medica.

b) Permanente inidoneità al servizio militare

I volontari in ferma giudicati **permanentemente inidonei al servizio militare ("riformati") con atti di rassegna** devono essere prosciolti dalla ferma e collocati in congedo assoluto (artt. 13 ter, comma 6, lettera b) e 14, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 215/2001).

Come previsto dalla normativa vigente, il militare prende conoscenza del provvedimento medico-legale e della possibilità di eventuali reclami e sottoscrive l'accettazione o meno del provvedimento stesso.

Dalla data del giudizio di riforma espresso dall'organo sanitario giudicante il militare non può essere in alcun modo impiegato in quanto da collocare in congedo assoluto.

Pertanto, il Comando di appartenenza ne dispone l'invio al proprio domicilio fino all'eventuale revisione del giudizio da parte dell'organo sanitario di appello previsto dalla normativa vigente, oppure fino alla notifica del provvedimento di proscioglimento adottato dalla Direzione Generale per il personale militare.

Per il proscioglimento dei volontari permanentemente inidonei al servizio si rimanda al successivo punto **10** della presente direttiva.

8. SOSPENSIONE PRECAUZIONALE DAL SERVIZIO

La sospensione precauzionale dal servizio è una misura cautelare. Essa può essere obbligatoria o discrezionale.

I volontari in ferma, a carico dei quali venga emessa dall'autorità giudiziaria una misura cautelare restrittiva della libertà personale, incorrono nella **sospensione precauzionale obbligatoria dal servizio**, provvedimento emanato dal competente III Reparto della Direzione Generale per il personale militare (art. 13 bis, commi 2 e 6, D.Lgs. n. 215/2001).

Le misure cautelari restrittive della libertà personale che comportano la sospensione precauzionale obbligatoria dal servizio sono:

- l'arresto;
- il fermo;
- la custodia cautelare in carcere;
- la custodia cautelare in luogo di cura;
- gli arresti domiciliari;

Il Comandante di Corpo da cui dipende il volontario cura la tempestiva acquisizione di copia del provvedimento con cui è stata disposta la misura cautelare e la trasmette, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo debitamente notificata all'interessato (**allegato "B"** alla presente direttiva), alla Direzione Generale per il personale militare – III Reparto, e per conoscenza al II Reparto 7^a Divisione.

Successivamente, il Comando segue con continuità il procedimento penale in corso e informa immediatamente il predetto III Reparto della Direzione Generale per il personale militare di ogni sviluppo relativo, trasmettendo copia dei provvedimenti successivamente adottati dall'Autorità Giudiziaria.

I volontari in ferma che assumono la qualità di imputato in un procedimento penale da cui può derivare, in caso di condanna, la perdita del grado, o che sono sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, possono incorrere nella sospensione precauzionale **discrezionale** dal servizio.

Anche per l'emanazione di questo provvedimento è competente il III Reparto della Direzione Generale per il personale militare (art. 13 bis, commi 1 e 6, D.Lgs. n. 215/2001).

Si rammenta che la qualità di imputato si acquista con la richiesta di rinvio a giudizio, con il decreto di citazione a giudizio e con le richieste di accesso ai riti speciali previsti dal codice di procedura penale.

Per i casi in cui alla condanna penale segua la perdita del grado si rinvia a quanto si dirà in materia di proscioglimento dalla ferma per perdita del grado al successivo punto **10**.

Il Comandante di Corpo da cui dipende il volontario ha facoltà di proporre la sospensione precauzionale dal servizio al III Reparto della Direzione Generale per il personale militare qualora ritenga che, nelle more della definizione del procedimento penale, di quello disciplinare o di proscioglimento per perdita del grado, la permanenza in servizio del volontario possa arrecare grave pregiudizio alla funzionalità o all'immagine del reparto o della Forza Armata.

La proposta è formulata utilizzando il modello di cui **all'allegato "C"** alla presente direttiva.

Alla proposta sono unite la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo che il Comandante di Corpo avrà debitamente curato di notificare all'interessato (**allegato "B"** alla presente direttiva) e tutta la documentazione disponibile da cui risultino i fatti contestati.

Dalla data della notifica del provvedimento con cui la Direzione Generale per il personale militare dispone la sospensione precauzionale del volontario, lo stesso è inviato al proprio domicilio e collocato nella posizione della sospensione precauzionale dal servizio.

Durante il periodo di sospensione dal servizio il volontario ha diritto alla metà della paga e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Il periodo di sospensione è computato per metà ai fini della determinazione della posizione previdenziale (artt. 12 bis, comma 1, lett. b) e 13 bis, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 215/2001).

I volontari sospesi dal servizio non possono presentare domanda di rafferma, tenuto conto del fatto che la sospensione dal servizio è motivo di esclusione dalla procedura valutativa (art. 3, comma 1, lettera f) del D.M. 8 luglio 2005 in materia di rafferme del personale VFP1 e art. 3, comma 1, lettera e) del D.M. 8 luglio 2005 in materia di rafferme del personale VFP4, applicabile anche al personale VFB).

Essi **possono**, invece, **presentare domanda di partecipazione a procedure concorsuali per l'accesso ad altre posizioni di ferma o per l'immissione in servizio permanente, qualora posseggano i requisiti richiesti dai relativi bandi di concorso.**

A tal proposito qualora l'istanza di rafferma sia stata già inoltrata, i comandi interessati dovranno segnalare, con la massima tempestività, l'avvenuta sospensione dal servizio del volontario dipendente.

Tale segnalazione si rende necessaria al fine di permettere alla competente Divisione l'adozione di tutti gli atti previsti dalla vigente normativa.

Alla scadenza della ferma o della rafferma, il volontario sospeso dal servizio, non ammesso al prolungamento della ferma per motivi concorsuali, **deve, comunque, essere collocato in congedo illimitato per fine ferma alla data prevista.**

Il provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio può essere revocato solo con specifico provvedimento, adottato dalla Direzione Generale per il personale militare nei casi previsti dalla legge (art. 13 bis, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 215/2001).

Qualora la ferma, nel frattempo, non sia scaduta, il volontario deve essere tempestivamente richiamato in servizio e ha diritto alla piena corresponsione degli emolumenti a partire dalla data di efficacia del provvedimento di revoca della sospensione precauzionale dal servizio.

Non è invece prevista, per i volontari in ferma, la sospensione disciplinare dal servizio quale autonoma sanzione disciplinare di stato.

9. RAFFERME E PROLUNGAMENTI DELLA FERMA

a. Rafferme

a.1. Fonti normative e regolamentari.

L'art. 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226, stabilisce che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad **un periodo di rafferma della durata di un anno.**

Analogamente, l'art. 12, comma 1, della medesima legge, stabilisce che, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a **due successivi periodi di rafferma**, ciascuno della **durata di due anni.**

Per quanto concerne i volontari in ferma breve, l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 215/2001 dispone che, nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con **tre ulteriori rafferme biennali.**

La procedura di presentazione e valutazione delle domande di rafferma è regolata da due D.M. in data 8 luglio 2005 in materia, rispettivamente, di rafferme del personale in ferma prefissata di un anno e del personale in ferma prefissata quadriennale, nonché dai decreti direttoriali che ne discendono emanati dalla Direzione Generale per il personale militare in data 30 dicembre 2005 per i volontari in ferma prefissata annuale ed in data 28 giugno 2006 per i volontari in ferma prefissata quadriennale e per quelli in ferma breve.

L'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 215/2001, rinviando all'art. 4 ter del D.L. n. 393/2000, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 27 e successive modifiche, rende applicabili ai volontari in ferma le speciali rafferme annuali da concedersi al personale che, impegnato in missioni di pace all'estero, abbia contratto infermità idonee a divenire, anche in prosieguo di tempo, causa di inabilità.

a.2. Invio delle domande di rafferma e delle eventuali dichiarazioni di revoca delle domande.

Le domande di rafferma, compilate secondo i modelli in **allegato “D1”** per i volontari in ferma prefissata di un anno e **“D2”** per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in ferma breve, devono essere presentate presso l’Ente di servizio del militare al termine dei seguenti periodi di servizio, **da computarsi a far data dalla decorrenza giuridica quale volontario in ferma:**

- **9° mese** di servizio, per i volontari in ferma prefissata di un anno;
- **43° mese** di servizio, per la prima rafferma dei volontari in ferma prefissata quadriennale;
- **67° mese** di servizio, per la seconda rafferma dei volontari in ferma prefissata quadriennale;
- **31° mese** di servizio, per la prima rafferma dei volontari in ferma breve;
- **55° mese** di servizio, per la seconda rafferma dei volontari in ferma breve;
- **79° mese** di servizio, per la terza rafferma dei volontari in ferma breve.

Tutte le domande di rafferma così presentate dovranno pervenire, complete in ogni loro parte, al II Reparto, 7^a Divisione, della Direzione Generale per il personale militare, entro la fine del mese successivo a quello previsto per la presentazione delle domande presso gli Enti di impiego (rispettivamente 10°, 44°, 68°, 32°, 56° ed 80° mese di servizio).

Attesa la ristrettezza del tempo disponibile per il completamento della relativa procedura, è indispensabile il rigoroso rispetto dei termini di ricezione delle domande sopra indicati.

Infatti, tenuto conto del fatto che le domande presentate oltre il termine previsto non potranno essere prese in considerazione, i comandi potrebbero essere chiamati a rispondere della tardiva o omessa trasmissione delle domande medesime.

Le domande di rafferma dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- 1) Estratto della documentazione di servizio di cui al modello **allegato “E”**;
- 2) Scheda valutativa completa di punteggio relativa alla Forza Armata di appartenenza e al tipo di ferma svolta, di cui ai modelli **allegati “F1”, “F2”, “F3”, “F4”, “F5” e “F6”** rispettivamente per:
 - a) volontari in ferma prefissata di un anno E.I. (modello **“F1”**);
 - b) volontari in ferma prefissata di un anno M.M. (modello **“F2”**);
 - c) volontari in ferma prefissata di un anno A.M. (modello **“F3”**);
 - d) volontari in ferma prefissata quadriennale e in ferma breve E.I. (modello **“F4”**);
 - e) volontari in ferma prefissata quadriennale e in ferma breve M.M. (modello **“F5”**);
 - f) volontari in ferma prefissata quadriennale e in ferma breve A.M. (modello **“F6”**).
- 3) Copia conforme di tutta la documentazione valutativa.

Si precisa che ogni Comando è direttamente responsabile della correttezza e della veridicità dei dati contenuti nelle suddette schede di valutazione; inoltre, lo stesso Comando dovrà curare l’invio contestuale di tutte le domande di rafferma presentate dal personale dipendente incorporato con la stessa decorrenza giuridica e dovrà unire alla relativa lettera di trasmissione uno schema riassuntivo, da consegnarsi su supporto informatico (floppy-disk o CD-Rom) e realizzato con programma “Excel” (schema in allegato “F7 a” ed “F7 b” rispettivamente per il personale in ferma di un anno e per quello in ferma pluriennale) che riporti, per ciascun volontario, i seguenti dati, necessari per la formazione della banca dati dei partecipanti che verrà utilizzata esclusivamente per la gestione della procedura, oltre a quelli di cui agli allegati “F”;

- **nome, cognome, data di nascita e codice fiscale;**
- **decorrenza giuridica della ferma in atto e concorso di provenienza,** con indicazione dell’eventuale **forza di polizia di destinazione a fine ferma;**
- **punteggio complessivo** riportato nella scheda valutativa.

Si precisa che, nel caso in cui nei confronti del personale in argomento, non è stato possibile redigere documentazione caratteristica (rapporto informativo/scheda valutativa), il Comandante di Corpo è comunque tenuto ad esprimersi, redigendo apposita relazione, sul periodo di servizio prestato.

Le eventuali dichiarazioni di revoca delle domande di rafferma, da redigere esclusivamente utilizzando l'allegato modello "D3", dovranno essere presentate all'Ente di appartenenza prima della data di scadenza della ferma stessa.

Esse dovranno essere assunte a protocollo e immediatamente trasmesse al II Reparto della predetta Direzione Generale, anticipandone copia a mezzo fax. e via E-mail (per il personale V.F.P.1 - **r2d7s3@persomil.difesa.it** -; per il personale V.F.B./V.F.P.4 - **r2d7s4@persomil.difesa.it**).

Nel caso in cui la domanda di revoca sia prodotta successivamente alla data di ammissione alla rafferma (si precisa che, a tal fine, si farà riferimento alla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato e non a quella di assunzione a protocollo da parte dell'ente di appartenenza), essa non potrà essere presa in considerazione; ove ne sussistano le condizioni, il volontario potrà presentare domanda di proscioglimento dalla rafferma contratta secondo quanto indicato al successivo paragrafo **10**.

a.3. Requisiti di partecipazione e formazione della graduatoria.

Costituiscono **causa di esclusione** dalla procedura di concessione della rafferma annuale o biennale per i volontari in ferma le seguenti circostanze (art. 3 D.M. 8 luglio 2005 in materia di rafferme del personale VFP1 e art. 3 D.M. 8 luglio 2005 in materia di rafferme del personale VFP4):

- aver riportato, in sede di valutazione caratteristica relativa al servizio prestato, una qualifica inferiore a "nella media", o giudizio equivalente per i volontari in ferma prefissata di un anno, o aver riportato, in sede di valutazione caratteristica relativa agli ultimi 12 mesi di servizio prestato, una qualifica inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente, per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in ferma breve;
- aver perduto permanentemente i requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinali richiesti per il reclutamento;
- rivestire, **alla data di presentazione della domanda di rafferma**, il grado inferiore a caporale o equivalente, per i volontari in ferma prefissata di un anno, o il grado inferiore a caporal maggiore o equivalente, per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in ferma breve.

Pertanto, le domande dei volontari in ferma prefissata di un anno che abbiano conseguito il grado di caporale o equivalente in seconda valutazione dovranno essere presentate al Comando successivamente al conseguimento del grado stesso, e trasmesse sempre nel rispetto dei termini di consegna sopra indicati;

- essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della consegna, per i volontari in ferma prefissata di un anno o della consegna di rigore, per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in ferma breve;
- aver riportato condanne penali per delitti non colposi o essere stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, per tutti i volontari in ferma;
- essere stati sospesi dal servizio nel corso della ferma, per tutti i volontari in ferma;
- aver prodotto la domanda di rafferma oltre il termine previsto, per tutti i volontari in ferma.

Per quanto concerne i volontari in ferma prefissata di quattro anni, inoltre, la possibilità di presentare la domanda di rafferma è limitata a coloro che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni (art. 12, comma 2, L. 23 agosto 2004, n. 226).

Nel caso in cui, al momento previsto per la presentazione delle domande di rafferma, non sia ancora stata approvata la graduatoria sopra citata, i volontari interessati potranno comunque presentare la domanda di rafferma.

Non potranno in ogni caso presentare domanda di rafferma i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi dell'art. 16 della L. 23 agosto 2004, n. 226, in quanto personale destinato all'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia.

La possibilità di presentare domanda di rafferma è invece attribuita a tutti i volontari in ferma breve comunque reclutati.

Le domande di rafferma saranno valutate tenendo conto esclusivamente dei titoli e dei relativi punteggi previsti dai D.M. 8 luglio 2005 e dai decreti direttoriali che ne discendono.

Le schede valutative allegate alla presente direttiva (**allegati da "F1" a "F6"**), cui si rinvia, riportano tutti i titoli valutabili e i correlati punteggi.

Si rammenta che nell'indicazione dei giorni di servizio effettivamente prestato si deve fare esclusivo riferimento all'intero servizio prestato durante la ferma/rafferma in corso (es.:se si tratta di volontario in ferma breve alla 2^ rafferma, devono essere considerati i giorni di servizio prestati nella 1^ rafferma), senza considerare altre eventuali precedenti ferme o il servizio di leva.

Inoltre, nell'indicazione degli incarichi ricoperti, anche qualora il volontario ne abbia svolti più di uno, non si dovrà procedere a sommare i punteggi relativi agli incarichi diversi.

L'esatta compilazione e la veridicità dei dati contenuti nelle schede valutative suddette sono di esclusiva competenza del Comando di appartenenza del volontario.

In particolare, i comandi dovranno controllare scrupolosamente che la valutazione contenuta nella scheda valutativa (**allegati da "F1" a "F6"**) sia conforme a quella risultante dall'estratto della documentazione di servizio (**allegato "E"**) e alla stessa documentazione valutativa.

La Direzione Generale per il personale militare provvederà a redigere la graduatoria di merito relativa a ciascun blocco di immissione.

Sulla base della graduatoria in tal modo redatta, sarà disposto l'immediato trattenimento in servizio per l'ulteriore periodo di rafferma dei volontari meglio classificati e fino alla concorrenza del numero di posti stabiliti preventivamente per ciascun blocco di immissione dagli Stati Maggiori di Forza armata in relazione alle rispettive esigenze organiche e di bilancio.

La Direzione Generale per il personale militare comunicherà ai reparti di appartenenza l'avvenuto trattenimento per la notifica agli interessati e per le conseguenti variazioni matricolari. I volontari non raffermati e ai quali non sia stato concesso il prolungamento della ferma ai fini concorsuali devono essere collocati in congedo illimitato per scadenza della ferma.

Si rammenta che i comandi sono soggetti a responsabilità amministrativa e contabile per i trattenimenti in servizio non espressamente autorizzati.

Non sono previste specifiche visite mediche per la verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisio-attitudinali, se non a seguito di giudizio d'idoneità al servizio espresso in sede di un concorso per l'accesso alla ferma prefissata quadriennale oppure alle carriere iniziali delle forze di polizia.

In tal caso, i volontari utilmente inseriti nella graduatoria della rafferma, dovranno essere immediatamente sottoposti a rassegna, a cura del Comando di appartenenza, presso gli organi di medicina legale di Forza armata per verificarne l'idoneità al servizio in qualità di volontario in ferma.

Qualora il predetto personale, a seguito di detti accertamenti, mantenga i requisiti previsti per il reclutamento, permane in servizio sino alla scadenza della ferma o rafferma contratta.

In caso contrario dovrà essere avviato il procedimento per il proscioglimento dalla ferma secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 10.

I volontari ammessi alla rafferma conservano, per tutta la durata della stessa, lo status giuridico proprio della categoria di appartenenza e contraggono un ulteriore vincolo di ferma per la durata di uno o due anni, rispettivamente per i volontari in ferma prefissata di un anno e per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in ferma breve.

a.4. Raffermes annuali speciali

Tutti i volontari in ferma che abbiano prestato servizio in missioni internazionali di pace e contraggano infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possono, a domanda, essere trattenuti alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza, ricoverati in luogo di cura o al proprio domicilio, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Essi possono fruire di più rafferme consecutive, anche per periodi superiori ai limiti massimi previsti da altre disposizioni legislative (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 215/2001 e art. 4 ter cit. D.L. 29/12/2000, n. 393 convertito con legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni).

Il volontario che ricada nelle condizioni previste dalla legge, al fine di ottenere i benefici di cui sopra, deve presentare domanda di rafferma al proprio Comando utilizzando il **modello di cui all'allegato "D4"** alla presente, corredato della seguente documentazione:

- copia della domanda di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio;
- documentazione sanitaria attestante la natura dell'infermità da cui risulti il momento presunto del suo insorgere e la possibilità a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità.

Il Comando di appartenenza trasmette la domanda e l'unita documentazione alla Direzione Generale per il personale militare – II Reparto, 7^a Divisione **allegando, altresì, copia dello stato di servizio da cui risultino i periodi trascorsi all'estero in missione di pace.**

La Direzione Generale per il personale militare provvederà alla concessione della rafferma, verificati i necessari presupposti di legge, e alla trasmissione del relativo provvedimento al competente Comando per la notifica all'interessato e la trascrizione a matricola.

b. Prolungamento della ferma

b.1. Fonti normative e regolamentari.

L'articolo 11, comma 3, della L. 23 agosto 2004, n. 226, dispone che il periodo di ferma dei **volontari in ferma prefissata di un anno che presentano la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale** può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste.

L'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, prevede che i **volontari in ferma breve, utilmente inseriti nelle graduatorie per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente**, mantengono lo status di volontari in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo.

Analoga norma è prevista dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332.

L'art. 7, comma 1, del D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 prevede che il personale volontario ammesso alle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni che termini la ferma in anticipo rispetto alle immissioni nei predetti organismi, è trattenuto in servizio nelle Forze armate fino al momento del transito nella nuova carriera nei limiti dei posti disponibili nei contingenti già autorizzati nella legge di bilancio per l'anno di riferimento.

b.2. Concessione del prolungamento della ferma ed eventuale revoca.

Il prolungamento viene concesso dalla Direzione Generale per il personale militare, nei limiti delle consistenze organiche previamente comunicate dagli Stati Maggiori di Forza armata, ai

volontari in ferma breve che risultano idonei ed utilmente inseriti nella graduatoria di merito per il transito in servizio permanente o per l'immissione nelle carriere iniziali delle forze di polizia ed ai volontari in ferma prefissata di un anno che partecipano alle selezioni per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale.

I volontari in ferma **non devono** presentare specifica domanda di prolungamento della ferma.

L'assenso alla concessione del prolungamento scaturisce, infatti, dalla presentazione della domanda concorsuale cui il prolungamento della ferma si collega.

I bandi di concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di quattro anni prevedono espressamente che i concorrenti che sottoscrivono la domanda di partecipazione prestano contestualmente il loro assenso all'eventuale successivo prolungamento della ferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale per consentire l'eventuale immissione quale volontario in ferma prefissata quadriennale senza soluzione di continuità.

In ogni caso, i volontari che partecipano a concorsi già banditi al momento dell'emanazione della presente direttiva, i quali non prevedono la clausola sopra descritta, prestano esplicitamente il loro assenso al prolungamento della ferma, sottoscrivendo per accettazione il provvedimento con cui il prolungamento viene concesso oppure con separata, apposita, dichiarazione.

I volontari possono comunque revocare l'assenso al prolungamento con apposita dichiarazione scritta, anche senza rinunciare al concorso cui stanno partecipando, ma, **in questo caso, non oltre la data di naturale scadenza della ferma contratta.**

Congiuntamente alla revoca dell'assenso al prolungamento dovrà inoltre essere prodotta dichiarazione di revoca dell'eventuale domanda di rafferma già prodotta, utilizzando il modello "D3" allegato alla presente direttiva.

In tale caso, però, il volontario che è stato ammesso alla rafferma e che voglia essere collocato in congedo dovrà produrre separata domanda di proscioglimento ai sensi del successivo punto **10** della presente direttiva.

La revoca dell'assenso al prolungamento dovrà essere presentata al Comando utilizzando il **modello allegato "G1"** alla presente direttiva e inoltrata da questo alla Direzione Generale per il personale militare – II Reparto – 7^a Divisione.

I volontari in ferma breve, trattenuti per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente o nelle carriere iniziali delle forze di polizia, possono in qualsiasi momento, rinunciando espressamente alla predetta immissione, essere dichiarati decaduti dal trattenimento in ferma e collocati in congedo illimitato.

La rinuncia all'immissione dovrà essere presentata al Comando utilizzando il **modello allegato "G2"** alla presente e inoltrata da questo alla Direzione Generale per il personale militare – I e II Reparto.

Il Comando cura la notifica all'interessato del relativo provvedimento e apporta le necessarie variazioni matricolari, dandone contestualmente notizia ai competenti uffici impiego dei rispettivi Stati Maggiori di Forza armata.

I volontari che fruiscono del prolungamento della ferma mantengono, per tutta la durata dello stesso, lo status connesso alla categoria di appartenenza.

Le domande di rafferma del personale che, successivamente alla concessione del prolungamento della ferma, risulti vincitore del concorso al quale ha partecipato, non avranno seguito per il venir meno dello specifico interesse.

Il **personale in ferma prefissata di un anno** ammesso al prolungamento della ferma che abbia rinunciato all'espletamento delle successive prove di selezione ovvero alla incorporazione quale volontario in ferma prefissata quadriennale dovrà essere collocato in congedo illimitato, salvo che abbia presentato domanda di rafferma e sia risultato utilmente collocato nella graduatoria dei raffermati.

Il personale in ferma prefissata di un anno ammesso al prolungamento della ferma che risultasse non idoneo ai previsti accertamenti medico - legali concorsuali dovrà essere immediatamente sottoposto a rassegna a cura del Comando di appartenenza per la verifica del possesso dei requisiti in qualità di V.F.P. 1.

Gli idonei utilmente collocati nella graduatoria dei raffermati proseguiranno il servizio quale V.F.P. 1.

I non idonei utilmente collocati nella graduatoria dei raffermati saranno prosciolti ai sensi del successivo punto **10**.

Qualora il giudizio di non idoneità divenga definitivo dopo la data di scadenza della ferma, il personale interessato sarà collocato in congedo illimitato e il periodo tra tale data e quella in cui il giudizio è divenuto definitivo sarà considerato servizio di fatto.

10. CESSAZIONE DEL VINCOLO DI FERMA, PERDITA DEL GRADO E RIAMMISSIONE ALLA FERMA

a. Premessa

Il vincolo di ferma può cessare per la **scadenza naturale** del termine previsto dalla legge o per lo **scioglimento anticipato** del rapporto di servizio per una delle cause espressamente e tassativamente previste dalla legge.

Nei casi di scioglimento anticipato del rapporto di servizio si ha il proscioglimento dalla ferma.

La cessazione della ferma decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di scadenza prevista o, **in caso di proscioglimento, dalla data della notifica all'interessato del relativo provvedimento.**

Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'art. 14, comma 2, lettere b), c), f) ed i) del D.Lgs n. 215/2001 gli effetti giuridici decorrono dalla data in cui si è verificato il motivo che ha determinato il proscioglimento (provvedimento medico legale, riscontrata positività agli accertamenti diagnostici previsti dalla lett. c) del citato articolo, superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, arruolamento presso altra forza armata o Corpo Armato dello Stato).

Il periodo di tempo che intercorre tra l'evento determinante il proscioglimento dalla ferma con contestuale collocamento in congedo illimitato e la data di notifica del provvedimento ministeriale (nell'ipotesi in cui il volontario interessato abbia prestato servizio attivo) sarà riconosciuto come servizio di fatto con corresponsione del relativo trattamento economico.

Nell'ipotesi di provvedimento medico-legale di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato ("riforma") gli effetti del relativo provvedimento di proscioglimento e del contestuale collocamento in congedo assoluto sono immediati (data del provvedimento medico-legale).

Per i rimanenti casi di proscioglimento (art. 14, comma 2, lett. a), d), e), g), h) previsti sempre dal citato art. 14, il volontario interessato deve essere considerato, agli effetti giuridici, in servizio.

In ogni caso, la notifica del provvedimento deve avvenire presso il Comando d'appartenenza, mediante consegna all'interessato di una copia integrale del provvedimento; se presente, l'interessato sottoscrive per ricevuta un altro esemplare dell'atto, che resta all'amministrazione.

In caso di assenza dal reparto, invece, la notifica deve essere effettuata nelle forme previste dal codice di procedura civile, comprese, ove si verifichi tale eventualità, quelle disposte per la notifica agli irreperibili, a mezzo della più vicina stazione dei Carabinieri, cui il Comando dovrà trasmettere l'atto da notificare.

Il Comando che curerà la notifica dovrà sempre dare all'Autorità che ha emesso il provvedimento assicurazione dell'avvenuta notifica, con indicazione della data relativa.

In seguito alla sospensione anticipata delle chiamate per il servizio di leva (art. 7 D.Lgs. n. 215/2001 e art. 1 L. n. 226/2004), con la cessazione della ferma, il volontario viene collocato in congedo illimitato o assoluto, a meno che, in continuità di servizio volontario nella stessa o in

altra Forza Armata, contragga un nuovo vincolo di ferma, assuma la qualità di allievo o venga immesso nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente.

In ogni caso, al militare che viene collocato in congedo illimitato o assoluto **non dovrà essere rilasciato il foglio di congedo**, un tempo riservato al personale che aveva assolto il servizio di leva obbligatorio, ma, qualora il soggetto rivesta lo status di volontario in ferma prefissata di un anno, gli dovrà essere rilasciata:

- **copia dell'estratto dello stato di servizio**, redatto secondo il modello di cui all'allegato 1 al D.lgs. 23 settembre 2005 n. 197 di modifica al più volte citato D.lgs. n. 215/2001 e riprodotto nel modello **allegato "E"**;
- **il primo originale del documento matricolare**, eccetto il quadro riferito alle eventuali variazioni relative ai procedimenti penali, che va stralciato e custodito nel fascicolo dell'interessato.

Per l'annotazione da apporre sull'originale del documento matricolare rilasciato all'interessato e per gli ulteriori adempimenti burocratici in materia, si rimanda alla specifica direttiva diramata dalla Direzione Generale per il personale militare n. DGPM/V/14[^]/1031/2[^] in data 30 dicembre 1999.

Nell'ipotesi in cui il soggetto rivesta, invece, lo status di volontario in ferma quadriennale o in ferma breve, il Comando dovrà provvedere a consegnare all'interessato solo il primo originale del documento matricolare.

I dati contenuti nell'estratto dello stato di servizio devono riferirsi all'intero periodo del servizio; ne consegue che tali documenti devono essere aggiornati con tutti gli elementi rilevanti fino al momento del collocamento in congedo.

Il rilascio degli stessi, nell'ipotesi in cui non possa avvenire contestualmente al collocamento in congedo, potrà avvenire anche in un momento successivo, mediante notifica al domicilio dell'interessato effettuata dalla più vicina Stazione dei Carabinieri.

Il Comando di appartenenza provvederà ad inviare la predetta documentazione, aggiornata in ogni sua parte, alla Stazione incaricata della notifica.

Si evidenzia la necessità di una sollecita consegna di tale documento, stante la rilevanza che lo stesso riveste per il personale in ferma prefissata annuale ai fini di eventuali futuri reclutamenti nelle Forze Armate e di polizia.

Quanto precede in considerazione del fatto che la presentazione del più volte citato estratto di servizio è espressamente richiesta nei relativi bandi di concorso.

In particolare si evidenzia che la mancata ultimazione del vincolo di ferma di un anno (proscioglimento a qualsiasi titolo dalla ferma) non consente il rilascio dell'estratto di servizio.

b. Scadenza del periodo di ferma, di rafferma o di prolungamento della ferma

b.1. Collocamento in congedo.

Alla scadenza del periodo di ferma o della rafferma contratta, il Comando di appartenenza del volontario, se la Direzione Generale per il personale militare non ha emesso alcun provvedimento con cui se ne dispone il mantenimento in servizio a diverso titolo, provvede autonomamente al collocamento in congedo illimitato (art. 933 R.D. 3 aprile 1942, n. 1133).

La scadenza naturale del periodo di ferma o rafferma contratta deve essere computata dalla data di decorrenza giuridica della ferma (indicata nel decreto dirigenziale di nomina) e non da quella amministrativa (incorporazione presso le unità).

Devono essere parimenti collocati in congedo illimitato, alla scadenza della ferma o della rafferma, i militari vincitori di concorso nelle forze di polizia ad ordinamento civile o nel corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel caso in cui al volontario in ferma breve sia stato concesso il prolungamento della ferma finalizzato al transito nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 332/1997, il collocamento in congedo illimitato deve avvenire nel giorno antecedente all'incorporazione nella Forza di polizia di destinazione.

Prima del collocamento in congedo illimitato non é previsto che il volontario venga sottoposto a visite mediche per la verifica dell'idoneità al servizio militare incondizionato.

Il provvedimento di collocamento in congedo per fine ferma, adottato dal Comandante di Corpo secondo il modello di cui **all'allegato "H"** alla presente direttiva, è notificato al volontario e comunicato alla Direzione Generale per il personale militare – II Reparto e agli uffici impiego dei rispettivi Stati Maggiori di Forza armata.

Il Comando apporta le conseguenti trascrizioni matricolari e trasmette la documentazione del volontario all'Ente periferico preposto alla gestione della forza in congedo.

Per tutti i volontari in ferma, il D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, non prevede la corresponsione d'alcun premio di congedamento.

b.2. Assunzione di un nuovo vincolo di servizio nelle FF.AA. in continuità con la ferma.

Alla scadenza della ferma, della rafferma o del prolungamento della ferma, i militari vincitori di concorso nella stessa o in altra Forza Armata (inclusa l'Arma dei Carabinieri), nonché nel Corpo della Guardia di Finanza, se l'immissione nella nuova carriera avviene senza soluzione di continuità (cioè a partire dal giorno successivo alla scadenza della ferma o rafferma oppure durante il prolungamento della ferma a fini concorsuali), **sono sciolti ex lege dal vincolo di ferma e non sono collocati in congedo**, restando in servizio a diverso titolo.

Il Comando d'appartenenza del volontario, preso atto del provvedimento con cui il volontario è convocato per prendere servizio nella nuova carriera, apporta le conseguenti variazioni matricolari e trasmette copia del fascicolo personale del volontario all'Ente d'assegnazione, dando notizia dell'avvenuto transito alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto e II Reparto nonché ai competenti uffici di impiego dei rispettivi Stati Maggiori di Forza armata attenendosi, in ogni caso, alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la custodia della documentazione matricolare e caratteristica.

c. Dimissioni

L'istituto delle dimissioni è **applicabile esclusivamente ai soli volontari in ferma prefissata di un anno** entro il termine di quindici giorni **dalla data di incorporazione** (vedasi allegato "I 1").

Infatti, il D.Lgs. n. 215/2001, modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275 diversamente da quanto dettato dall'art. 8 del D.P.R. n. 332/1997 prevede la possibilità di applicare il predetto istituto al solo personale in ferma prefissata di un anno escludendo, pertanto, il personale in ferma prefissata di quattro anni nonché quello in ferma breve.

Per quest'ultima tipologia di personale, **lo scioglimento anticipato del vincolo di ferma è possibile, fin dal primo giorno successivo all'arruolamento, per i soli motivi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 215/2001**, successivamente indicati.

Il personale interessato alle dimissioni, potrà presentare apposita domanda presso il Reparto/Ente d'appartenenza, cui è devoluta nella persona del Comandante di Corpo, la competenza a sanzionare le predette dimissioni, trattandosi di atto vincolato che non consente alcuna valutazione discrezionale.

Il formale atto dell'avvenuto sanzionamento (vedasi allegato "I 1") dovrà essere consegnato all'interessato ed inviato alla Direzione Generale per il personale militare I Reparto 3^a Divisione e II Reparto 7^a Divisione informando anche lo Stato Maggiore, Ufficio reclutamento della rispettiva Forza Armata.

d. Proscioglimento dalla ferma

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni, indica le motivazioni per disporre il proscioglimento della ferma contratta; lo stesso viene adottato esclusivamente dalla Direzione Generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.

Tale provvedimento è disposto nei seguenti casi:

1. a domanda, nei seguenti casi:

- a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese o organizzazioni private;
- b) gravi motivi familiari. In ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:
 - la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzione di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
 - la condizione di figlio unico di portatore di handicap non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
 - la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.
- c) assunzione in servizio nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il proscioglimento è altresì disposto nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13;
- b) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge 23 agosto 2004 n. 226;
- c) perdita dei requisiti morali e di condotta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 23 agosto 2004 n. 226;
- d) cause di incompatibilità, di cui all'articolo 12-bis, comma 3, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215;
- e) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
- f) protratto insufficiente rendimento (art. 14, comma 2, lettera f) D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215);
- g) grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dal D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 e successive modificazioni (art. 14, comma 2, lettera h) D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215);
- h) perdita del grado (art. 14, comma 1, lettera i) D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215).

d. 1. Proscioglimento a domanda

La domanda di proscioglimento dalla ferma può essere presentata, da tutti i volontari in ferma e sin dal giorno successivo all'incorporazione, (solo per il personale in ferma prefissata di un anno superati i quindici giorni dall'arruolamento), esclusivamente per uno dei motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 14, comma 2, lettera a) e a bis), e comma 3, D.Lgs. n. 215/2001).

La concessione del proscioglimento ha in ogni caso carattere discrezionale.

La domanda deve essere presentata al Comandante di Corpo secondo il modello di cui **all'allegato "I2"** alla presente direttiva.

Il comandante trasmette la domanda alla Direzione Generale per il personale militare – II Reparto 7^a Divisione - per il tramite dell'alto Comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento per imprescindibili esigenze d'impiego, che dovranno essere adeguatamente motivate.

Il comandante non procede all'invio delle domande irricevibili per mancanza di motivazione o perché presentate per un motivo manifestamente diverso da quelli previsti dalla legge.

In tal caso il comandante restituisce la domanda al volontario, motivando per iscritto, in calce alla stessa, la mancata trasmissione della domanda.

Qualora la domanda non appaia sorretta da validi motivi, o si ravvisino motivi ostativi all'accoglimento, la Direzione generale trasmette al Comando, perché ne curi la notifica all'interessato, l'avviso di cui all'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il volontario ha facoltà di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che devono essere subito trasmesse dal Comando alla Direzione Generale per il personale militare – II Reparto 7^a Divisione.

Ove il volontario non eserciti la facoltà di cui sopra, ovvero permangano i motivi per il non accoglimento della domanda, la Direzione Generale per il personale militare rigetta l'istanza e trasmette il provvedimento al Comando d'appartenenza dell'interessato per la necessaria notifica.

Se la domanda è accolta, invece, la Direzione Generale per il personale militare trasmette al Comando d'appartenenza dell'interessato il provvedimento di proscioglimento, affinché ne curi la notifica e la trascrizione sul foglio matricolare.

Il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato decorrono dalla data della notifica all'interessato del provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il personale militare.

Entro tale data il volontario dovrà aver fruito dell'intera licenza ordinaria e degli eventuali recuperi compensativi qualora spettanti.

I motivi per i quali può essere proposta la domanda di proscioglimento sono i seguenti.

a. Assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese o organizzazioni private.

Hanno titolo alla presentazione della predetta domanda tutti i volontari in ferma prefissata di un anno, i volontari in ferma prefissata di quattro anni, nonché il personale volontario in ferma breve.

Devono essere considerate amministrazioni pubbliche, oltre allo Stato e agli Enti territoriali, tutti gli Enti pubblici, anche economici e le società controllate da Enti pubblici che forniscano servizi al pubblico in regime di monopolio, anche locale, o, in ogni caso, in regime diverso da quello di libera concorrenza.

L'assunzione può avvenire secondo qualunque tipologia contrattuale.

La domanda, compilata secondo lo schema di cui all'**allegato "I2"**, con in calce il parere del Comandante di Corpo, dovrà pervenire al II Reparto 7^a Divisione per il tramite dell'alto Comando sovraordinato corredata dalla seguente documentazione:

- atto dell'amministrazione pubblica di destinazione/impresa o organizzazione privata da cui si evinca la pronta assunzione (decreto di nomina, lettera di convocazione, proposta d'assunzione, etc.).

b. Gravi motivi familiari.

1) Condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzione di capofamiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti.

La domanda, compilata secondo lo schema di cui all'**allegato "I2"**, con in calce il parere del Comandante di Corpo, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- stato di famiglia;
- documentazione sanitaria, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, che comprovi lo stato di salute del familiare;

Non è richiesto che il volontario debba comprovare d'essere l'unico in grado di prestare assistenza al familiare in gravi condizioni di salute.

2) Condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

La domanda, compilata secondo lo schema di cui all'**allegato "I2"**, con in calce il parere del Comandante di Corpo, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- stato di famiglia;
- documentazione sanitaria, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, che comprovi lo stato di salute del familiare;

Non è richiesto che il volontario debba comprovare d'essere l'unico in grado di prestare assistenza al familiare in gravi condizioni di salute.

3) Condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.

La domanda, compilata secondo lo schema di cui all'**allegato "I2"**, con in calce il parere del Comandante di Corpo, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- stato di famiglia storico;
- stralcio dello stato di servizio del fratello deceduto.

c. Assunzione, in servizio nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e nel corpo militare della Croce rossa italiana, nel Corpo dei vigili del fuoco.

L'arruolamento presso le altre amministrazioni in argomento deve verificarsi successivamente al proscioglimento dalla ferma.

Tenuto conto che l'assunzione presso le suddette Amministrazioni avviene in modo massivo ed in tempi troppo ristretti per consentire a questa Direzione Generale l'adozione dei necessari provvedimenti di stato - proscioglimento dalla ferma ed eventuale perdita del grado - entro i termini previsti per il raggiungimento della nuova sede di servizio per l'arruolamento del personale interessato e al fine di non far incorrere gli interessati nell'esclusione dal predetto arruolamento, si dovrà procedere in base alle modalità di seguito rappresentate.

I Comandi che hanno in forza i volontari in questione sono autorizzati ad inviare gli stessi presso le preposte Scuole di formazione previo accertamento del possesso della relativa convocazione.

Gli stessi Comandi devono, altresì, rilasciare, per la successiva consegna all'ente ricevente, copia dello stato di servizio, debitamente aggiornato, direttamente agli interessati provvedendo ad apportare la seguente variazione matricolare: *"Perso di forza ed inviato presso il...(indicare l'Istituto di formazione) poiché vincitore del...(indicare il bando del concorso superato) così come disposto dalla Direzione Generale per il personale militare con il tldp n.... del.....(indicare il numero e la data di protocollazione del messaggio con il quale la Direzione Generale ha impartito le necessarie disposizioni)"*.

Al riguardo si precisa che la stessa Direzione Generale provvederà a formalizzare i citati provvedimenti di stato (proscioglimento ed eventuale perdita del grado) non appena in possesso delle date di effettiva incorporazione comunicate dalle singole Scuole di formazione.

In tutti gli altri casi in cui per l'adozione di detti provvedimenti di stato non sussista il presupposto dell'immediatezza, considerato che il provvedimento di proscioglimento può essere eseguito liberando l'interessato dai vincoli di ferma, quando il provvedimento stesso perviene al Comando ed è notificato al militare (art. 21 quater L. 7 agosto 1990, n. 241), il volontario vincitore di concorso deve presentare domanda di proscioglimento non appena possibile.

Il Comando deve trasmettere la stessa domanda con la massima celerità alla Direzione Generale per il personale militare sempre per il tramite dell'alto Comando sovraordinato, anticipandone l'invio a mezzo telefax, in modo da consentire la notifica del provvedimento all'interessato prima della data di convocazione per assumere servizio nella nuova posizione.

La domanda, compilata secondo lo schema di cui all'**allegato "I2"**, con in calce il parere del Comandante di Corpo, dovrà essere corredata dell'atto dell'amministrazione da cui si evinca la vincita del concorso o la convocazione per l'arruolamento (partecipazione di nomina o d'ammissione, lettera di convocazione, etc.).

d.2. Proscioglimento per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento

I volontari in ferma devono essere prosciolti dalla ferma stessa, su proposta del Comandante di Corpo e con provvedimento della Direzione Generale per il personale militare, qualora giudicati dagli organi sanitari competenti per territorio **permanentemente inidonei al servizio in ferma per perdita dei requisiti fisio-psico-attitudinali richiesti per il reclutamento** - c.d. "declassamento" (art. 14, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 215/2001).

Il reclutamento cui fa riferimento la norma è, in ogni caso, quello relativo alla ferma attualmente prestata dal volontario e non quello relativo ad eventuali procedure concorsuali ancora in atto.

In presenza del presupposto richiesto dalla norma appena citata, il conseguente provvedimento di proscioglimento ha carattere vincolato.

I volontari giudicati inidonei agli incarichi, specializzazioni o categorie d'appartenenza ma idonei alla ferma non devono essere prosciolti ma segnalati allo Stato Maggiore della Forza armata d'appartenenza affinché provveda al cambio o alla revoca dell'incarico, categoria o specializzazione attribuita.

Il provvedimento medico-legale, adottato dal Direttore dell'ospedale militare (o autorità sanitaria equivalente) **deve esplicitamente indicare il carattere permanente della perdita dei requisiti fisio-psico-attitudinali richiesti per il reclutamento**.

In mancanza di tale aggettivazione (permanente), il provvedimento medico-legale non potrà essere posto a fondamento di una proposta di proscioglimento dalla ferma. Pertanto, in presenza di patologie o alterazioni anatomico-funzionali suscettibili di miglioramento o guarigione con terapia medica o terapia chirurgica potrà essere concesso tutto il periodo di licenza straordinaria di convalescenza come indicato al punto 7 della presente direttiva.

E' assolutamente necessario (sia ai fini della corresponsione degli emolumenti sia per l'eventuale possibilità di rimanere in servizio) che dal giudizio medico-legale si evinca se l'inidoneità è stata determinata da patologie giudicate SI/NO dipendenti da causa di servizio ovvero se è ancora in corso di accertamento la dipendenza.

Ad ulteriore tutela del militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio in ferma (sia per perdita dei requisiti sia per permanente inidoneità al servizio militare) che in sede di visita abbia accettato il provvedimento emesso dal primo organo sanitario giudicante, è concessa la facoltà di presentare richiesta di appello alla medesima autorità sanitaria prevista per il reclamo entro 10 giorni dalla data della visita e sottoscrizione.

Il provvedimento medico-legale deve essere notificato all'interessato, con espressa avvertenza, in calce allo stesso, della facoltà di presentare appello, con indicazione dell'autorità competente e del termine relativo (art. 3, comma 4, e art. 21 bis L. 7 agosto 1990 n. 241).

In caso di non accettazione del provvedimento medico-legale o di presentazione di richiesta di appello, l'accertamento medico-legale da parte dell'organo sanitario competente, dovrà concludersi nel minor tempo possibile onde consentire il tempestivo avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma che, per la sua importanza ai fini giuridici, sarebbe opportuno si definisse entro la data di scadenza della ferma contratta.

Pertanto, particolare celerità è necessaria da parte di tutti gli Enti e comandi interessati qualora la visita medica del primo organo sanitario giudicante avvenga in prossimità dello scadere della ferma.

Il provvedimento adottato dall'autorità sanitaria di Forza armata competente per la decisione dell'appello è comunque esecutivo dal momento della notifica all'interessato (art. 21 bis L. n. 241/1990).

L'impugnazione davanti al T.A.R. del provvedimento medico-legale, sia del primo organo sanitario giudicante sia di quello di appello, non ne esclude l'esecutività.

La Direzione Generale per il personale militare si riserva, comunque, in sede d'istruzione del procedimento, di disporre ulteriori accertamenti sanitari, sentito il parere dei competenti vertici sanitari di Forza armata, quando ciò appaia opportuno a seguito dell'esame della documentazione prodotta.

Il Comando procede a notificare all'interessato la comunicazione d'avvio del procedimento, redatta secondo il **modello di cui all'allegato "M1"** alla presente direttiva (artt. 7 e 8 L. n. 241/1990), non appena prende visione del provvedimento medico-legale di permanente non idoneità al servizio militare o di perdita permanente dei requisiti fisio-psico-attitudinale all'atto dell'arruolamento.

Il Comando d'appartenenza del volontario attende, quindi, per avviare il procedimento di proscioglimento dalla ferma, che il provvedimento medico-legale sia divenuto definitivo.

Non appena ricevuta la notifica del provvedimento medico-legale definitivo dell'organo di appello, il volontario disporrà di un nuovo termine di 10 giorni per presentare memorie e documenti dalla data di notifica.

La notifica deve essere redatta a cura del Comando d'appartenenza e inviata al domicilio dell'interessato tramite la più vicina stazione dei Carabinieri, secondo il **modello di cui all'allegato "M2"** alla presente direttiva.

L'avvio del procedimento avviene mediante l'invio, alla Direzione Generale per il personale militare – II Reparto - 7ª Divisione, della proposta di proscioglimento redatta secondo il **modello di cui all'allegato "N"** alla presente, unitamente alla seguente documentazione:

- l'intera documentazione sanitaria inerente il giudizio medico-legale del primo organo sanitario giudicante ed eventualmente dell'organo sanitario di appello;
- notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento, con espressa indicazione della causale della proposta (**modello "M1"**): nel caso in cui il volontario sia ricorso in seconda istanza avverso il provvedimento medico-legale, dovrà essere allegata

alla proposta di proscioglimento anche la comunicazione di rimessione in termini (**modello “M2”**) notificata all’interessato;

- copia della documentazione matricolare aggiornata.

Il volontario ha diritto di accedere agli atti del procedimento detenuti, in originale o in copia, dagli Enti sanitari militari, dal Comando di appartenenza e dall’Amministrazione centrale, nonché di produrre memorie scritte e documenti che, ove presentati al Comando di appartenenza, dovranno essere sollecitamente inoltrati per la valutazione alla Direzione Generale per il personale militare (art. 10, lett. b) L. 7 agosto 1990, n. 241).

Se la patologia che ha determinato l’inidoneità è stata giudicata dipendente da causa di servizio, o se comunque è stato avviato il procedimento per il relativo accertamento, il volontario può chiedere di rimanere in servizio fino al termine della ferma, a condizione che non sia stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 215/2001).

Il Comando informa il volontario di tale facoltà e, nel caso in cui egli se ne avvalga, inoltra sollecitamente la domanda, redatta secondo il **modello di cui all’allegato “O”** alla presente, alla Direzione Generale per il personale militare – II Reparto 7^a Divisione, allegando la documentazione da cui risulta il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio o la pendenza del relativo procedimento.

Il volontario, qualora sia stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio militare, è prosciolto dalla ferma e collocato in congedo assoluto; egli può essere iscritto d’ufficio nel ruolo d’onore nei casi previsti dall’art. 13 quater del D.Lgs. n. 215/2001.

Il volontario, invece, qualora, , sia stata accertata solo la perdita permanente dei requisiti fisio-psico-attitudinali previsti per il reclutamento, ma non abbia chiesto di permanere in servizio (se la perdita dei requisiti sia derivata da infermità riconosciute dipendenti) o a conclusione del procedimento, se le ferite o lesioni riportate non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio), è prosciolto dalla ferma e collocato in congedo illimitato (art. 13, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 215/2001).

I volontari che ottengono di rimanere in servizio nei casi sopra indicati possono presentare le domande di rafferma e tutte le domande di partecipazione ai concorsi che possono essere prodotte dai militari vincolati al medesimo tipo di ferma.

Essi sono impiegati in incarichi, categorie e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto (art. 13, comma 3, D.Lgs. 215/2001).

I volontari nei cui confronti sia stata accertata la perdita permanente dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti per il reclutamento, in attesa della formalizzazione del proscioglimento, possono essere impiegati dal comando, sentito il competente ufficiale medico, in incarichi, specializzazioni, categorie compatibili con il profilo sanitario attribuito dall’organo sanitario giudicante, ovvero attività compatibili con la residua efficienza psico-fisica.

Il volontario, pertanto, permarrà in servizio fino alla data di notifica del provvedimento di proscioglimento anche se il collocamento in congedo illimitato decorrerà dalla data del provvedimento sanitario di prima istanza.

Il comandante, qualora non possa in alcun modo impiegare il volontario nel reparto e, in ogni caso, qualora gli sia stato attribuito il **profilo sanitario “PS4”**, ne disporrà l’invio al domicilio, in attesa della determinazione ministeriale, fino a quando non gli sarà notificato il provvedimento di proscioglimento e collocamento in congedo o fino a quando non sarà stato annullato o revocato il provvedimento medico-legale di prima istanza.

In tal caso, il comandante dovrà relazionare per iscritto alla Direzione Generale per il personale militare - II Reparto - 7^a Divisione, sui motivi per i quali il volontario non può in alcun modo essere impiegato nel reparto.

Entro la data di notifica del provvedimento di proscioglimento il volontario dovrà aver fruito dell’intera licenza ordinaria e dei recuperi compensativi spettanti.

In ogni caso, se all'atto del collocamento in congedo non è stata interamente fruita la licenza ordinaria spettante, si procede al pagamento sostitutivo (art. 12 quater, comma 8, D.Lgs. n. 215/2001).

I volontari giudicati **permanentemente inidonei al servizio militare**, invece, non possono essere in alcun modo impiegati dal momento del provvedimento del primo organo sanitario giudicante fino alla notifica del provvedimento di proscioglimento dalla ferma.

Essi sono collocati immediatamente in congedo assoluto a cura del Comando di appartenenza e non percepiscono alcuna retribuzione, non essendo in alcun modo idonei alla prestazione del servizio militare.

Il Comando, all'atto del collocamento in congedo assoluto del militare, gli notifica il provvedimento medico-legale di riforma e la comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento, redatta secondo il **modello di cui all'allegato "M1"** alla presente direttiva (artt. 7 e 8 L. n. 241/1990).

Il Comando dovrà in ogni caso attendere, per l'effettivo avvio del procedimento di proscioglimento, che il giudizio sanitario sia divenuto definitivo.

Pertanto, lo stesso Comando dovrà informare l'interessato dell'avvio, nei suoi confronti, del procedimento di proscioglimento redatto secondo il **modello di cui all'allegato "M2"** alla presente direttiva, che dovrà essere notificato al domicilio del medesimo tramite la più vicina stazione dei Carabinieri.

Qualora un successivo giudizio medico-legale revochi o annulli il provvedimento di riforma, il Comando di provenienza provvederà a richiamare in servizio il volontario e il periodo intercorso sarà considerato quale licenza straordinaria di convalescenza.

d. 3. Proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico

I volontari in ferma possono essere prosciolti dalla ferma, su proposta del Comandante di Corpo e con provvedimento della Direzione Generale per il personale militare, qualora risultino positivi, durante la ferma, ad accertamenti diagnostici finalizzati ad appurare l'abuso di alcool, ovvero l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico (art. 14, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 215/2001).

L'accertamento diagnostico può essere effettuato dall'Autorità sanitaria militare ovvero da altra pubblica Autorità a ciò autorizzata dalla legge; nel secondo caso (p.es. accertamento alcolimetrico effettuato da personale delle forze dell'ordine in sede di controllo stradale), il Comandante di Corpo dovrà disporre, con la massima tempestività, l'invio del volontario al competente organo sanitario militare per l'adozione degli eventuali provvedimenti medico-legali.

Non è tuttavia necessario, per avviare il procedimento di proscioglimento, che all'accertamento diagnostico segua un giudizio medico-legale che dichiari la perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento.

Nel caso in cui gli accertamenti disposti dovessero risultare positivi, il Comando di appartenenza dovrà avviare con immediatezza la procedura finalizzata al proscioglimento dalla ferma.

Non può invece essere formulata proposta di proscioglimento in assenza di documentazione comprovante l'effettivo uso/abuso/utilizzo delle sostanze indicate (p.es. non è sufficiente il verbale di sequestro di sostanza stupefacente rinvenuta sulla persona del volontario – art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 215/2001).

E' appena il caso di sottolineare l'importanza dell'attività di vigilanza del Comandante di Corpo per la prevenzione di episodi del genere e per la valutazione dei comportamenti dei volontari alle sue dipendenze. Per quanto attiene, in particolare, l'eccesso nell'uso di bevande alcoliche, tale valutazione potrà determinare, di volta in volta, l'adozione di provvedimenti

disciplinari (conformemente a quanto previsto dall'art. 36, comma 3, lett. d), del D.P.R. 18.07.1986 - Regolamento di disciplina militare) ovvero la formulazione di proposte di proscioglimento dalla ferma qualora ne ricorrano i presupposti sopra richiamati.

Il Comando procede a notificare all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, redatta secondo il **modello di cui all'allegato "M1"** alla presente direttiva (artt. 7 e 8 L. n. 241/1990).

Immediatamente dopo la notifica di tale atto il Comando invia alla Direzione Generale per il personale militare – II Reparto 7^ Divisione, la proposta di proscioglimento redatta secondo il modello di cui all'allegato "N" alla presente direttiva unitamente alla seguente documentazione:

- l'intera documentazione inerente gli accertamenti diagnostici effettuati;
- notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento, con espressa indicazione della causale della proposta (**modello "M1"**);
- copia della documentazione matricolare aggiornata.

Il volontario ha diritto di accedere agli atti del procedimento detenuti, in originale o in copia, dal Comando di appartenenza e dall'Amministrazione centrale, nonché di presentare memorie scritte e documenti che, ove presentati al Comando di appartenenza, dovranno essere sollecitamente inoltrati per la valutazione alla Direzione Generale per il personale militare (art. 10, lett. b) L. 7 agosto 1990, n. 241).

Il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato decorreranno dalla data degli accertamenti diagnostici di cui all'art. 4, comma 1, lett. g) della legge 23 agosto 2004 n. 226, con riconoscimento dell'eventuale servizio di fatto svolto dall'interessato fino alla data di notifica del provvedimento di proscioglimento o di scadenza della ferma qualora già intervenuta.

Se all'atto del collocamento in congedo il volontario non abbia interamente fruito della licenza ordinaria a lui spettante, si procederà al pagamento sostitutivo (art. 12 quater, comma 8, D.Lgs. n. 215/2001).

d. 4. Proscioglimento per perdita dei requisiti morali e di condotta

L'accertamento della perdita dei requisiti di cui all'epigrafe è di esclusiva competenza della Direzione Generale per il personale militare (art. 14, comma 2, lettera d), e comma 5, D.Lgs. n. 215/2001).

Non possono pertanto essere inoltrate proposte di proscioglimento per le motivazioni in questione.

I comandi possono, peraltro, segnalare alla Direzione Generale per il personale militare specifici fatti ritenuti rilevanti ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di proscioglimento in rubrica indicato.

d. 5. Proscioglimento per incompatibilità

I volontari in ferma in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere a occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri (art. 12 bis, comma 3, D.Lgs. n. 215/2001).

Qualora un Comando/Ente abbia notizia che un volontario in ferma alle proprie dipendenze svolga una qualsiasi attività professionale, occupazione o incarico incompatibile con i propri doveri, segnala il fatto, allegando l'eventuale documentazione che lo comprova, alla Direzione Generale per il personale militare – III Reparto, dandone conoscenza anche al II Reparto.

La Direzione Generale per il personale militare – III Reparto, acquisiti gli elementi che comprovano lo svolgimento dell'attività incompatibile, diffida il militare a porre fine alla causa di incompatibilità.

Decorsi 15 giorni dalla diffida, se l'incompatibilità persiste, la competente Divisione del predetto III Reparto notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di

proscioglimento e trasmette gli atti alla competente Divisione del II Reparto per l'emanazione del provvedimento relativo, che ha carattere vincolato.

Il provvedimento è quindi trasmesso al Comando di appartenenza del volontario, che cura la notifica all'interessato.

Il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato decorrono dalla data della notifica all'interessato del provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il personale militare.

Entro tale data il volontario dovrà aver fruito dell'intera licenza ordinaria e dei recuperi compensativi spettanti.

Se, in seguito alla diffida, l'interessato fa cessare la causa di incompatibilità, la competente Divisione del III Reparto della Direzione Generale per il personale militare, ricevutane notizia dal Comandante di Corpo, ne dà comunicazione alla Divisione Stato Giuridico della medesima Direzione Generale per gli adempimenti di competenza.

L'esercizio dell'azione disciplinare non è preclusa dall'ottemperanza alla diffida, e il Comandante di Corpo, valutata la gravità del fatto in base alle ordinarie norme disciplinari, può applicare una sanzione disciplinare di corpo o proporre alla Direzione Generale per il personale militare l'avvio del procedimento per grave mancanza disciplinare o per perdita del grado secondo le direttive di cui al successivo paragrafo d.8. (artt. 12 bis, comma 4, e 14, comma 2, lettera e) D.Lgs. n. 215/2001).

d.6. Proscioglimento per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalida

Si rimanda al precedente paragrafo 7, lettera a), per le disposizioni circa i comportamenti da tenere in caso di temporanea inidoneità al servizio e di modalità di computo dei limiti massimi di licenza straordinaria di convalida.

Qualora il Comando di appartenenza del volontario accerti, dall'esame del foglio matricolare e della documentazione personale dell'interessato, che lo stesso ha superato i limiti massimi sopra indicati, procede a notificargli la comunicazione di avvio del procedimento, redatta secondo il **modello di cui all'allegato "M1"** alla presente direttiva (artt. 7 e 8 L. n. 241/1990).

Immediatamente dopo la notifica di tale atto il Comando invia alla Direzione Generale per il personale militare – II Reparto, la proposta di proscioglimento redatta secondo il modello di cui all'allegato "N" alla presente direttiva unitamente alla seguente documentazione:

- notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento, con espressa indicazione della causale della proposta (**modello "M1"**);
- copia della documentazione matricolare aggiornata, da cui risultino trascritti tutti i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalida;
- schema riassuntivo da cui risultino i singoli periodi di convalida con la relativa durata e il totale dei giorni trascorsi in tale posizione.

Il volontario ha diritto di accedere agli atti del procedimento detenuti, in originale o in copia, dal Comando di appartenenza e dall'Amministrazione centrale, nonché di presentare memorie scritte e documenti, che, ove presentati al Comando di appartenenza, dovranno essere sollecitamente inoltrate per la valutazione alla Direzione Generale per il personale militare (art. 10, lett. b) L. 7 agosto 1990, n. 241).

Il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato decorrono dalla data in cui si è verificato il presupposto.

Qualora il volontario interessato, nel frattempo presti servizio attivo, il periodo che intercorre tra il verificarsi del presupposto e la notifica al medesimo del provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il personale militare sarà considerato servizio di fatto.

Entro tale lasso di tempo il volontario dovrà aver fruito dell'intera licenza ordinaria e dei recuperi compensativi spettanti.

Se all'atto del collocamento in congedo non è stata interamente fruita la licenza ordinaria spettante, si procede al pagamento sostitutivo (art. 12 quater, comma 8, D.Lgs. n. 215/2001).

d. 7. Proscioglimento per protratto insufficiente rendimento

I volontari in ferma possono essere prosciolti dalla ferma per protratto insufficiente rendimento alle condizioni di seguito riportate (art. 14, comma 2, lettera g), e comma 6, D.Lgs. n. 215/2001).

Il proscioglimento **può** essere proposto qualora i volontari conseguano la qualifica di **“insufficiente”** ovvero di **“inferiore alla media”** (da intendersi quali fattispecie dei “giudizi negativi” citati dalla norma di riferimento), in sede di redazione della documentazione caratteristica, per un periodo minimo inderogabile che varia, a seconda del tipo di ferma, secondo lo schema seguente:

- sei mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno, in rafferma annuale o in prolungamento della ferma e per i volontari in ferma breve nel primo anno di servizio;
- un anno per i volontari in ferma prefissata quadriennale, anche se in rafferma biennale, e per i volontari in ferma breve oltre il primo anno di servizio, anche già raffermati o trattenuti;
- per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente e nelle carriere iniziali delle Forze di polizia.

E' essenziale che, in sede di redazione della documentazione caratteristica, vi sia congruenza tra le voci di dettaglio, il giudizio complessivo e la qualifica finale: non saranno accolte proposte di proscioglimento formulate nei confronti di volontari per i quali la qualifica di “insufficiente” ovvero di “inferiore alla media” non trovi adeguato riscontro nell'intera documentazione caratteristica dei medesimi.

In sede di computo del periodo complessivo da considerarsi ai fini della proposta di proscioglimento devono essere considerati anche i periodi per i quali siano stati redatti solo rapporti informativi, a condizione che dal loro esame emerga un chiaro giudizio negativo nei confronti del volontario.

Non potranno invece in alcun caso essere considerati i periodi per i quali siano state compilate solo dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica.

In ogni caso, nel computo del periodo complessivo da considerarsi è possibile sommare periodi di tempo non continui tra loro, a condizione che, nell'intervallo, non si sia proceduto a redazione di documentazione caratteristica.

Diversamente il proscioglimento **deve** essere proposto qualora i volontari, **oltre all'ipotesi in cui abbiano riportato la qualifica di “insufficiente” ovvero di “inferiore alla media” per i periodi sopraindicati (6 mesi per i V.F.P. 1/V.F.B. al primo anno di servizio – 1 anno per i V.F.P. 4) - in ogni caso necessaria:**

- siano stati giudicati non idonei all'avanzamento per due volte consecutive;
- non abbiano superato i corsi di formazione previsti, se volontari in ferma prefissata di un anno.

Qualora si verifichi la sola condizione di protratto insufficiente rendimento, il Comandante di Corpo valuta discrezionalmente se il volontario può essere utilmente recuperato; in caso di giudizio negativo cura la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo redatta secondo il citato **modello “M1”** (artt. 7 e 8 L. n. 241/1990) e inoltra motivata proposta di proscioglimento alla Direzione Generale per il personale militare – II Reparto 7^a Divisione, utilizzando il modello di cui **all'allegato “N”** alla presente direttiva.

La proposta deve essere corredata della seguente documentazione:

- notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento, con espressa indicazione della causale della proposta (**modello “M1”**);

- copia della documentazione matricolare e caratteristica **inerente l'intero servizio prestato**.

Il volontario ha diritto di accedere agli atti del procedimento detenuti, in originale o in copia, dal Comando di appartenenza e dall'Amministrazione centrale, nonché di presentare memorie scritte e documenti che, ove presentati al Comando di appartenenza, dovranno essere sollecitamente inoltrati per la valutazione alla Direzione Generale per il personale militare (art. 10, lett. b) L. 7 agosto 1990, n. 241).

Qualora il protratto insufficiente rendimento comporti un giudizio di non idoneità all'avanzamento per due volte consecutive o il mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, il Comandante di Corpo è tenuto, per dovere d'ufficio, ad inoltrare proposta di proscioglimento per protratto insufficiente rendimento.

In tal caso si procede agli adempimenti sopra indicati e unisce alla proposta di proscioglimento, in aggiunta alla documentazione già evidenziata, copia conforme dei verbali di commissione da cui si evincano i giudizi di inidoneità all'avanzamento o il mancato superamento dei corsi di formazione previsti.

In ogni caso, il provvedimento definitivo di proscioglimento ha carattere discrezionale.

Il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato decorrono dalla data della notifica all'interessato del provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il personale militare.

Entro tale data il volontario dovrà aver fruito dell'intera licenza ordinaria e dei recuperi compensativi spettanti.

d.8. Proscioglimento per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, senza perdita del grado

I volontari in ferma sono soggetti alle norme sulla disciplina militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382 ed ai regolamenti discendenti.

Il Comandante di Corpo, qualora rilevi che un volontario si sia reso responsabile di gravi mancanze disciplinari o di gravi inadempienze ai doveri del militare stabiliti dalla legge sopra citata, per le quali sia giudicata non sufficiente la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore, può avviare nei confronti dell'interessato il procedimento finalizzato all'adozione nei suoi riguardi del proscioglimento dalla ferma per grave mancanza disciplinare o per perdita del grado.

Rimandando al successivo paragrafo d.9. per il secondo dei procedimenti già indicati e nell'anticipare che alla perdita del grado per motivi disciplinari consegue, comunque, il proscioglimento dalla ferma, si descrive il procedimento finalizzato all'adozione della sanzione disciplinare del proscioglimento dalla ferma senza perdita del grado.

a. Fase di contestazione e accertamento dell'illecito

Il Comandante di Corpo, non appena viene a conoscenza della grave mancanza o inadempienza, anche qualora per lo stesso fatto sia contestualmente sporta denuncia o già penda un procedimento penale, **nomina un ufficiale** scelto tra gli effettivi del corpo avente grado non inferiore a capitano o equivalenti e con esclusione di quelli appartenenti alla linea gerarchica dell'interessato, **cui conferisce l'incarico di svolgere un'inchiesta** intesa ad accertare e precisare per quanto possibile i fatti e **di formulare un parere** sulla gravità della mancanza commessa e sulla sanzione da applicarsi.

Qualora presso il Comando interessato ad effettuare la predetta inchiesta risulti, per la propria conformazione organica, privo di ufficiali non aventi grado di capitano o equivalenti, la nomina dell'ufficiale inquirente dovrà essere effettuata dall'alto Comando sovraordinato.

In ogni caso, la contestazione degli addebiti deve avvenire non oltre il 90° giorno da quando l'Amministrazione ha avuto conoscenza del fatto o, nel caso in cui sia intervenuto il giudicato penale, non oltre il 180° giorno da quando l'Amministrazione ha avuto conoscenza del passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale (art. 9 L. 7 febbraio 1990, n. 19).

L'inchiesta deve essere ultimata nel termine di 20 giorni dal conferimento dell'incarico e deve tenere conto di tutti i dati oggettivamente rilevabili in relazione al fatto stesso, nonché di eventuali documenti o testimonianze a favore o a carico dell'interessato.

Contestualmente al conferimento dell'incarico all'ufficiale inquirente, il Comandante di Corpo procede alla contestazione scritta dell'addebito all'interessato, comunicandogli, altresì, il nominativo dell'ufficiale inquirente e assegnandogli un termine di 10 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, entro il quale egli ha la possibilità di produrre memorie difensive e documenti, nonché di indicare testimoni, a sostegno della propria posizione (art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 215/2001).

Sempre contestualmente al conferimento dell'incarico, o anche successivamente qualora ciò appaia opportuno, il Comandante del Corpo da cui dipende il volontario può proporre la sospensione precauzionale discrezionale dal servizio alla Direzione Generale per il personale militare – alla competente 9^a Divisione disciplina del III Reparto, secondo quanto disposto al precedente paragrafo **8** (art. 13 bis D.Lgs. n. 215/2001).

In ogni caso, qualora risulti pendente un procedimento penale a carico di un volontario alle proprie dipendenze, il Comandante di Corpo sospende il procedimento disciplinare, qualora avviato, fino all'esito di quello penale e ne dà immediata comunicazione alla Direzione Generale per il personale militare – II e III Reparto, nonché al I Reparto qualora l'interessato partecipi ad una nuova procedura concorsuale.

Il Comando deve tenere costantemente e tempestivamente aggiornati i Reparti medesimi sullo svolgimento e sugli esiti del procedimento penale stesso.

Al termine dell'inchiesta, l'ufficiale incaricato redige una dettagliata relazione, completa delle memorie e della documentazione prodotta dall'interessato, nella quale sono espone le risultanze dell'inchiesta e sono formulati i pareri in merito alla gravità dell'infrazione e alla conseguente sanzione da adottare.

b. Fase del procedimento di proscioglimento dalla ferma.

Sulla base della richiamata relazione, il Comandante di Corpo, ove ritenga che l'infrazione oggetto dell'inchiesta possa essere sanzionata con una punizione disciplinare di corpo, attiva il relativo procedimento.

Qualora, invece, le risultanze della relazione confermino la gravità del fatto commesso, non sanzionabile con la punizione anzidetta, notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento, utilizzando il **modello di cui all'allegato "M1"** alla presente e, acquisiti i pareri dei superiori gerarchici del militare, formula motivata proposta di proscioglimento utilizzando il **modello di cui all'allegato "N"** alla presente (art. 14, comma 7, D.Lgs. 215/2001).

La proposta di proscioglimento deve essere trasmessa alla Direzione Generale per il personale militare – II Reparto 7^a Divisione, con la massima urgenza, a mezzo corriere, e non oltre 15 giorni dalla conclusione dell'inchiesta.

La proposta deve essere inoltrata unitamente alla seguente documentazione:

- notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento (**modello "M1"**);
- copia della documentazione matricolare e caratteristica inerente l'intero servizio prestato;
- contestazione degli addebiti all'interessato;
- relazione dell'ufficiale inquirente, con tutta l'allegata documentazione inerente l'inchiesta;
- pareri dei superiori gerarchici del militare;
- successive memorie e documenti prodotti dall'interessato o comunque acquisiti dal Comandante di Corpo.

Copia della proposta deve essere inviata, per conoscenza, ai comandi o enti sovraordinati nella catena gerarchica.

La Direzione Generale, quando riceve una proposta di proscioglimento nei confronti di un volontario nei cui confronti pende, per lo stesso fatto, un procedimento penale, attende il giudicato penale per valutarne l'esito al fine dell'adozione del provvedimento conclusivo, sempre che non proceda disciplinarmente per un fatto connesso che non sia esso stesso oggetto dell'imputazione.

In ogni altro caso, la proposta è valutata unitamente agli atti, memorie e documenti allegati alla stessa e a quelli successivamente fatti pervenire dall'interessato direttamente alla Direzione Generale.

Se la Direzione Generale dispone il proscioglimento dalla ferma del volontario, il provvedimento è inviato al Comando di appartenenza per la notifica e la trascrizione a matricola.

Il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato decorrono dalla data della notifica all'interessato del provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il personale militare.

Entro tale data il volontario dovrà aver fruito dell'intera licenza ordinaria e dei recuperi compensativi spettanti.

La Direzione Generale, qualora ritenga di non procedere al proscioglimento nei confronti del volontario, lo comunica all'interessato e restituisce gli atti al Comando di appartenenza per l'eventuale applicazione di una sanzione disciplinare di corpo.

d. 9. Perdita del grado e proscioglimento per perdita del grado

a) Perdita del grado a carattere non sanzionatorio.

I volontari in ferma che rivestono un grado possono incorrere nella perdita del grado ricoperto per assunzione di servizio nella Forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito, in altra Forza armata con qualsiasi grado ovvero nelle Forze di polizia (art. 14 bis, comma 2, D.Lgs. n. 215/2001).

In tali casi, la perdita del grado è disposta d'ufficio dalla Direzione Generale per il personale militare, non ha carattere sanzionatorio e non è causa di proscioglimento, in quanto quest'ultimo è presupposto autonomo e specificamente previsto della nuova assunzione in servizio.

In tal caso, infatti, l'eventuale proscioglimento, come si è già visto, deve trovare causa in un'esplicita domanda dell'interessato.

Nei casi predetti **non deve essere compilata, per i volontari di truppa in ferma, alcuna dichiarazione o domanda di rinuncia al grado**, in quanto la perdita del grado discende direttamente dalla previsione normativa richiamata dai bandi di concorso/arruolamento emanati ed espressamente già accettati dal militare.

Pertanto, agli stessi volontari non si applica il disposto della circolare DGPM/II/5/1/C61 del 16 maggio 2003.

Il provvedimento è emanato dal I Reparto della Direzione Generale, anche contestualmente al decreto di nomina/ammissione dei vincitori del concorso/arruolamento indetto e subordinatamente alla condizione che i destinatari siano effettivamente incorporati nella nuova posizione.

b) Perdita del grado a carattere sanzionatorio.

I volontari in ferma in servizio che rivestono un grado possono incorrere nella perdita del grado ricoperto anche per altri motivi, tassativamente indicati dalla legge.

In tali casi la perdita del grado assume carattere sanzionatorio e, quale conseguenza della perdita del grado, è previsto il proscioglimento dalla ferma (artt. 14, comma 2, lettera i) e 14 bis, comma 1, D.Lgs. n. 215/2001).

I motivi che determinano la perdita del grado del volontario in ferma in servizio sono:

- a) perdita della cittadinanza;
- b) assunzione di servizio non autorizzata presso Forze Armate di Stati esteri;

- c) interdizione giudiziale o inabilitazione;
- d) irreperibilità accertata;
- e) violazione del giuramento, gravi motivi disciplinari ovvero comportamento comunque contrario alle finalità delle Forze Armate o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della commissione di disciplina;
- f) sentenza di condanna penale nei casi in cui la condanna comporti la pena accessoria della rimozione o, nell'ipotesi di condanna per delitto non colposo, la pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, da una professione o da un'arte e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di cui alle precedenti lettere, il Comando di appartenenza del volontario, acquisita copia del provvedimento che accerta o costituisce il presupposto normativo, notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo redatta secondo l'**allegato modello "P"** alla presente direttiva (artt. 7 e 8 L. n. 241/1990) e trasmette la relativa segnalazione alla Direzione Generale per il personale militare – III Reparto, dandone notizia anche al II Reparto 7^a Divisione.

Il volontario ha diritto di accedere agli atti del procedimento detenuti, in originale o in copia, dal Comando di appartenenza e dall'Amministrazione centrale, nonché di presentare memorie scritte e documenti, che, ove presentati al Comando di appartenenza, dovranno essere sollecitamente inoltrati per la valutazione, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il personale militare (art. 10, lett. b) L. 7 agosto 1990, n. 241).

La perdita del grado e il contestuale proscioglimento dalla ferma sono determinati dalla Direzione Generale per il personale militare – III Reparto, che cura la trasmissione del provvedimento al Comando di appartenenza del volontario ed al II Reparto.

Il Comando di appartenenza cura la notifica all'interessato e la trascrizione a matricola del provvedimento, dandone sempre assicurazione al II ed al III Reparto della Direzione Generale.

Il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato decorrono dalla data della notifica all'interessato del provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il personale militare.

Entro tale data il volontario dovrà aver fruito dell'intera licenza ordinaria e dei recuperi compensativi spettanti.

Ai soli fini matricolari la perdita del grado, invece, decorre dalla data del provvedimento nel caso di perdita della cittadinanza di cui alla precedente lettera a), dall'assunzione di servizio nel caso di cui alla precedente lettera b) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di interdizione o inabilitazione nel caso di cui alla precedente lettera c) (art. 14 bis, comma 3, D.Lgs. n. 215/2001).

Anche nel caso di irreperibilità accertata di cui alla precedente lettera d), il Comando procede conformemente a quanto sopra indicato.

L'irreperibilità del volontario è accertata secondo le due modalità alternative di seguito indicate:

- tramite estratto dei registri anagrafici dell'ultimo Comune di residenza;
- dopo due tentativi di notifica andati a vuoto di un qualunque provvedimento dell'Amministrazione della difesa, eseguiti secondo le modalità previste dagli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile.

In caso di violazione del giuramento, gravi motivi disciplinari o comportamento comunque contrario alle finalità delle Forze Armate o alle esigenze di sicurezza dello Stato di cui alla precedente lett. e), il Comando segue invece la procedura descritta al precedente paragrafo d.8. lett. a) per quanto concerne la fase di contestazione e accertamento dell'illecito.

Se, in base alle risultanze dell'inchiesta, il Comandante di Corpo ritiene di dover proporre la sanzione disciplinare della perdita del grado, notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, utilizzando sempre il citato **modello "P"** alla presente direttiva e trasmette gli atti alla Direzione Generale per il personale militare – **III Reparto**, per il richiesto parere vincolante

sull'opportunità di deferire l'interessato alla commissione di disciplina (art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 215/2001).

Devono essere, altresì, trasmessi tutti gli atti indicati al precedente paragrafo d.8. lett. a) per la proposta di proscioglimento per motivi disciplinari.

La trasmissione degli atti deve avvenire con la massima urgenza, a mezzo corriere, e non oltre 15 giorni dalla conclusione dell'inchiesta formale.

Se il III Reparto della Direzione Generale non esprime parere favorevole al deferimento alla commissione di disciplina il Comandante di Corpo valuta nuovamente le risultanze dell'inchiesta formale secondo quanto previsto alla precedente paragrafo d.8. lett. a).

Se, invece, esprime parere favorevole, il Comandante di Corpo nomina la commissione di disciplina secondo il procedimento previsto per i sottufficiali in servizio permanente.

Si applica l'intera disciplina in materia anche per quanto concerne gli atti successivi.

Al termine del procedimento, se la commissione di disciplina si è espressa in tal senso, la perdita del grado e il contestuale proscioglimento dalla ferma sono determinati dalla Direzione Generale per il personale militare – III Reparto.

Si segue il procedimento sopra indicato anche per gli adempimenti successivi a tale provvedimento.

Nel caso di condanna penale, la sentenza passata in giudicato di cui alla precedente lettera f) dovrà, in ogni caso, essere trasmessa al II e al III Reparto della Direzione generale per il personale militare, nonché al I Reparto qualora l'interessato partecipi ad una nuova procedura concorsuale.

Infatti, anche qualora il volontario non sia stato condannato a una delle pene accessorie cui consegue la perdita del grado, il predetto III Reparto, esaminato il giudicato penale, può chiedere alla competente Autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, l'applicazione di tale pena accessoria.

Si rammenta comunque, a titolo puramente esemplificativo, che ai sensi del vigente codice penale militare di pace comportano la pena accessoria della rimozione le seguenti sentenze di condanna:

- condanne per qualunque reato a pena superiore a tre anni di reclusione militare (art. 29 c.p.m.p. e sentenza Corte Cost. 1 giugno 1993, n.258);
- condanne a qualunque pena per i reati di furto, rapina, estorsione, truffa, usura, appropriazione indebita (art. 33 c.p.m.p.);
- condanne a qualunque pena per reati commessi in concorso con altro militare di grado inferiore (art. 58 c.p.m.p.).

Pertanto, qualora la sentenza già contempra espressamente una delle pene accessorie cui consegue la perdita del grado, il Comando di appartenenza del volontario, acquisita copia del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare finalizzato al proscioglimento dalla ferma redatta secondo il citato **modello "P"** (artt. 7 e 8 L. n. 241/1990) e trasmette la segnalazione del fatto alla Direzione Generale per il personale militare III Reparto.

e. Forza potenziale

Dal 1° gennaio 2007 il R.A.D. approvato con D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167 ha ridefinito la forza amministrata che risulta essere costituita dalla forza effettiva, forza aggregata e forza potenziale.

A sua volta, la forza potenziale per effetto dell'art. 18 è costituita, tra l'altro, dal personale militare e civile non più in servizio o per aspettativa, o in quanto sospeso dall'impiego o dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni di grado.

In particolare, per quanto concerne il personale in ferma, si precisa che, diversamente da quanto in precedenza disposto, anche dopo il superamento del 90° giorno di assenza dal Comando/Ente d'appartenenza tale personale continua ad essere amministrato dal medesimo.

Ne consegue che le relative, eventuali istanze/proposte di proscioglimento dalla ferma dovranno essere istruite, in ogni caso, dal Comando/Ente d'appartenenza.

f. Volontari di truppa in ferma atleti

Il D.P.R. 19 aprile 2005, n. 113 citato nelle premesse contiene il regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate.

L'art. 8 dello stesso decreto prevede che agli atleti e agli istruttori ammessi alla ferma prefissata quadriennale si debbano applicare le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per i volontari in ferma prefissata.

Per quanto sopra, al personale in argomento dovrà essere applicato in materia di proscioglimento dalla ferma quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, nonché l'art. 7 del sopra citato D.P.R. indicante le cause che determinano la perdita dell'idoneità all'attività agonistica.

In tale caso dovrà essere avviato, nei confronti del personale interessato, il relativo procedimento utilizzando il modello in **allegato "Q"**.

Il comma 3 del predetto articolo art. 7 prevede, nel caso in cui il citato personale non è più idoneo all'attività agonistica per i casi previsti dal comma 2 dello stesso articolo, il reimpiego, compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio della Forza armata, nonché il proscioglimento dalla ferma a domanda.

In tale ipotesi il volontario interessato dovrà esprimere il suo intendimento circa l'eventuale richiesta di permanere in servizio nonché quella di essere prosciolto dal medesimo mediante la presentazione dello specifico **allegato "R"**.

La relativa domanda di proscioglimento dovrà pervenire alla Direzione Generale per il personale militare – II Reparto 7^a Divisione per il tramite dell'alto Comando sovraordinato, per l'adozione del conseguente provvedimento di stato.

g. Personale di truppa richiamato in servizio su base volontaria

Con il D.M. del 18 aprile 2006, sono state disciplinate le modalità d'applicazione della normativa relativa al richiamo in servizio del personale in congedo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata da inserire nelle **forze di completamento**, di cui all'articolo 1-bis del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni.

Tale personale può essere richiamato in servizio qualora sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c), e), f), g) e h), della legge 23 agosto 2004, n. 226, e non abbia superato, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui avviene il richiamo, il 45° anno di età, previsto all'art. 9 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, per gli appartenenti alla categoria dei militari di leva, e dall'art. 13-ter, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 8 maggio 2001 n. 215 e successive modificazioni, per gli appartenenti alle categorie dei volontari in ferma annuale, breve o prefissata.

Ulteriore requisito richiesto per il sopra citato richiamo è rappresentato, per tutte le categorie di militari dal conseguimento di una valutazione caratteristica negli ultimi cinque anni di servizio prestato o al termine del periodo di richiamo, non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente ovvero dall'aver fornito un rendimento non inferiore a "molto buono".

Tale personale cessa anticipatamente dal servizio, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2 e 3 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni.

h . Riammissione alla ferma e reintegrazione nel grado

I volontari prosciolti a domanda dalla ferma breve o prefissata per assumere servizio **come allievi ufficiali o sottufficiali nella stessa o in altra Forza Armata**, nel caso in cui risultino dimessi/prosciolti, secondo le modalità previste dai bandi di concorso e/o dai regolamenti interni, dalle scuole dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, e cessino dalla qualità di allievo venendo restituiti, previo espresso assenso secondo lo schema di cui **all'allegato S**, alla Forza armata di provenienza, saranno, dalle scuole medesime, avviati ai Comandi/Enti di originaria appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio e ripristinati nel grado precedentemente rivestito.

Il tempo trascorso presso le scuole deve essere computato ai fini dell'assolvimento dei detti obblighi.

Ciò semprechè non sia nel frattempo decorso il limite temporale previsto per il compimento della ferma volontaria a suo tempo contratta.

La comunicazione dell'avvenuta perdita della qualità di allievo ufficiale o sottufficiale e della conseguente restituzione al reparto o ente di provenienza dei volontari in questione dovrà essere effettuata con tempestività ai competenti I e II Reparto della Direzione Generale per il personale militare.

Il competente II Reparto – 7^a Divisione provvederà ad emettere apposito provvedimento di reintegrazione in servizio nel grado precedentemente rivestito dopo aver verificato la sussistenza delle consistenze organiche assicurate dagli Stati Maggiori della rispettiva Forza Armata.

Qualora tale accertamento abbia esito negativo il volontario sarà collocato in congedo illimitato dalla data di notifica del provvedimento di denegata riammissione in servizio e l'eventuale servizio prestato dalla data di dimissione dalla posizione di allievo a quella dell'effettivo collocamento in congedo sarà considerato come di fatto prestato.

La riammissione alla ferma non è concessa, invece, ai volontari prosciolti a domanda dalla ferma per assumere servizio come allievi carabinieri e come allievi nelle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, nel Corpo dei Vigili del Fuoco o nel Corpo militare della Croce Rossa.

La presente direttiva abroga e sostituisce le precedenti in materia di stato giuridico e avanzamento del personale volontario di truppa in ferma.

PARTE II

ALLEGATI

**ALLA DIRETTIVA SULLO STATO GIURIDICO
DEL PERSONALE VOLONTARIO DI TRUPPA
IN FERMA PREFISSATA E IN FERMA BREVE**

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL VINCOLO DI FERMA

AL COMANDO DEL.....

Il/La sottoscritto/a _____(1)

(grado – cognome – nome – matricola)

nato/a a _____(1) (prov. _____) il _____

D.M. / Compamare di ascrizione _____(1)

residente in _____ (prov. _____)

via _____ n. _____ C.A.P. _____

vincitore/vincitrice (1) del concorso per il reclutamento di volontario in ferma prefissata di un anno/quadriennale per l'anno _____(1), convocato presso codesto Comando dalla Direzione generale per il personale militare per assumere l'obbligo di ferma in data _____, con il presente atto

DICHIARA

la propria volontà di prestare servizio in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno/ quadriennale (1) per l'intera durata della ferma, a decorrere dal _____, e si dichiara consapevole che il vincolo contratto potrà essere sciolto anticipatamente esclusivamente per i motivi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.

_____, li _____

IL VOLONTARIO

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

(1) Depennare la voce che non interessa.

RELAZIONE VALUTATIVA AI FINI DELL'AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE DI _____

COGNOME E NOME _____	
1 VALUTAZIONE	
2 VALUTAZIONE	
GIORNI DI EFFETTIVO SERVIZIO PRESTATI QUALE (1):	
ULTIMA SCHEDA VALUTATIVA /RAPPORTO INFORMATIVO (valutazione finale)	
ECCELLENTE	SUPERIORE ALLA MEDIA
NELLA MEDIA	INFERIORE ALLA MEDIA
RIPORTARE IL GIUDIZIO NEL ACASO DI RAPPORTO INFORMATIVO	
RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE	
_____ _____	
SITUAZIONE DISCIPLINARE	
- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni) :	
- CONSEGNA (totale giorni) :	
- RIMPROVERO (totale giorni) :	
TITOLO DI STUDIO	
- N° CLASSI SUPERATE DOPO LA 3^ MEDIA:	
- TIPO CORSO DI STUDI: _____	
ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (compresa la conoscenza di lingue straniere)	
_____ _____	
FERITE RIPORTATE PER EFFETTO DI ATTI OSTILI	

VALUTAZIONE FINALE	
Il candidato è meritevole ai fini del giudizio di idoneità all'avanzamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Motivare sinteticamente:	

_____, li _____
(località) (data)

IL COMPILATORE

Con l'apposizione della firma il candidato attesta di aver verificato la completezza e l'esattezza dei dati a lui riferiti.

Il Candidato

1) indicare l'opposizione di volontario (V.F.P. 1, V.F.P. 4, V.F.B.)

..... (1)

OGGETTO: Sospensione precauzionale obbligatoria / discrezionale (2) dal servizio per _____ (3), ai sensi dell'art. 13 bis del D.Lgs. n. 215/2001 – Comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Al volontario/a _____(2)
(grado – tipo di ferma – cognome – nome – matricola)

Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Le comunico che in data odierna è stato avviato il procedimento indicato in oggetto.

La documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13 bis del D.Lgs. n. 215/2001 e successive modificazioni verrà inoltrata, per la predisposizione del provvedimento definitivo, al Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – III Reparto, 9ª Divisione. Il responsabile del procedimento è il Dirigente preposto alla citata Divisione.

La S.V., ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, potrà esercitare il diritto di accesso secondo le modalità e i limiti di cui al D.P.R. n. 352/1992, previo accoglimento di apposita istanza indirizzata a questo Comando e presentare al riguardo, entro 10 giorni dalla data odierna, eventuali memorie scritte e documenti che saranno allegati alla documentazione da inviare alla D.G.P.M..

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

Per ricevuta dell'originale della presente comunicazione

Luogo, data e firma del volontario

- (1) Reparto o Ente che formula la proposta di sospensione precauzionale dal servizio.
- (2) Depennare la voce che non interessa
- (3) Motivo della proposta (con indicazione degli estremi del provvedimento che commina la misura cautelare ovvero dispone il rinvio o la citazione a giudizio o avvia il procedimento disciplinare).

.....(1)

OGGETTO: Proposta di sospensione precauzionale discrezionale dal servizio del volontario

(grado – tipo di ferma – cognome – nome – matricola)

nato/a a(2) (prov.) il

arruolato/a quale VFB / VFP1 / VFP4 (2) con il bando blocco / con il concorso straordinario dell'anno, con decorrenza giuridica e con destinazione a fine ferma nella Forza armata / Forza di polizia (2).....(solo per i VFB e per i VFP4).

A PERSOMIL - III Reparto - 9ª Divisione
Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA -

^^^^^^^^^^

Comunico che il volontario in oggetto ha assunto la qualità di imputato nel procedimento penale N. R.G.N.R. pendente dinanzi il Tribunale / Tribunale militare di, per il delitto che comporta, in caso di condanna, la pena accessoria della perdita del grado, come risulta dall'atto dell'Autorità giudiziaria di n. / è sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, come comunicato con lettera Prot. n. in data

Nella considerazione che la permanenza in servizio dell'interessato, in pendenza del procedimento penale / disciplinare (3),(3), chiedo a codesta Direzione generale di emettere il provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio del volontario in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 bis, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 215/2001.

La documentazione inerente il procedimento penale / l'illecito disciplinare contestato (2), in base a cui viene formulata la proposta in oggetto, è inoltrata in allegato alla presente.

Parimenti, è allegata alla presente la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo debitamente notificata all'interessato in data

L'interessato non ha presentato a questo Comando memoria difensiva / ha presentato a questo Comando memoria difensiva in data(2), allegata alla presente.

....., li

Il Comandante di Corpo

(1) Reparto o Ente che formula la proposta
(2) Depennare la voce che non interessa
(3) Indicare la motivazione

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA RAFFERMA ANNUALE

AL COMANDO DEL.....

Il/La sottoscritto/a _____(1)

(grado – categoria – cognome – nome – matricola)

nato/a (1) a _____ (prov. _____) il _____

D.M. / Capitaneria di porto di ascrizione _____(1)

residente in _____ (prov. _____)

via _____ n. _____ C.A.P. _____

arruolato/a (1) quale volontario in ferma prefissata di un anno con il _____ blocco e incorporato/a (1) in data _____

CHIEDE

di essere ammesso/a (1) alla rafferma per la durata di un ulteriore anno, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

_____, li _____

IL VOLONTARIO

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e conferma della data di presentazione della domanda.

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

(1) Depennare la voce che non interessa.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA RAFFERMA BIENNALE

AL COMANDO DEL.....

Il/La sottoscritto/a _____(1)

(grado – categoria – cognome – nome – matricola)

nato/a (1) a _____ prov. _____) il _____

D.M. / Capitaneria di porto di ascrizione _____(1)

residente in _____ (prov. _____)

via _____ n. _____ C.A.P. _____

arruolato/a (1) quale volontario in ferma breve / prefissata quadriennale (1) con il _____ bando _____ blocco /

con il _____ concorso straordinario dell'anno _____ con decorrenza giuridica

_____ (1) e con destinazione a fine ferma nella Forza armata di appartenenza / nella Forza di

polizia _____ (1)

CHIEDE

di essere ammesso/a (1) alla rafferma per la durata di ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 215/2001 (per i V.F.B.) / dell'articolo 12 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (per i V.F.P.4). (1)

_____, li _____

IL VOLONTARIO

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e conferma della data di presentazione della domanda.

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

(1) Depennare la voce che non interessa

**DICHIARAZIONE DI REVOCA DELLA
DOMANDA DI RAFFERMA**

AL COMANDO DEL.....

Il/La sottoscritto/a _____(1)

(grado – categoria – cognome – nome – matricola)

nato/a (1) a _____ (prov. _____) il _____

D.M. / Capitaneria di porto di ascrizione _____(1)

residente in _____ (prov. _____)

via _____ n. _____ C.A.P. _____

arruolato/a (1) quale volontario in ferma breve / prefissata di un anno / quadriennale (1) con il _____ bando _____ blocco / con il _____ concorso straordinario dell'anno _____(1), con decorrenza giuridica _____ e con destinazione a fine ferma nella Forza armata / Forza di polizia _____(1) (solo per i volontari in ferma breve e in ferma prefissata quadriennale)

PREMESSO CHE

ha presentato domanda di rafferma annuale / biennale (1), assunta a protocollo da codesto Comando al n. _____ in data _____

DICHIARA

- di revocare la domanda di rafferma sopra indicata.

_____, li _____

IL VOLONTARIO

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e data di presentazione della domanda.

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

(1) Depennare la voce che non interessa

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA RAFFERMA ANNUALE SPECIALE PER INFERMITA'

(artt. 13, comma 5, D.Lgs. n. 215/2001 e art. 4 ter D.L. 29/12/2000, n. 393 convertito con Legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.)

AL COMANDO DEL.....

Il/La sottoscritto/a _____ (1)
 (grado – categoria – cognome – nome – matricola)
 nato/a (1) a _____ (prov. _____) il _____
 D.M. / Capitaneria di porto di ascrizione _____ (1)
 residente a _____ (prov. _____)
 via _____ n. _____ C.A.P. _____
 arruolato/a (1) quale volontario in ferma breve/prefissata di un anno/quadriennale (1) con il _____ bando
 _____ blocco / con il _____ concorso straordinario dell'anno _____ (1)
 con decorrenza giuridica _____ e con destinazione a fine ferma nella Forza armata di
 appartenenza / nella Forza di polizia _____ (1) (solo per i V.F.B. e i V.F.P.4)

DICHIARA

- **si** **no** di aver prestato servizio in missione internazionale di pace dal _____ al _____; (1)
- **si** **no** di aver contratto infermità idonea a divenire causa di inabilità; (1)
- **si** **no** di aver presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di _____ detta infermità.
(1)

Per quanto sopra, il/la sottoscritto/a (1)

CHIEDE

di essere ammesso/a (1) alla rafferma speciale per la durata di un ulteriore anno, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza, ricoverato/a in luogo di cura o al proprio domicilio, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai sensi degli artt. 13, comma 5, D.Lgs. n. 215/2001 e art. 4 ter D.L. 29/12/2000, n. 393 convertito con Legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.

A tal fine

ALLEGA

- **si** **no** copia della domanda di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio; (1)
- **si** **no** documentazione sanitaria attestante la natura dell'infermità da cui risulta il momento presunto del suo insorgere e la sua idoneità a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità. (1)

_____, li _____

IL VOLONTARIO

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e conferma della data di presentazione della domanda.

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

(1) Depennare la voce che non interessa

(ENTE/REPARTO DI ULTIMA APPARTENENZA)

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO PER

Grado Cognome e Nome									
Luogo, data di nascita e blocco d'appartenenza									
SERVIZIO									
TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO (n. giorni)									
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
- Incorporato quale	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
- ha terminato il servizio quale	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
nella Forza Armata E.I. M.M. A.M.									
PERIODO DI SERVIZIO SVOLTO									
Dal	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
	(incarico, specializzazione/categoria)								
Dal	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
	(incarico, specializzazione/categoria)								
MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO (località e durata)									
Stato e nome della missione _____									
Dal	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
	Al								
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
Stato e nome della missione _____									
Dal	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
	Al								
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA									
<input type="checkbox"/> Eccellente (o giudizio equivalente)	<input type="checkbox"/> Superiore alla media (o giudizio equivalente)								
<input type="checkbox"/> Nella Media (o giudizio equivalente)	<input type="checkbox"/> Inferiore alla media (o giudizio equivalente)								
RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE									

FERITE RIPORTATE PER EFFETTO DI ATTI OSTILI									
SI	NO								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
SITUAZIONE DISCIPLINARE									
- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
- CONSEGNA (totale giorni):	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
	- RIMPROVERO (numero):								
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
TITOLO DI STUDIO									
- TIPO: _____									
- VOTO/GIUDIZIO: _____									
(SE V.F.P. 1) PRESENTAZIONE DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO QUALE V.F.P. 4									
NO	SI								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
indicare il concorso <input type="checkbox"/> ed il bando <input type="checkbox"/>									
Per la Forza Armata E.I. M.M. A.M.									
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO									
Lingue/lingua: _____ - Livello: W___ R___ L___ S___									
ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI									

_____, *li* _____
(località e data di rilascio)



Il Comandante di Corpo

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio.

L'interessato

(timbro dell'Ente)

SCHEDA PER LA RAFFERMA DI UN ANNO DEL PERSONALE IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO ESERCITO ITALIANO

(Grado, cognome e nome) _____

nato a _____ prov. _____ il _____

incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno (decorrenza giuridica) _____

incarico/categoria _____

in servizio presso _____

(Il mancato conseguimento del grado di Caporale comporta l'inammissibilità della domanda di rafferma).

GIUDIZIO

(Il giudizio non costituisce titolo per l'attribuzione di punteggio)

- (1) SI NON incorso nella sospensione dal servizio nel corso della ferma;
- (1) HA NON HA in corso procedimenti di proscioglimento;
- (1) HA NON HA riportato condanne penali per delitti non colposi;
- (1) HA NON HA in corso procedimenti penali per delitti non colposi (indicare solo i procedimenti per i quali risulta il rinvio a giudizio o l'ammissione a riti alternativi);
- (1) HA NON HA subito la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore.

(1) *Barrare la voce che non interessa.*

SCHEDA VALUTATIVA PER IL PERSONALE V.F.P. 1 DELL'ESERCITO

Grado Cognome Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Blocco d'appartenenza	Decorrenza giuridica

PUNTEGGI

RENDIMENTO IN SERVIZIO

Qualifica	Punti	Punti acquisiti
Eccellente	12	
Superiore alla media	4	
Nella media	0	
		1° totale parziale

GIORNI DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO

Giorni di servizio attivo (*)	Punti	n. totale di giorni
Per ogni giorno di servizio	0,025	
		2° totale parziale

(*) Devono essere computati in servizio attivo anche i giorni di licenza straordinaria di convalescenza per infermità già riconosciuti dipendenti da causa di servizio, nonchè quelli per i quali risulta in itinere l'accertamento di tale riconoscimento.

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI MILITARI ALL'ESTERO E SU TERRITORIO NAZIONALE

Nome della Missione	Durata espressa in mesi (*)	1 punto per mese
		3° totale parziale (max 5 punti)

(*) Per ogni mese o frazione superiore a giorni 15 di servizio prestato all'estero.

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE

Riconoscimenti, Ricompense e BenemerENZE	Punteggio	Quantità	Punteggio parziale
Medaglia al valore	5		
Decorazione al valore di F.A.	4		
Encomio solenne	2		
Encomio	1		
Elogio	0,5		
			4° totale parziale

PERSONALE FERITO PER EFFETTO DI ATTI OSTILI

Indicazione evento	Punteggio	Punteggio parziale
		5° totale parziale (max 5 punti)

INCARICHI RICOPERTI

Incarico ricoperto	Punteggio	Punteggio parziale
tutti	1	
		6° totale parziale (max 5 punti)

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO QUALE V.F.P. 4

Indicazione del bando	Indicazione F.A.	Punti 2 (se stessa F.A.)
		7° totale parziale

TITOLO DI STUDIO

Titolo di studio	Voto/giudizio	Punteggio	Segnare con X
Licenza media	Qualsiasi voto	0	
Qualifica professionale	Qualsiasi voto	1	
Diploma	Qualsiasi voto	2	
Laurea triennale	Qualsiasi voto	4	
Laurea quinquennale	Qualsiasi voto	6	
			8° totale parziale

CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

Lingua Straniera conosciuta accertata presso la SLEE	Punteggio da attribuire per ogni lingua riconosciuta
	0
	9° totale parziale

ALTRI ATTESTATI, BREVETTI O ABILITAZIONI

Tipo di attestato Brevetto o Abilitazione	Punti	Segnare con una X
Abilitazione al lancio con paracadute militare	1	
Brevetto istruttore militare di sci	1	
Brevetto istruttore militare di alpinismo	1	
Guida alpina militare	1	
Patente militare	1	
	10° totale parziale	

PUNTEGGIO DA PORTARE IN DECREMENTO

PUNIZIONI

Tipo provvedimento	n. dei provvedimenti	0,25 per ogni provvedimento
Rimprovero		
		1° totale parziale

Tipo provvedimento	n. dei provvedimenti	0,5 per ogni giorno
Consegna		
		2° totale parziale

Titoli esaminati	Punteggi acquisiti
1° TOTALE PARZIALE	
2° TOTALE PARZIALE	
3° TOTALE PARZIALE	
4° TOTALE PARZIALE	
5° TOTALE PARZIALE	
6° TOTALE PARZIALE	
7° TOTALE PARZIALE	
8° TOTALE PARZIALE	
9° TOTALE PARZIALE	
10° TOTALE PARZIALE	
TOTALE PUNTI INCREMENTALI	
1° Totale parziale decrementale	
2° Totale parziale decrementale	
TOTALE PUNTEGGI DECREMENTALI	
PUNTEGGIO FINALE	

....., li

(località)

(data)

IL COMANDANTE DI CORPO

bollo tondo, timbro e firma

(timbro dell'Ente)

SCHEDA PER LA RAFFERMA DI UN ANNO DEL PERSONALE IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO DELLA MARINA MILITARE

(Grado, cognome e nome) _____

nato a _____ prov. _____ il _____

incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno (decorrenza giuridica) _____

incarico/categoria _____

in servizio presso _____

(Il mancato conseguimento del grado di Comune di 1^a cl. comporta l'inammissibilità della domanda di rafferma).

GIUDIZIO

(Il giudizio non costituisce titolo per l'attribuzione di punteggio)

- | | | | |
|-----|----|--------|---|
| (1) | SI | NON | incorso nella sospensione dal servizio nel corso della ferma; |
| (1) | HA | NON HA | in corso procedimenti di proscioglimento; |
| (1) | HA | NON HA | riportato condanne penali per delitti non colposi; |
| (1) | HA | NON HA | in corso procedimenti penali per delitti non colposi (indicare solo i procedimenti per i quali risulta il rinvio a giudizio o l'ammissione a riti alternativi); |
| (1) | HA | NON HA | subito la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore. |

(1) *Barrare la voce che non interessa.*

SCHEDA VALUTATIVA PER IL PERSONALE V.F.P. 1 DELLA MARINA

Grado Cognome Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Blocco d'appartenenza	Decorrenza giuridica

PUNTEGGI

RENDIMENTO IN SERVIZIO

Qualifica	Punti	Segnare con una X
Eccellente	12	
Superiore alla media	4	
Nella media	0	
1° totale parziale		

GIORNI DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO

Giorni di servizio attivo (*)	Punti	n. totale di giorni
Per ogni giorno di servizio	0,025	
2° totale parziale		

(*) Devono essere computati in servizio attivo anche i giorni di licenza straordinaria di convalescenza per infermità già riconosciuti dipendenti da causa di servizio, nonchè quelli per i quali risulta in itinere l'accertamento di tale riconoscimento.

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI MILITARI ALL'ESTERO E SU TERRITORIO NAZIONALE

Nome della Missione	Durata espressa in mesi (*)	0,1 punto per mese
3° totale parziale (max 5 punti)		

(*) Per ogni mese o frazione superiore a giorni 15 di servizio prestato all'estero.

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE

Riconoscimenti, Ricompense e BenemerENZE	Punteggio	Quantità	Punteggio parziale
Medaglia al valore	5		
Decorazione al valore di F.A.	4		
Encomio solenne	2		
Encomio	1		
Elogio	0,5		
4° totale parziale			

INCARICHI RICOPERTI

Incarico ricoperto	Punteggio	Punteggio parziale
tutti	1	
5° totale parziale (max 5 punti)		

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO QUALE V.F.P. 4

Indicazione del bando	Indicazione F.A.	Punti 6 (se stessa F.A.)
6° totale parziale		

TITOLO DI STUDIO

Titolo di studio	Voto/giudizio	Punteggio	Segnare con X
Licenza media	Distinto	2	
Licenza Media	Ottimo	4	
Diploma	36-48 / 60-80	6	
Diploma	49-60 / 81-100	8	
8° totale parziale			

CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

Lingua Straniera conosciuta accertata presso la Scuola di Lingue di F.A.	Punteggio da attribuire per ogni lingua riconosciuta
	0
	8° totale parziale

ALTRI ATTESTATI, BREVETTI O ABILITAZIONI

Tipo di attestato Brevetto o Abilitazione	Punti	Segnare con una X
Tutti	1	
		9° totale parziale

PUNTEGGIO DA PORTARE IN DECREMENTO

PUNIZIONI

Tipo provvedimento	n. dei provvedimenti	0,25 per ogni provvedimento
Rimprovero		
		1° totale parziale Decrementale

Tipo provvedimento	n. dei provvedimenti	0,5 per ogni giorno
Consegna		
		2° totale parziale Decrementale

Titoli esaminati	Punteggi acquisiti
1° TOTALE PARZIALE	
2° TOTALE PARZIALE	
3° TOTALE PARZIALE	
4° TOTALE PARZIALE	
5° TOTALE PARZIALE	
6° TOTALE PARZIALE	
7° TOTALE PARZIALE	
8° TOTALE PARZIALE	
9° TOTALE PARZIALE	
TOTALE PUNTI INCREMENTALI	
1° Totale parziale decrementale	
2° Totale parziale decrementale	
TOTALE PUNTEGGI DECREMENTALI	
PUNTEGGIO FINALE	

....., li

(località)

(data)

IL COMANDANTE DI CORPO

bollo tondo, timbro e firma

(timbro dell'Ente)

SCHEDA PER LA RAFFERMA DI UN ANNO DEL PERSONALE IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO DELL'AERONAUTICA MILITARE

(Grado, cognome e nome) _____
 nato a _____ prov. _____ il _____
 incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno (decorrenza giuridica V.F.P.1) _____
 incarico/categoria _____
 in servizio presso _____

(Il mancato conseguimento del grado di Caporale - o gradi corrispondenti – comporta l'inammissibilità della domanda di rafferma).

GIUDIZIO

(Il giudizio non costituisce titolo per l'attribuzione di punteggio)

- (1) SI NON incorso nella sospensione dal servizio nel corso della ferma;
- (1) HA NON HA in corso procedimenti di proscioglimento;
- (1) HA NON HA riportato condanne penali per delitti non colposi;
- (1) HA NON HA in corso procedimenti penali per delitti non colposi (indicare solo i procedimenti per i quali risulta il rinvio a giudizio o l'ammissione a riti alternativi);
- (1) HA NON HA subito la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore.

(1) *Barrare la voce che non interessa.*

SCHEDA VALUTATIVA PER IL PERSONALE V.F.P. 1 DELL'AERONAUTICA

Grado Cognome Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Blocco d'appartenenza	Decorrenza giuridica

PUNTEGGI

RENDIMENTO IN SERVIZIO

Qualifica	Punti	Punti acquisiti
Eccellente	10	
Superiore alla media	6	
Nella media	3	
		1° totale parziale

GIORNI DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO

Giorni di servizio attivo (*)	Punti	n. totale di giorni
Per ogni giorno di servizio	0,025	
		2° totale parziale

(*) Devono essere computati in servizio attivo anche i giorni di licenza straordinaria di convalescenza per infermità già riconosciuti dipendenti da causa di servizio, nonchè quelli per i quali risulta in itinere l'accertamento di tale riconoscimento.

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI MILITARI ALL'ESTERO E SU TERRITORIO NAZIONALE

Nome della Missione	Durata espressa in mesi (*)	2 punti per mese
		3° totale parziale (max 5 punti)

(*) Per ogni mese o frazione superiore a giorni 15 di servizio prestato all'estero.

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE

Riconoscimenti, Ricompense e BenemerENZE	Punteggio	Quantità	Punteggio parziale
Medaglia d'oro	10		
Medaglia d'argento	8		
Medaglia di bronzo o croce al V.M.	6		
Decorazione al valore di F.A.	4		
Encomio trascritto a matricola	2		
Elogio trascritto a matricola	1		
			4° totale parziale

INCARICHI RICOPERTI

Incarico ricoperto (*)	Punteggio	Punteggio parziale
tutti	1	
		5° totale parziale (max 5 punti)

(*) Categorie e specialità

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO QUALE V.F.P. 4

Indicazione del bando	Indicazione F.A.	Punti 10 (se stessa F.A.)
		6° totale parziale

TITOLO DI STUDIO

Titolo di studio	Voto/giudizio	Punteggio	Segnare con X
Licenza media	Distinto	2	
Licenza media	Ottimo	4	
Diploma	36-48 / 60-80	6	
Diploma	49-60 / 81-100	8	
			7° totale parziale

CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

Lingua Straniera conosciuta accertata presso la SLEE	Indicare il Livello 1° - 2° - 3°	Punti da attribuire: 1° livello = 3 2° livello = 5 3° livello = 10
Inglese		
Tedesco		
Spagnolo		
Francese		
		8° totale parziale

ALTRI ATTESTATI, BREVETTI O ABILITAZIONI

Tipo di attestato Brevetto o Abilitazione	Punti	Segnare con una X
Corso N.B.C.	10	
Force Protection	10	
Fucilieri	10	
Incursori	10	
Corso di difesa personale con attestato	8	
Corso cuoco o barman	5	
		9° totale parziale

PUNTEGGIO DA PORTARE IN DECREMENTO

PUNIZIONI

Tipo provvedimento	n. dei provvedimenti	0,5 per ogni giorno
Consegna		
		2° totale parziale

Titoli esaminati	Punteggi acquisiti
1° TOTALE PARZIALE	
2° TOTALE PARZIALE	
3° TOTALE PARZIALE	
4° TOTALE PARZIALE	
5° TOTALE PARZIALE	
6° TOTALE PARZIALE	
7° TOTALE PARZIALE	
8° TOTALE PARZIALE	
9° TOTALE PARZIALE	
TOTALE PUNTI INCREMENTALI	
Totale decrementale	
TOTALE PUNTI DECREMENTALI	
PUNTEGGIO FINALE	

....., li

(località)

(data)

IL COMANDANTE DI CORPO

bollo tondo, timbro e firma

(timbro dell'Ente)

SCHEDA PER LA RAFFERMA BIENNALE DEL PERSONALE IN FERMA BREVE / PREFISSATA QUADRIENNALE DELL'ESERCITO ITALIANO

(Grado, cognome e nome) _____

nato a _____ prov. _____ il _____

incorporato quale volontario in ferma breve / prefissata quadriennale in data _____

(decorrenza giuridica V.F.B. / V.F.P.4)

con destinazione a fine ferma nella stessa Forza Armata di appartenenza / nella Forza di Polizia ⁽¹⁾

incarico/categoria _____

in servizio presso _____

(Il mancato conseguimento del grado di Caporal Maggiore - o gradi corrispondenti – comporta l'inammissibilità della domanda di rafferma).

GIUDIZIO

(Il giudizio non costituisce titolo per l'attribuzione di punteggio)

- (1) SI NON incorso nella sospensione dal servizio nel corso della ferma;
- (1) HA NON HA in corso procedimenti di proscioglimento;
- (1) HA NON HA riportato condanne penali per delitti non colposi;
- (1) HA NON HA in corso procedimenti penali per delitti non colposi (indicare solo i procedimenti per i quali risulta il rinvio a giudizio o l'ammissione a riti alternativi);
- (1) HA NON HA subito sanzioni disciplinari più gravi della consegna di rigore;

(1) *Barrare la voce che non interessa.*

**SPECCHIO RIEPILOGATIVO DELLA VALUTAZIONI
CARATTERISTICHE PERSONALE ESERCITO**

Grado Cognome Nome

<i>Periodo valutato Dal.....al.....</i>	<i>Giudizio riportato</i>	<i>Note</i>

località e data

IL COMANDANTE DI CORPO

SCHEDA VALUTATIVA PER IL PERSONALE V.F.P. 4 DELL'ESERCITO

Grado Cognome Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Blocco d'appartenenza	Decorrenza giuridica

PUNTEGGI

RENDIMENTO IN SERVIZIO

Qualifica	Punti	N. giorni	Punti acquisiti
Eccellente o giudizio equivalente	12		
Superiore alla media o giudizio equivalente	4		
Nella media o giudizio equivalente	0		
Inferiore alla media o giudizio equivalente	- 4		
Insufficiente o giudizio equivalente	- 12		
		1° totale parziale	

Formula da applicare: $(12 \times n. \text{Giorni con giudizio eccellente}) + (4 \times n. \text{Giorni con giudizio superiore alla media}) + \text{ecc. ecc.}$

n. totale di giorni di servizio valutati

GIORNI DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO

Giorni di servizio attivo (*)	Punti	n. totale di giorni
Per ogni giorno di servizio	0,025	
		2° totale parziale

(*) Devono essere computati in servizio attivo anche i giorni di licenza straordinaria di convalescenza per infermità già riconosciuti dipendenti da causa di servizio, nonché quelli per i quali risulta in itinere l'accertamento di tale riconoscimento.

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI MILITARI ALL'ESTERO E SU TERRITORIO NAZIONALE

Nome della Missione	Durata espressa in mesi (*)	1 punto per mese
		3° totale parziale

(*) Per ogni mese o frazione superiore a giorni 15 di servizio prestato all'estero.

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE

Riconoscimenti, Ricompense e BenemerENZE	Punteggio	Quantità	Punteggio parziale
Medaglia al valore	5		
Decorazione al valore di F.A.	4		
Encomio solenne	2		
Encomio	1		
Elogio	0,5		
4° totale parziale			

PERSONALE FERITO PER EFFETTO DI ATTI OSTILI

Indicazione evento	Punteggio	Punteggio parziale
5° totale parziale		

INCARICHI RICOPERTI

Incarico ricoperto	Punteggio	Punteggio parziale
tutti	1	
6° totale parziale		

TITOLO DI STUDIO

Titolo di studio	Voto/giudizio	Punteggio	Segnare con X
Licenza media	Distinto	1	
Licenza media	Ottimo	2	
Diploma	36-48 / 60-80	3	
Diploma	49-60 / 81- 100	4	
Laurea triennale	Qualsiasi voto	7	
Laurea quinquennale	Qualsiasi voto	10	
7° totale parziale			

CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

Lingua Straniera conosciuta accertata presso la SLEE	0,25 per ogni punto superiore a 1 ottenuto nelle caratteristiche LWSR del T.U.I.	
	0	
	8° totale parziale	

ALTRI ATTESTATI, BREVETTI O ABILITAZIONI

Tipo di attestato Brevetto o Abilitazione	Punti 1 (max 4 punti totale)	
Tutti (Max 4)		
	9° totale parziale	

PUNTEGGIO DA PORTARE IN DECREMENTO

PUNIZIONI

Tipo provvedimento	n. dei provvedimenti	0,25 per ogni provvedimento	
Rimprovero			
		1° totale parziale	

Tipo provvedimento	n. dei giorni	0,5 per ogni giorno	
Consegna			
		2° totale parziale	

Tipo provvedimento	n. dei giorni	1,5 per ogni giorno	
Consegna di rigore			
		3° totale parziale	

Titoli esaminati	Punteggi acquisiti
1° TOTALE PARZIALE	
2° TOTALE PARZIALE	
3° TOTALE PARZIALE	
4° TOTALE PARZIALE	
5° TOTALE PARZIALE	
6° TOTALE PARZIALE	
7° TOTALE PARZIALE	
8° TOTALE PARZIALE	
9° TOTALE PARZIALE	
TOTALE PUNTI INCREMENTALI	
1° Totale parziale decrementale	
2° Totale parziale decrementale	
3° Totale parziale decrementale	
TOTALE PUNTEGGI DECREMENTALI	
PUNTEGGIO FINALE	

....., li

(località)

(data)

IL COMANDANTE DI CORPO

bollo tondo, timbro e firma

(timbro dell'Ente)

**SCHEDA PER LA RAFFERMA BIENNALE DEL PERSONALE IN FERMA
BREVE / PREFISSATA QUADRIENNALE
DELLA MARINA MILITARE**

(Grado, cognome e nome) _____
 nato a _____ prov. _____ il _____
 incorporato quale volontario in ferma breve / prefissata quadriennale (1) in data _____
 (decorrenza giuridica V.F.B. / V.F.P.4)
 con destinazione a fine ferma nella stessa Forza Armata di appartenenza / nella Forza di Polizia (1) incarico/categoria
 _____ in servizio presso _____

(Il mancato conseguimento del grado di Sottocapo comporta l'inammissibilità della domanda di rafferma).

GIUDIZIO

(Il giudizio non costituisce titolo per l'attribuzione di punteggio)

- (1) SI NON incorso nella sospensione dal servizio nel corso della ferma;
- (1) HA NON HA in corso procedimenti di proscioglimento;
- (1) HA NON HA riportato condanne penali per delitti non colposi;
- (1) HA NON HA in corso procedimenti penali per delitti non colposi (indicare solo i procedimenti per i quali risulta il rinvio a giudizio o l'ammissione a riti alternativi);
- (1) HA NON HA subito sanzioni disciplinari più gravi della consegna di rigore;

(1) Barrare la voce che non interessa.

SPECCHIO RIEPILOGATIVO DELLA VALUTAZIONI CARATTERISTICHE PERSONALE MARINA

Grado Cognome Nome

<i>Periodo valutato Dal.....al.....</i>	<i>Giudizio riportato</i>	<i>Note</i>

località e data

IL COMANDANTE DI CORPO

SCHEDA VALUTATIVA PER IL PERSONALE V.F.P. 4 DELLA MARINA

Grado Cognome Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Blocco d'appartenenza	Decorrenza giuridica

PUNTEGGI

RENDIMENTO IN SERVIZIO

Qualifica	Punti	N. giorni (*)	Punti acquisiti
Eccellente	10		
Superiore alla media	5		
1° totale parziale			

(*) Il periodo in esame si riferisce all'ultimo anno di ferma.

GIORNI DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO

Giorni di servizio attivo (*)	Punti	n. totale di giorni
Per ogni giorno di servizio	0,005	
2° totale parziale		

(*) Devono essere computati in servizio attivo anche i giorni di licenza straordinaria di convalescenza per infermità già riconosciuti dipendenti da causa di servizio, nonchè quelli per i quali risulta in itinere l'accertamento di tale riconoscimento.

Per i volontari che partecipano alla valutazione per la seconda o la terza rafferma dovrà essere computato il servizio svolto nella rafferma.

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI MILITARI ALL'ESTERO E SU TERRITORIO NAZIONALE

Nome della Missione	Durata espressa in mesi (*)	0,1 punto per mese
3° totale parziale)		

(*) Per ogni mese o frazione superiore a giorni 15 di servizio prestato all'estero.

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE

Riconoscimenti, Ricompense e Benemeranze	Punteggio	Quantità	Punteggio parziale
Medaglia d'oro	6		
Medaglia d'argento	4		
Medaglia di bronzo o Croce al V. M.	2		
Decorazione al valore di F.A.	2		
Encomio solenne	1		
Encomio	0,3		
Elogio	0,1		
			4° totale parziale

INCARICHI RICOPERTI

Incarico ricoperto	Punteggio	Punteggio parziale
tutti	0,5	
		5° totale parziale

TITOLO DI STUDIO

Titolo di studio	Voto/giudizio	Punteggio	Segnare con X
Licenza media	Qualsiasi voto	0	
Diploma	Qualsiasi voto	0,5	
Laurea triennale	Qualsiasi voto	1	
Laurea quinquennale	Qualsiasi voto	1,5	
			6° totale parziale

CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

Lingua Straniera accertata dal competente organo indicato da llo S.M.M.	0,25 per ogni punto superiore a 1 ottenuto nelle caratteristiche LWSR del T.U.I.
Inglese	
7° totale parziale	

ALTRI ATTESTATI, BREVETTI O ABILITAZIONI

Tipo di attestato Brevetto o Abilitazione	Punti
Abilitazione sommozzatore	2
Abilitazione anfibia	2
Specialità incursore	2
8° totale parziale	

PUNTEGGIO DA PORTARE IN DECREMENTO

PUNIZIONI

Tipo provvedimento	n. dei provvedimenti	0,05 per ogni provvedimento
Rimprovero		
1° totale parziale decrementale		

Tipo provvedimento	n. dei giorni	0,1 per ogni giorno
Consegna		
2° totale parziale decrementale		

Tipo provvedimento	n. dei giorni	0,5 per ogni giorno
Consegna di rigore		
3° totale parziale decrementale		

Titoli esaminati	Punteggi acquisiti
1° TOTALE PARZIALE	
2° TOTALE PARZIALE	
3° TOTALE PARZIALE	
4° TOTALE PARZIALE	
5° TOTALE PARZIALE	
6° TOTALE PARZIALE	
7° TOTALE PARZIALE	
8° TOTALE PARZIALE	
TOTALE PUNTI INCREMENTALI	
1° Totale parziale decrementale	
2° Totale parziale decrementale	
3 ° Totale parziale decrementale	
TOTALE PUNTEGGI DECREMENTALI	
PUNTEGGIO FINALE	

....., li

(località)

(data)

IL COMANDANTE DI CORPO

bollo tondo, timbro e firma

(timbro dell'Ente)

SCHEDA PER LA RAFFERMA BIENNALE DEL PERSONALE IN FERMA BREVE / PREFISSATA QUADRIENNALE DELL'AERONAUTICA MILITARE

(Grado, cognome e nome) _____

nato a _____ prov. _____ il _____

incorporato quale volontario in ferma breve / prefissata quadriennale in data _____ (1)

(decorrenza giuridica V.F.B. / V.F.P.4)

con destinazione a fine ferma nella stessa Forza Armata di appartenenza / nella Forza di Polizia (1)

incarico/categoria _____

in servizio presso _____

(Il mancato conseguimento del grado di Aviere Scelto comporta l'inammissibilità della domanda di rafferma).

GIUDIZIO

(Il giudizio non costituisce titolo per l'attribuzione di punteggio)

- (1) SI NON incorso nella sospensione dal servizio nel corso della ferma;
- (1) HA NON HA in corso procedimenti di proscioglimento;
- (1) HA NON HA riportato condanne penali per delitti non colposi;
- (1) HA NON HA in corso procedimenti penali per delitti non colposi (indicare solo i procedimenti per i quali risulta il rinvio a giudizio o l'ammissione a riti alternativi);
- (1) HA NON HA subito sanzioni disciplinari più gravi della consegna di rigore;

(1) *Barrare la voce che interessa.*

SCHEDA VALUTATIVA PER IL PERSONALE V.F.P. 4 DELL'AERONAUTICA

Grado Cognome Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Blocco d'appartenenza	Decorrenza giuridica

PUNTEGGI

RENDIMENTO IN SERVIZIO

Qualifica	Punti	N. giorni	Punti acquisiti
Eccellente o giudizio equivalente	10		
Superiore alla media o giudizio equivalente	6		
Nella media o giudizio equivalente	0		
Inferiore alla media o giudizio equivalente	- 4		
Insufficiente o giudizio equivalente	- 12		
		1° totale parziale	

Formula da applicare: $(12 \times n. \text{Giorni con giudizio eccellente}) + (6 \times n. \text{Giorni con giudizio superiore alla media}) + \text{ecc. ecc.}$

_____ / n. totale di giorni di servizio valutati

GIORNI DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO

Giorni di servizio attivo (*)	Punti	n. totale di giorni
Per ogni giorno di servizio	0,006	
		2° totale parziale

(*) Devono essere computati in servizio attivo anche i giorni di licenza straordinaria di convalescenza per infermità già riconosciuti dipendenti da causa di servizio, nonché quelli per i quali risulta in itinere l'accertamento di tale riconoscimento.

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI MILITARI ALL'ESTERO E SU TERRITORIO NAZIONALE

Nome della Missione	Durata espressa in mesi (*)	0,5 punto per mese
		3° totale parziale (max 5 punti)

(*) Per ogni mese o frazione superiore a giorni 15 di servizio prestato all'estero.

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE

Riconoscimenti, Ricompense e BenemerENZE	Punteggio	Quantità	Punteggio parziale
Medaglia d'oro	10		
Medaglia d'argento	10		
Medaglia di bronzo	10		
Decorazione al valore di F.A.	4		
Encomio solenne	3		
Encomio	2		
Elogio	01		
4° totale parziale			

PERSONALE FERITO PER EFFETTO DI ATTI OSTILI

Indicazione evento	Punteggio	Punteggio parziale
	5	
5° totale parziale		

INCARICHI RICOPERTI

Incarico ricoperto	Punteggio	Punteggio parziale
tutti	1	
6° totale parziale		

TITOLO DI STUDIO

Titolo di studio	Voto/giudizio	Punteggio	Segnare con X
Licenza media	Distinto	1	
Licenza media	Ottimo	2	
Diploma	36-48 / 60-80	3	
Diploma	49-60 / 81-100	4	
Laurea triennale	Qualsiasi voto	7	
Laurea quinquennale	Qualsiasi voto	10	
7° totale parziale			

CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

Lingua Straniera conosciuta accertata presso la S.L.E. di Forza Armata	Livello posseduto (1° - 2° - 3°)	Punti da attribuire: 1° Livello = 1,5 2° Livello = 2,5 3° Livello = 5
Qualsiasi Lingua		
		8° totale parziale

ALTRI ATTESTATI, BREVETTI O ABILITAZIONI

Tipo di attestato Brevetto o Abilitazione	Punti	Segnare con una X
Corso N.B.C.	4	
Force Protection	4	
Fucilieri	4	
Incursori	4	
Corso di difesa personale con attestato	3	
Corso cuoco o barman	2	
		9° totale parziale

PUNTEGGIO DA PORTARE IN DECREMENTO**PUNIZIONI**

Tipo provvedimento	n. dei provvedimenti	0,25 per ogni provvedimento
Rimprovero		
		1° totale parziale decrementale

Tipo provvedimento	n. dei provvedimenti	0,5 per ogni giorno
Consegna		
		2° totale parziale decrementale

Tipo provvedimento	n. dei giorni	0,5 per ogni giorno
Consegna di rigore		
		3° totale parziale decrementale

Titoli esaminati	Punteggi acquisiti
1° TOTALE PARZIALE	
2° TOTALE PARZIALE	
3° TOTALE PARZIALE	
4° TOTALE PARZIALE	
5° TOTALE PARZIALE	
6° TOTALE PARZIALE	
7° TOTALE PARZIALE	
8° TOTALE PARZIALE	
9° TOTALE PARZIALE	
TOTALE PUNTI INCREMENTALI	
1° Totale parziale decrementale	
2° Totale parziale decrementale	
3° Totale parziale decrementale	
TOTALE PUNTEGGI DECREMENTALI	
PUNTEGGIO FINALE	

....., li

(località)

(data)

IL COMANDANTE DI CORPO

bollo tondo, timbro e firma

**SPECCHIO RIEPILOGATIVO DA PRODURRE IN FORMATO EXCEL CONTENENTE I DATI RELATIVI AL PERSONALE
VOLONTARIO CHE HA PRESENTATO DOMANDA DI RAFFERMA ANNUALE**

Forza armata – Blocco – Decorrenza giuridica

Posizione	Grado	Cognome	Nome	Data di nascita	Codice Fiscale	Reparto	Punteggio	Variazioni di stato	Procedimenti in corso	Impiego all'estero	Concorso V.F.P. 4	Note
(*)							(**)	(*)	(***)	(****)	(*****)	

Legenda

- (*) Compilazione a cura della D.G.P.M..
- (**) Inserire il punteggio conseguito secondo le valutazioni riportate nell'allegato " F ...", di rispettiva Forza armata, alla presente direttiva.
- (***) Indicare se ha in corso altre istanze/proposte presentate alla D.G.P.M.; in caso affermativo indicare nelle **Note** l'oggetto dell'istanza/proposta.
- (****) Compilare solo se il volontario al momento della data di presentazione della domanda è impiegato all'estero indicando la data del previsto rientro.
- (*****) indicare il concorso (immissione) per V.F.P. 4 al quale il volontario partecipa.

SPECCHIO RIEPILOGATIVO DA PRODURRE IN FORMATO EXCEL CONTENENTE I DATI RELATIVI AL PERSONALE VOLONTARIO CHE HA PRESENTATO DOMANDA DI RAFFERMA BIENNALE

Posizione	Grado	Cognome	Nome	Data di nascita	Codice Fiscale	Reparto	Rafferma	Punteggio	Variazioni di stato	Procedimenti in corso	Note
(*)							(**)	(***)	(*)	(****)	

Legenda

- (*) Compilazione a cura della D.G.P.M..
- (**) Inserire se si tratta della 1[^], 2[^] o 3[^] rafferma.
- (***) Inserire il punteggio conseguito secondo le valutazioni riportate nell'allegato "F...", di rispettiva Forza armata, alla presente direttiva.
- (****) Indicare se ha in corso altre istanze/proposte presentate alla D.G.P.M.; in caso affermativo indicare nelle **Note** l'oggetto dell'istanza/proposta.

DICHIARAZIONE DI REVOCA DELL'ASSENSO
AL PROLUNGAMENTO DELLA FERMA

AL COMANDO DEL.....

Il/La sottoscritto/a _____ (1)

(grado – categoria – cognome – nome – matricola)

nato/a (1) a _____ (prov. _____) il _____

D.M. / Compagnia di ascrizione _____ (1)

residente in _____ (prov. _____)

via _____ n. _____ C.A.P. _____

arruolato/a (1) quale volontario in ferma prefissata di un anno con il _____ bando _____ blocco con decorrenza giuridica _____

DICHIARA

- di revocare il proprio assenso al prolungamento della ferma ai fini della partecipazione al concorso per volontario in ferma prefissata quadriennale;
- di revocare / non revocare la propria domanda di partecipazione al concorso per volontario in ferma prefissata quadriennale (1);

_____, li _____

IL VOLONTARIO

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e data di presentazione della dichiarazione.

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

(1) Depennare la voce che non interessa

**DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'IMMISSIONE
NEL RUOLO DEI V.S.P. / NELLE CARRIERE INIZIALI
DELLE FORZE DI POLIZIA**

AL COMANDO DEL.....

Il/La sottoscritto/a _____(1)
(grado – categoria – cognome – nome – matricola)
nato/a (1) a _____ (prov. _____) il _____
D.M. / Compamare di ascrizione _____(1)
residente in _____ (prov. _____)
via _____ n. _____ C.A.P. _____
arruolato/a (1) quale volontario in ferma breve con il _____ bando _____ blocco / con il _____ concorso
straordinario per l'anno _____ (1), con decorrenza giuridica _____ e con destinazione a
fine ferma nella Forza armata / Forza di polizia _____(1)

PREMESSO CHE

utilmente inserito nella graduatoria di merito per il transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente / nelle carriere iniziali della Forza di polizia di destinazione (1) è stato trattenuto in servizio fino al momento del predetto transito con provvedimento della D.G.P.M. Prot. n. _____ in data _____

DICHIARA

- di rinunciare al transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente / nelle carriere iniziali della Forza di polizia di destinazione (1);
- di essere consapevole che, in seguito a tale rinuncia, verrà dichiarato decaduto dal trattenimento in servizio e collocato in congedo illimitato.

_____, li _____

IL VOLONTARIO

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e data di presentazione della dichiarazione.

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

(1) Depennare la voce che non interessa

.....(1)

OGGETTO: Provvedimento di collocamento in congedo illimitato per fine ferma.

Al volontario _____

(grado – tipo di ferma – cognome – nome – matricola)

nato/a (2) a _____ (prov. _____) il _____

in servizio presso _____

arruolato/a (2) quale volontario in ferma breve / prefissata di un anno / quadriennale (2) con il _____ bando _____

blocco / con il _____ concorso straordinario per l'anno _____ (2) , con decorrenza giuridica _____

_____ e con destinazione a fine ferma nella Forza armata / Forza di polizia _____

_____ (2) (solo per i volontari in ferma breve e in ferma prefissata

quadriennale), rafferma in data _____, in data _____ e in data _____ (solo per il personale

raffermato: indicare le date di decorrenza giuridica delle successive rafferme fino all'ultima concessa)

^^^^^^^^^^

Ai sensi dell'art. 933 R.D. 3 aprile 1942, n. 1133, Le comunico che, a partire dalla data del _____, primo giorno successivo alla scadenza della ferma/rafferma contratta (ultimo giorno di servizio _____), la S.V. sarà collocata in congedo illimitato per scadenza del periodo di ferma/rafferma.

Questo Comando provvederà ad effettuare le opportune variazioni matricolari, darà comunicazione dell'avvenuto collocamento in congedo illimitato alla Direzione generale per il personale militare e trasmetterà la documentazione caratteristica al _____, Ente preposto alla gestione della forza in congedo.

Avverso il presente provvedimento la S.V. ha facoltà di produrre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro il termine perentorio di sessanta o centoventi giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

Per ricevuta dell'originale della presente documentazione

Luogo, data e firma del volontario

(1)Reparto o Ente di appartenenza del volontario.
(2)Depennare la voce che non interessa.

DOMANDA DI DIMISSIONE DALLA FERMA ANNUALE

AL COMANDO DEL.....

Il/La sottoscritto/a _____(1)

(grado – categoria – cognome – nome – matricola)

nato/a (1) a _____ (prov.____) il _____ D.M./Capitaneria di porto d'ascrizione _____(1)

residente in _____ (prov.____) via _____ n.____ C.A.P. _____

arruolato/a quale V.F.P. 1 con il _____ blocco e incorporato/a in data _____

CHIEDE

di essere dimesso dalla ferma prefissata di un anno, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 bis, del D.Lgs. 215/2001.

_____, li _____

IL VOLONTARIO

^^^^^^

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

Oggetto: Sanzione di dimissioni dalla ferma prefissata di un anno.

PRESO ATTO della domanda di dimissioni presentata in data _____ dal V.F.P. 1 _____

(grado, Cognome Nome)

incorporato con il _____ blocco in data _____ presso questo Comando, assunta con protocollo n. _____

del _____; **VISTO** l'art. 14, comma 3 bis, del D.Lgs. 215/2001; **TENUTO CONTO** che la presente domanda è stata prodotta entro i previsti 15 giorni dalla data d'incorporazione; **SANZIONO** le predette dimissioni a decorrere dal _____ .

_____ li, _____
località data

Il Comandante di Corpo

Per accettazione e ricevuta

(data e firma dell'interessato)

(1)Depennare la voce che non interessa.

DOMANDA DI PROSCIoglIMENTO DALLA FERMA

AL COMANDO DEL.....

Il/La sottoscritto/a _____ (1)
 (grado – categoria – cognome – nome – matricola)
 nato/a (1) a _____ (prov. _____) il _____
 D.M. / Compamare di ascrizione _____ (1)
 residente in _____ (prov. _____)
 via _____ n. _____ C.A.P. _____
 arruolato/a (1) quale volontario in ferma breve / prefissata di un anno / prefissata quadriennale (1) con il _____ bando
 _____ blocco / con il _____ concorso straordinario per l'anno _____ (1), con decorrenza giuridica
 _____ e con destinazione a fine ferma nella Forza armata / Forza di polizia
 _____ (1) (solo per i volontari in ferma breve e in ferma prefissata
 quadriennale), rafferma in data _____, in data _____ e in data _____ (solo per il personale
 rafferma: indicare le date di decorrenza giuridica delle successive rafferme fino all'ultima concessa)

CHIEDE

di essere prosciolto dall'arruolamento come volontario in ferma, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), e comma 3, D.Lgs. n. 215/2001, per il seguente motivo (2):

- Assunzione in servizio nelle stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce rossa italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Assunzione presso amministrazioni pubbliche, ovvero presso imprese o organizzazioni private;
- Gravi condizioni di salute di un familiare convivente.

Il proscioglimento è richiesto con decorrenza giuridica a far data dal _____
 Si allega la seguente documentazione: _____

_____, li _____

IL RICHIEDENTE

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

La presente domanda è pervenuta il _____ ed è stata assunta in pari data al protocollo n. _____.

Nella considerazione che il volontario in argomento non ha pendenze amministrative, disciplinari o penali, esprimo parere _____ all'istanza.

Sussistono / non sussistono imprescindibili esigenze di impiego (1) (in caso affermativo motivare adeguatamente) che rendono opportuno procrastinare il proscioglimento alla data del _____.

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

(1) Depennare la voce che non interessa.

(2) Barrare la voce che interessa.

.....(1)

OGGETTO: Comunicazione dell'esito di accertamento medico-legale.

Al volontario _____

(grado – tipo di ferma – cognome – nome – matricola)

nato/a (2) a _____ (prov. _____) il _____

in servizio presso _____

arruolato/a (2) quale volontario in ferma breve/prefissata di un anno/quadriennale (2) con il _____ bando _____

blocco / con il _____ concorso straordinario per l'anno _____ (2), con decorrenza giuridica

_____ e con destinazione a fine ferma nella Forza armata/Forza di polizia

_____ (2) (solo per i volontari in ferma breve e in ferma prefissata quadriennale)

^^^^^^^^

Con modello di verbale di prot. n. _____ in data _____ questo _____
(denominazione dell'Ente), ha formulato il giudizio di:

permanente inidoneità al servizio militare

perdita permanente dei requisiti fisio-psico-attitudinali previsti dal reclutamento della categoria di appartenenza per attribuzione del profilo sanitario _____.

Tale giudizio comporta l'avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma e il conseguente collocamento in congedo.

Nel verbale di visita è previsto uno spazio dove la S.V. ha potuto prendere visione del giudizio (sottoscrivere) ed eventualmente non accettare con conseguente automatico avvio all'organo sanitario d'appello.

Qualora abbia sottoscritto per accettazione o presa visione del giudizio e ritenga, sulla base di altra documentazione sanitaria, che il giudizio debba essere sottoposto a revisione, ha facoltà, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione per accettazione del verbale o dalla notifica della presente comunicazione, di proporre istanza all'organo sanitario d'appello per il tramite dell'ente di appartenenza.

Avverso il presente provvedimento la S.V. ha facoltà di produrre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro il termine perentorio di sessanta o centoventi giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

_____, li _____

Firma del Direttore di ospedale/Direttore di Sanità
o Ufficiale delegato

Per ricevuta dell'originale della presente documentazione

Luogo, data e firma del volontario

timbro lineare dell'Ente sanitario che adotta il provvedimento medico-legale

Al _____

grado o qualifica

cognome e nome

nato a _____ (_____) il ____/____/____

Si informa che la S.V. è stata giudicata:

IDONEO

al servizio militare / quale _____
categoria di personale (specificare il tipo di ferma)

TEMPORANEAMENTE NON IDONEO per giorni _____ (_____) in lettere

NON IDONEO

al servizio militare / quale _____
categoria di personale (specificare il tipo di ferma)

con attribuzione del seguente profilo sanitario:

psiche		costituzione		cardio-circolatorio		apparato respiratorio		apparati vari		apparato locomotore superiore inferiore				funzione visiva		funzione auditiva			
PS		CO		AC		AR		AV		LS		LI		VS		AU			
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4		
endocrino-metabolico		ematologico-immunitario		digerente		uro-genitale		vascolare periferico		cute		neurologico		stomatognatico		malattie dell'occhio		malattie O.R.L.	
EM		EI		DG		UG		VP		CU		NR		SG		OC		OR	
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4

in data ____/____/____, in quanto riscontrata affetta da (diagnosi medico-legale): " _____

”

Avverso il presente giudizio è ammesso ricorso:

ai sensi della nota n. _____, riportata in piè di pagina.

entro _____ giorni a _____.

Dichiaro di essere stato informato che, in data odierna, è stato adottato nei miei confronti il suddetto provvedimento medico-legale e di averne compreso il significato clinico e medico-legale nonché le modalità per proporre l'eventuale ricorso.

 firma dell'interessato

 timbro e firma dell'incaricato per la partecipazione

- avverso i giudizi adottati nella visita di leva è ammesso ricorso entro 30 giorni al Centro Documentale di appartenenza ovvero oltre i 30 giorni alla Direzione Generale della Leva (circolare LEV1/0452 del 28.01.99 di LEVADIFE).
- avverso i giudizi espressi in sede di osservazione ospedaliera nell'ambito di Nuovi Accertamenti Sanitari è ammesso ricorso al Comando del Servizio Sanitario e Veterinario territorialmente competente, per il tramite del Centro Documentale di appartenenza, ai sensi del paragrafo 17, comma "i" del vigente bando di chiamata alle armi.
- avverso i giudizi espressi dal Comando di Sanità territorialmente competente nell'ambito di Nuovi Accertamenti Sanitari, nonché avverso i provvedimenti di diniego di nuovi accertamenti sanitari o di nuova visita medica dal Distretto Militare, è ammesso ricorso alla Direzione Generale della Leva, per il tramite del Centro Documentale di appartenenza, ai sensi del paragrafo 17, comma "i" del vigente bando di chiamata alle armi.
- avverso il giudizio di non idoneità quale aspirante a reclutamenti volontari è ammesso ricorso amministrativo solo se previsto dal relativo bando concorsuale e con i tempi e le modalità eventualmente indicati nel medesimo bando.
- la NON accettazione dei giudizi adottati con atti di rassegna determina la remissione d'ufficio del giudizio al Comando di Sanità territorialmente competente.

E' comunque possibile esperire ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, avverso il provvedimento emesso dall'Amministrazione in conseguenza del presente provvedimento medico-legale.

.....(1)

OGGETTO: Proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, per _____ (2).
 Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241.

Al volontario _____
 (grado – tipo di ferma – cognome – nome – matricola)
 nato/a (3) a _____ (prov. _____) il _____
 in servizio presso _____ arruolato/a (3) quale
 volontario in ferma breve / prefissata di un anno/ quadriennale (3) con il _____ bando _____ blocco /
 con il _____ concorso straordinario dell'anno _____(3), con decorrenza giuridica
 _____ e con destinazione a fine ferma nella Forza armata / Forza di polizia
 _____(3) (solo per i volontari in ferma breve e in ferma prefissata quadriennale)

^^^^^^^^^^

Ai sensi dell'art. 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241, Le comunico che in data odierna è stato avviato il procedimento indicato in oggetto che, ai sensi di quanto previsto dalla tabella "A" allegata al D.M. n. 603/1994, si concluderà nel termine di 180 giorni.

La proposta di proscioglimento redatta nei Suoi confronti, corredata della relativa documentazione probatoria, verrà inoltrata, per la predisposizione del provvedimento definitivo, al Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto, 7ª Divisione. Il responsabile del procedimento è il Dirigente preposto alla citata Divisione.

La S.V., ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, potrà esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo le modalità e i limiti di cui al D.P.R. n. 352/1992, previo accoglimento di apposita istanza indirizzata a questo Comando e potrà presentare al riguardo, entro 10 giorni dalla data odierna, eventuali memorie scritte e documenti, che saranno inoltrati alla D.G.P.M. a seguito della proposta di proscioglimento.

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

Per ricevuta dell'originale della presente comunicazione

 Luogo, data e firma del volontario

- 1) Reparto o Ente che inoltra la proposta di proscioglimento.
- 2) Motivo della proposta di proscioglimento (indicare una delle causali previste dall'art. 14 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni).
- 3) Depennare la voce che non interessa.

.....(1)

OGGETTO: Proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, per _____(2).
 Comunicazione di rimessione in termini per la presentazione di memorie o documenti ai sensi dell'art. 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241.

Al volontario _____

(grado – tipo di ferma – cognome – nome – matricola)

nato/a (3) a _____ (prov. _____) il _____

in servizio presso _____

arruolato/a (3) quale volontario in ferma breve/prefissata di un anno/quadriennale (3) con il _____ bando - _____

blocco / con il _____ concorso straordinario dell'anno _____ (3), con decorrenza giuridica

_____ e con destinazione a fine ferma nella Forza armata / Forza di polizia

_____ (3) (solo per i volontari in ferma breve e in ferma prefissata quadriennale)

^^^^^^^^^^

Ai sensi dell'art. 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241, Le comunico che in data odierna è stato avviato il procedimento indicato in oggetto che, ai sensi di quanto previsto dalla tabella "A" allegata al D.M. n. 603/1994, si concluderà nel termine di 180 giorni.

La proposta di proscioglimento redatta nei Suoi confronti, corredata della relativa documentazione probatoria, verrà inoltrata, per la predisposizione del provvedimento definitivo, al Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto, 7ª Divisione. Il responsabile del procedimento è il Dirigente preposto alla citata Divisione.

La S.V., ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, potrà esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo le modalità e i limiti di cui al D.P.R. n. 352/1992, previo accoglimento di apposita istanza indirizzata a questo Comando e potrà presentare al riguardo, entro 10 giorni dalla data odierna, eventuali memorie scritte e documenti, che saranno inoltrati alla D.G.P.M. a seguito della proposta di proscioglimento.

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

Per ricevuta dell'originale della presente comunicazione

Luogo, data e firma del volontario

(1) Reparto o Ente che inoltra la proposta di proscioglimento.

(2) Motivo della proposta di proscioglimento (indicare una delle causali previste dall'art. 14 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215).

(3) Depennare la voce che non interessa.

..... (1)

A D.G.P.M. – II REPARTO, 7^a DIVISIONE

OGGETTO: Proposta di proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, per _____

_____ (2).

Comunico che, nei confronti del volontario _____, è stato avviato il
(grado Cognome Nome)
procedimento di proscioglimento dalla ferma / rafferma contratta (2) per le motivazioni parimenti in oggetto indicate. Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 14, comma _____, lettera _____ del D.Lgs. n. 215/2001 e successive modificazioni, propongo l'emissione del provvedimento di proscioglimento dalla ferma / rafferma (2) contratta nei confronti del volontario in oggetto indicato.

Unisco alla presente proposta i seguenti documenti:

- a. avviso di avvio del procedimento di proscioglimento debitamente notificato all'interessato;
- b. memorie difensive e documenti prodotti dall'interessato (indicare solo se effettivamente esistenti);
- c. _____ (3)

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

(1) Reparto o Ente che inoltra la proposta di proscioglimento.

(2) Motivo della proposta di proscioglimento (indicare una delle causali previste dall'art. 14 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni).

(3) Indicare ogni documento allegato a sostegno della proposta di proscioglimento, variabile a seconda della relativa causale (es. documentazione sanitaria, schema riassuntivo dei periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza, etc.).

**DOMANDA DI PERMANENZA IN SERVIZIO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 13 DEL D.Lgs. 215/2001**

AL COMANDO DEL.....

Il/La sottoscritto/a _____ (1)
(grado - categoria - cognome - nome - matricola)
nato/a (1) a _____ (prov. _____) il _____
D.M. / Capitaneria di porto di ascrizione _____ (1)
residente in _____ (prov. _____)
via _____ n. _____ C.A.P. _____
arruolato/a (1) quale volontario in ferma breve / prefissata di un anno/quadriennale (1) con il _____
bando _____ blocco / con il _____ concorso straordinario
dell'anno _____ (1) con decorrenza giuridica _____ e con destinazione
a fine ferma nella Forza armata di appartenenza/nella Forza di polizia
_____ (1) (solo per i V.F.B. e i V.F.P.4)

DICHIARA

- di essere stato declassato in sede di accertamento medico-legale con l'attribuzione del seguente coefficiente _____ nella caratteristica somato - funzionale _____ del proprio profilo sanitario;
- che per la patologia che ha determinato il predetto declassamento è stato chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio/è in itinere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (1);
Per quanto sopra, il/la sottoscritto/a (1).

CHIEDE

di rimanere in servizio fino al termine della ferma/rafferma (1) ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 215/2001.
A tal fine

ALLEGA

- copia del verbale attestante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (2);
- copia della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (2).

_____, li _____

IL VOLONTARIO

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e conferma della data di presentazione della domanda.

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

(1) Depennare la voce che non interessa.
(2) Barrare la casella di interesse.

.....(1)

OGGETTO: Proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell'artt. 14, comma 2, lettera i) e 14 bis, comma 1, del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, per _____(2).
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241.

Al volontario _____
(grado – tipo di ferma – cognome – nome – matricola)

nato/a (3) a _____ (prov. _____) il _____

in servizio presso _____ arruolato/a (3) quale
volontario in ferma breve / prefissata di un anno/quadriennale (3) con il _____ bando _____ blocco /
con il _____ concorso straordinario dell'anno _____(3), con decorrenza giuridica
_____ e con destinazione a fine ferma nella Forza armata/Forza di polizia
_____3) (solo per i volontari in ferma breve e in ferma prefissata quadriennale)

^^^^^^^^^^

Ai sensi dell'art. 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241, Le comunico che in data odierna è stato avviato il procedimento indicato in oggetto, che, ai sensi di quanto previsto dalla tabella "A" allegata al D.M. n. 603/1994, si concluderà nel termine di 180 giorni.

La proposta di proscioglimento redatta nei Suoi confronti, corredata della relativa documentazione probatoria, verrà inoltrata, per la predisposizione del provvedimento definitivo, al Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto, 7ª Divisione. Il responsabile del procedimento è il Dirigente preposto alla citata Divisione.

La S.V., ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, potrà esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo le modalità e i limiti di cui al D.P.R. n. 352/1992, previo accoglimento di apposita istanza indirizzata a questo Comando e potrà presentare al riguardo, entro 10 giorni dalla data odierna, eventuali memorie scritte e documenti, che saranno inoltrati alla D.G.P.M. a seguito della proposta di proscioglimento.

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

Per ricevuta dell'originale della presente comunicazione

Luogo, data e firma del volontario

1) Reparto o Ente che inoltra la proposta di proscioglimento.
2) Motivo della proposta di proscioglimento (indicare una delle causali previste dall'art. 14 bis, comma 1, lettera a) - b) o c), D.Lgs. 215/ 2001).
3) Depennare la voce che non interessa.



TIMBRO ENTE

OGGETTO: avvio del procedimento per “**decadimento tecnico**”.

Comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “ nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi).

Al _____, in servizio presso il CENTRO DI ADDESTRAMENTO GINNICO SPORTIVO DELL'ESERCITO di ROMA

^^^^^^

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Le comunico che in data _____ è stato avviato il procedimento indicato in oggetto.
2. La proposta di **cambio di incarico e reimpiego** redatta nei suoi confronti, corredata della documentazione probatoria, verrà inoltrata allo STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO – Dipartimento Impiego del Personale – Ufficio Impiego Truppa per la predisposizione del provvedimento finale, il cui responsabile è il Capo Dipartimento (delegato dal Capo di Stato Maggiore di Forza Armata).
3. Informo che la S.V., ai sensi dell'art.10 della legge 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 19 aprile 2005 n. 113, potrà esercitare il diritto di accesso secondo le modalità ed i limiti di cui al D.P.R. 352/1992, previo accoglimento di apposita istanza indirizzata a questo Comando. Al riguardo potrà presentare, entro 10 gg. dalla data odierna, eventuali memorie scritte e documenti, che saranno allegati alla proposta di **cambio di incarico e reimpiego** da inviare al predetto STATO MAGGIORE.
4. In previsione del predetto **cambio di incarico e reimpiego** si rimanda ai contenuti del D.P.R. 19 aprile 2005 n. 113.

_____, lì _____
 (località) (data)

IL COMANDANTE

Per ricevuta dell'originale della presente comunicazione
 luogo, data e firma del volontario

AL COMANDO DEL _____

Il/La sottoscritto/a _____(1)

(grado – cognome – nome)

nato/a (1) a _____ (prov. _____) il _____

D.M. / Compamare di ascrizione _____(1)

residente in _____ (prov. _____)

via _____ n. _____ C.A.P. _____

arruolato/a (1) quale volontario in ferma breve / prefissata quadriennale (1) con il _____ concorso _____

blocco / con il _____ concorso straordinario per l'anno _____ (1) , con decorrenza giuridica

_____, raffermato in data _____, in data _____ e in data _____ (solo

per il personale raffermato: indicare le date di decorrenza giuridica delle successive rafferme fino all'ultima

concessa), effettivo/a ed in servizio presso il _____, attualmente

impiegato/a con l'incarico di ATLETA, in riferimento alla comunicazione di decadimento tecnico

notificatami in data _____ esprimo il mio intendimento di:

rimanere in servizio e di essere reimpiegato in ambito Forza Armata preferibilmente con i seguenti incarichi _____;

presentare istanza di proscioglimento dalla ferma ai sensi del D.P.R. 113/05;

Roma li _____

IL VOLONTARIO

1) Depennare la voce che non interessa

**DOMANDA DI RIAMMISSIONE ALLA FERMA E DI CONTESTUALE
REINTEGRAZIONE NEL GRADO**

AL COMANDO DEL.....(1)

Il/La sottoscritto/a _____ (2)

(grado – categoria – cognome – nome – matricola)

nato/a (2) a _____ (prov. _____) il _____

D.M. / Capitaneria di porto di ascrizione _____ (2)

residente in _____ (prov. _____)

via _____ n. _____ C.A.P. _____

arruolato/a (2) quale volontario in ferma breve/prefissata di un anno/di quattro anni (2) con il _____ blocco e

incorporato/a in data _____ e successivamente ammesso alla scuola Allievi Ufficiali/Marescialli

(2) dell'Esercito/Marina/Aeronautica/Carabinieri (2) di _____ in data _____ e

dimesso/prosciolto da predetto istituto di formazione con provvedimento del _____,

CHIEDE

di essere riammesso alla ferma _____ (3) con la contestuale reintegrazione nel grado, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 bis del D.Lgs 215/2001.

_____, li _____

IL VOLONTARIO

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e conferma della data di presentazione della domanda.

_____, li _____

Il Comandante di Corpo

(1) Indicare l'Istituto di formazione.

(2) Depennare la voce che non interessa.

(3) Indicare il tipo di ferma precedentemente contratta.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE LICENZE SPETTANTI

Tipo della licenza	Volontari in ferma prefissata di 1 anno, in rafferma annuale e volontari in ferma breve al primo anno di servizio.	Volontari in ferma prefissata di 4 anni, in ferma breve oltre il primo anno di servizio nonché trattenuto al quarto anno per il transito in servizio permanente.	Volontari in ferma prefissata di 4 anni e in ferma breve già raffermati.	Note
Ordinaria	<p>Giorni 28 (se l'orario settimanale è distribuito su sei giorni lavorativi)</p> <p>Giorni 24 (se l'orario settimanale è distribuito su cinque giorni lavorativi)</p>	<p>Giorni 30 (se l'orario settimanale è distribuito su sei giorni lavorativi)</p> <p>Giorni 26 (se l'orario settimanale è distribuito su cinque giorni lavorativi)</p>	<p>Giorni 32 (se l'orario settimanale è distribuito su sei giorni lavorativi)</p> <p>Giorni 28 (se l'orario settimanale è distribuito su cinque giorni lavorativi)</p>	<p>- Se l'orario di servizio è distribuito su un periodo maggiore di sei giorni o minore di cinque giorni, la licenza ordinaria aumenta o diminuisce rispettivamente di quattro giorni.</p> <p>- I periodi di licenza ordinaria si calcolano in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio maturato. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero.</p> <p><u>(Tale proporzione deve essere effettuata nei confronti del personale in ferma di un anno e in ferma breve qualora nei confronti degli stessi sia stato concesso il prolungamento della ferma).</u></p> <p>- Nei giorni di licenza ordinaria sono comprese le due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n.937.</p>
Legge 23 dicembre 1977, n.937	Giorni 4	Giorni 4	Giorni 4	- La maturazione di tale licenza viene calcolata in ragione di un giorno ogni 3 mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare. (art. 12 quater D.Lgs. 215/2001).
Straordinaria	Giorni 45	Giorni 45	Giorni 45	- Secondo le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e successive modificazioni
Per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore, dei figli di questi, del patrigno, della matrigna, o dei figli di questi.	<p>Giorni 10</p> <p>(Per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore, patrigno, matrigna.)</p> <p>Giorni 7</p> <p>(Per fratelli, sorelle e figli del tutore, del patrigno e della matrigna).</p>	<p>Giorni 10</p> <p>(Per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore, patrigno, matrigna.)</p> <p>Giorni 7</p> <p>(Per fratelli, sorelle e figli del tutore, del patrigno e della matrigna).</p>	<p>Giorni 10</p> <p>(Per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore, patrigno, matrigna.)</p> <p>Giorni 7</p> <p>(Per fratelli, sorelle e figli del tutore, del patrigno e della matrigna).</p>	- Tale licenza è computabile ai fini del raggiungimento del tetto massimo di 45 giorni nell'anno.
Di maternità	<p>- Due mesi antecedenti la data presunta del parto.</p> <p>- Tre mesi successivi al parto.</p>	<p>- Due mesi antecedenti la data presunta del parto.</p> <p>- Tre mesi successivi al parto.</p>	<p>- Due mesi antecedenti la data presunta del parto.</p> <p>- Tre mesi successivi al parto.</p>	<p>- Tale licenza non è da computare nel limite massimo annuale di 45 giorni previsto per la licenza straordinaria.</p> <p>- Per la corretta applicazione della norma in riferimento si rimanda alla direttiva di stato di cui il presente allegato è parte integrante.</p>
Di paternità I casi previsti per godere di tale licenza sono: - morte o grave infermità della madre; - abbandono del minore da parte della madre; - affidamento esclusivo del bambino al padre.	- Della stessa durata ed alle stesse condizioni della licenza di maternità.	- Della stessa durata ed alle stesse condizioni della licenza di maternità.	- Della stessa durata ed alle stesse condizioni della licenza di maternità.	<p>- Tale licenza non è da computare nel limite massimo di 45 giorni previsto per la licenza straordinaria.</p> <p>- Per la corretta applicazione dell'istituto si rimanda alla direttiva di stato di cui il presente allegato è parte integrante.</p>

Tipo della licenza	Volontari in ferma prefissata di 1 anno, in rafferma annuale e volontari in ferma breve al primo anno di servizio.	Volontari in ferma prefissata di 4 anni, in ferma breve oltre il primo anno di servizio nonché trattenuto al quarto anno per il transito in servizio permanente.	Volontari in ferma prefissata di 4 anni e in ferma breve già raffermati.	Note
<p>Per decesso di congiunti e familiari entro il secondo grado diversi da quelli per i quali è già prevista la concessione della licenza straordinaria "per morte di un congiunto".</p> <p>Per documentata grave infermità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del padre, della madre, del figlio, della figlia, del fratello, della sorella, nonché del coniuge, anche legalmente separato, che non comporti un imminente pericolo di vita; del nonno, della nonna ovvero del nipote o della nipote in linea diretta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi (in ogni caso); - di un soggetto componente la famiglia anagrafica del richiedente, in ogni caso qualora l'infermità non comporti un imminente pericolo di vita; qualora, invece, tale pericolo sussista, la persona colpita da infermità dovrà essere diversa dalle persone per le condizioni di salute delle quali è prevista la concessione della licenza per imminente pericolo di vita di un congiunto. 	<u>Giorni 3</u>	<u>Giorni 3</u>	<u>Giorni 3</u>	<p>- Tale licenza non è computabile ai fini del raggiungimento del tetto massimo di 45 giorni nell'anno.</p>
Per prigionia	L'intero periodo nei casi di restrizione della libertà personale in caso di guerra o operazioni militari all'estero.	L'intero periodo nei casi di restrizione della libertà personale in caso di guerra o operazioni militari all'estero.	L'intero periodo nei casi di restrizione della libertà personale in caso di guerra o operazioni militari all'estero.	- Tale licenza non è compresa nel limite massimo annuale di 45 giorni fissato per la licenza straordinaria.
Matrimoniale	<u>Giorni 15</u>	<u>Giorni 15</u>	<u>Giorni 15</u>	-Tale licenza è computabile ai fini del raggiungimento del tetto massimo di 45 giorni nell'anno.
Per cure termali	<u>Giorni 15</u>	<u>Giorni 15</u>	<u>Giorni 15</u>	- Tale licenza non è compresa nel limite massimo fissato per la licenza straordinaria di convalescenza e non è a questa assimilabile. La stessa è computabile ai fini del raggiungimento del tetto massimo di 45 giorni nell'anno.

Tipo della licenza	Volontari in ferma prefissata di 1 anno, in rafferma annuale e volontari in ferma breve al primo anno di servizio.	Volontari in ferma prefissata di 4 anni, in ferma breve oltre il primo anno di servizio nonché trattenuto al quarto anno per il transito in servizio permanente.	Volontari in ferma prefissata di 4 anni e in ferma breve già raffermati.	Note
Per donazione di organi	Per l'intera durata del ricovero ospedaliero e per l'ulteriore tempo necessario per il recupero psicofisico.	Per l'intera durata del ricovero ospedaliero e per l'ulteriore tempo necessario per il recupero psicofisico.	Per l'intera durata del ricovero ospedaliero e per l'ulteriore tempo necessario per il recupero psicofisico.	<p>- Spetta a tutto il personale volontario che si sia sottoposto a donazione di organi, compreso quello di midollo osseo. (D.P.R. 16 marzo 1999, n. 225).</p> <p>- Tale licenza non è compresa nel limite massimo fissato per la licenza straordinaria di convalida e non è a questa assimilabile.</p>
Per gravidanza	Deve essere concessa quando il personale in stato di gravidanza non può essere impiegato in attività compatibili con il suo stato. Tale licenza decorre dalla data di presentazione all'ente del certificato che attesti lo stato di gravidanza.	Deve essere concessa quando il personale in stato di gravidanza non può essere impiegato in attività compatibili con il suo stato. Tale licenza decorre dalla data di presentazione all'ente del certificato che attesti lo stato di gravidanza.	Deve essere concessa quando il personale in stato di gravidanza non può essere impiegato in attività compatibili con il suo stato. Tale licenza decorre dalla data di presentazione all'ente del certificato che attesti lo stato di gravidanza.	- Tale licenza non è compresa nel limite massimo annuale di 45 giorni fissato per la licenza straordinaria.
Parentale	Vedasi nota	Vedasi nota	Vedasi nota	- Per la corretta applicazione dell'istituto si rimanda alla direttiva di stato di cui il presente allegato è parte integrante.
Per campagna elettorale	- Per il periodo pari alla durata della campagna elettorale.	- Per il periodo pari alla durata della campagna elettorale.	- Per il periodo pari alla durata della campagna elettorale.	- Tale licenza non è da computare nel limite massimo annuale di 45 giorni previsto per la licenza straordinaria.
Convalida	<p>Giorni 120</p> <p>- Limite massimo da applicare nei confronti del volontario in ferma prefissata di un anno o V.F.B. al primo anno di servizio. Tale limite massimo non è comprensivo dei periodi di convalida effettuati nel primo anno di servizio qualora il V.F.P. 1 sia stato rafferma.</p> <p>Giorni 10</p> <p>Per ogni mese di prolungamento della ferma concesso ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 226/04.</p>	<p>Giorni 405</p> <p>(V.F.B. oltre il 1° anno e nel triennio)</p> <p>- Limite massimo da computarsi sull'intero arco dei tre anni di ferma, quindi comprensivo dei quattro mesi previsti come limite massimo per il primo anno di servizio.</p> <p>Giorni 540</p> <p>(V.F.P. 4 e V.F.B. al quarto anno di servizio)</p> <p>- Limite massimo da applicare anche nei confronti del volontario in ferma breve trattenuto per il quarto anno di servizio in attesa del transito in servizio permanente. Per i volontari in ferma breve tale limite massimo è comprensivo dei periodi di convalida effettuati nel primo anno di servizio.</p>	<p>Giorni 360</p> <p>- Limite massimo da applicare nei confronti dei volontari in ferma breve e in ferma quadriennale raffermati per ulteriori anni due. Tale limite massimo deve essere calcolato esclusivamente nei due anni di rafferma.</p>	<p>- La licenza straordinaria di convalida non è compresa nel limite massimo annuale di 45 giorni fissato per la licenza straordinaria.</p> <p>- In ogni caso il personale in ferma non può superare il limite massimo di 730 giorni di licenza straordinaria di convalida nell'arco del quinquennio di servizio svolto.</p> <p>- I periodi di licenza straordinaria di convalida per infermità dipendente da causa di servizio o per la quale il riconoscimento della dipendenza sia in itinere non sono da computare nei descritti periodi massimi.</p>

Tipo della licenza	Volontari in ferma prefissata di 1 anno, in rafferma annuale e volontari in ferma breve al primo anno di servizio.	Volontari in ferma prefissata di 4 anni, in ferma breve oltre il primo anno di servizio nonché trattenuto al quarto anno per il transito in servizio permanente.	Volontari in ferma prefissata di 4 anni e in ferma breve già raffermati.	Note
Per rischio radiologico	<u>Giorni 15</u>	<u>Giorni 15</u>	<u>Giorni 15</u>	<p>- Spetta al personale tecnico esposto in modo continuativo agli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti.</p> <p>- Tale licenza non è compresa nel limite massimo fissato per la licenza straordinaria di convalescenza e non è a questa assimilabile.</p>
Per esami	<ul style="list-style-type: none"> - Fino a 30 giorni annui per esami militari; - Fino a 15 giorni annui per esami di stato; - Il giorno degli esami, oltre il viaggio per raggiungere la sede di esame, per concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fino a 30 giorni annui per esami militari; - Fino a 15 giorni annui per esami di stato; - Il giorno degli esami, oltre il viaggio per raggiungere la sede di esame, per concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Fino a 30 giorni annui per esami militari; - Fino a 15 giorni annui per esami di stato; - Il giorno degli esami, oltre il viaggio per raggiungere la sede di esame, per concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tale licenza è da computare nel limite massimo annuale di 45 giorni previsto per la licenza straordinaria. - La fruibilità della licenza per esami militari è subordinata alla espressa previsione nel bando di concorso/arruolamento delle sue concedibilità, compatibilmente con le esigenze di servizio.